



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 240/12

di iniziativa del Consigliere G. GALLO, F. DE NISI, G. CRINO', M. COMITO, G. NERI, G. GELARDI, G. GRAZIANO recante:

"Modifiche alle leggi regionali n. 20/1992 e n. 25/2013. Disposizioni in materia di Forestazione";

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	20/11/2023
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	20/11/2023
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

Normativa regionale

Legge regionale 16 maggio 2013, n. 25 pag. 3
Istituzione dell’Azienda regionale per la forestazione e le politiche per la montagna – Azienda Calabria Verde – e disposizioni in materia di forestazione e di politiche della montagna.

Legge regionale 19 ottobre 1992, n. 20 pag. 15
Forestazione, difesa del suolo e foreste regionali in Calabria.

Normativa citata

Legge regionale 25 giugno 2019, n. 29 pag. 29
Storicizzazione risorse del precariato storico.

Legge regionale 13 giugno 2008, n. 15 pag. 31
Provvedimento Generale di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2008 ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8).

Art. 1 della L.R. 2 marzo 2005, n. 8 pag. 66
Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2005, art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002)

Legge regionale 16 maggio 2013, n. 25

Istituzione dell'Azienda regionale per la forestazione e le politiche per la montagna – Azienda Calabria Verde – e disposizioni in materia di forestazione e di politiche della montagna.

(BURC n. 10 del 16 maggio 2013, supplemento straordinario n. 2 del 24 maggio 2013)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle seguenti leggi regionali: 30 dicembre 2013, n. 56; 7 luglio 2014, n.11; 5 luglio 2016, n. 18; 5 luglio 2016, n. 19; 27 dicembre 2016, n. 43; 21 ottobre 2022, n. 34; 29 novembre 2022, n. 39)

Art. 1

(Istituzione Azienda regionale per la forestazione e per le politiche della montagna)

1. È istituita, ai sensi del comma 3 dell'articolo 54 dello Statuto della Regione Calabria, l'Azienda regionale per la forestazione e per le politiche della montagna, denominata Azienda Calabria Verde, ente strumentale della Regione Calabria, munito di personalità giuridica di diritto pubblico non economico ed autonomia amministrativa, organizzativa, gestionale, tecnica, patrimoniale, contabile e finanziaria.
2. *L' Azienda Calabria Verde di cui al comma 1:*
 - a) *esercita le funzioni e le attività di cui alla presente legge nel quadro della programmazione regionale e secondo le direttive impartite dalla Regione in armonia con gli obiettivi e gli orientamenti delle politiche comunitarie, nazionali e regionali, in materia di foreste, forestazione e politiche della montagna;*
 - b) *è soggetta al vincolo del pareggio di bilancio; nelle entrate sono compresi i trasferimenti di risorse finanziarie comunitarie, statali, regionali e di altri enti, le tariffe o i corrispettivi per i servizi resi e i proventi derivanti dall'utilizzazione forestale e dalle concessioni onerose di beni.*¹

Art. 2²

(Soppressione delle Comunità montane calabresi)

1. Le Comunità montane della Regione Calabria, disciplinate dalla [legge regionale 19 marzo 1999, n. 4](#) (Ordinamento delle Comunità Montane e disposizioni a favore della montagna) e s.m.i. sono soppresse e poste in liquidazione.
2. Le funzioni delle soppresse Comunità montane, trasferite ai sensi del comma 3 del presente articolo, sono esercitate in modo da assicurare il buon andamento, l'efficienza e l'efficacia, in coerenza con le esigenze di contenimento della spesa pubblica previste dalla legislazione regionale e statale vigente in materia.
3. Le funzioni di cui al comma 2, per come indicate dall'articolo 28 del [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#) (Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali), sono così ripartite:
 - a) quelle proprie delle soppresse Comunità montane sono trasferite alla Regione e sono esercitate in forma unitaria, per la stessa Regione, dall'Azienda Calabria Verde di cui all'articolo 1;
 - b) quelle proprie di altri enti ed esercitate, per delega o conferimento, alle soppresse Comunità montane, sono restituite agli enti medesimi, in ragione del territorio di

¹ **Comma sostituito dall'art. 21, comma 1, l.r. 27 dicembre 2016, n. 43; precedentemente così recitava:** " 2. *L'Azienda Calabria Verde di cui al comma 1 è soggetta al vincolo del pareggio di bilancio, tramite l'equilibrio tra costi e ricavi; nelle entrate sono compresi i trasferimenti di risorse finanziarie comunitarie, statali, regionali e di altri enti, le tariffe o i corrispettivi per i servizi resi e i proventi dell'attività economica svolta. Esercita le funzioni e le attività di cui alla presente legge nel quadro della programmazione regionale e secondo le direttive impartite dalla Regione in armonia con gli obiettivi e gli orientamenti delle politiche comunitarie, nazionali e regionali, in materia di foreste, forestazione e politiche della montagna.*"

² **Vedi, al riguardo, l.r. 5 agosto 2016, n. 24 e art. 14, l.r. 21 dicembre 2018, n. 47.**

riferimento. Tuttavia, per assicurare il livello ottimale di svolgimento unitario delle funzioni restituite e il maggiore contenimento possibile della spesa pubblica, gli enti locali possono esercitare tali funzioni delegandole all'Azienda Calabria Verde di cui all'articolo 1 o, in alternativa, nelle forme previste dall'articolo 30 del [d.lgs. 267/2000](#), secondo modalità stabilite, nell'ambito delle rispettive competenze, dallo Stato o dalla Regione; la Regione opera secondo convenzioni da approvare a cura della Giunta regionale.

4. Gli enti locali facenti parte di una soppressa Comunità montana, succedono, secondo criteri di cui all'articolo 50 della [l.r. 4/1999](#) alla stessa ad ogni effetto, anche processuale, in tutte le situazioni giuridiche attive e passive esistenti prima dell'entrata in vigore della presente legge, non trattenute ed estinte nell'ambito della procedura di liquidazione di cui all'articolo 3, anche a mezzo di previo accordo transattivo con i creditori su piani di rientro pluriennali.
5. La soppressione delle Comunità montane non fa venir meno i benefici e gli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali in favore dei rispettivi territori montani, per come individuati nell'articolo 6, comma 2, della [l.r. 4/1999](#) e s.m.i.
6. La Regione comunica al Ministero dell'Interno l'elenco degli enti, ivi inclusa la Regione medesima, destinatari dei trasferimenti erariali già erogati in favore delle sopresse Comunità montane ai sensi dell'articolo 2 bis della [legge n. 189 del 4 dicembre 2008](#) (Conversione in legge del [decreto legge n. 154 del 7 ottobre 2008](#), recante «Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali») ed individua, altresì, la percentuale dei fondi a ciascuno di essi spettanti, in ragione dell'effettivo subentro nei rapporti giuridici delle Comunità montane, in forza delle disposizioni della presente legge.

Art. 3

(Liquidazione delle Comunità montane calabresi)

1. La Giunta regionale, ai fini della liquidazione e della conseguente definizione dei rapporti giuridici, attivi e passivi, nomina, scegliendoli tra i dirigenti ed i funzionari di comprovata competenza a tempo indeterminato in servizio presso le Comunità montane interessate, un Commissario liquidatore per ogni Comunità montana soppressa. L'incarico di Commissario liquidatore, il quale esercita le funzioni finalizzate alla liquidazione della Comunità, è conferito entro dieci giorni dalla pubblicazione della presente legge e *ha validità fino al 31 dicembre 2014*³, data entro la quale la procedura di liquidazione deve essere completata. Il Commissario presta la propria opera continuando a percepire la retribuzione in godimento precedentemente l'incarico; allo stesso sarà liquidata un'indennità annuale pari a quella prevista dalla contrattazione decentrata per l'affidamento di specifiche responsabilità (art. 15 CCNL 01.04.1999 enti locali). Il compenso in questione è da intendersi comprensivo di ogni altro emolumento eventualmente dovuto a qualsiasi titolo e con esclusione di ogni altra indennità aggiuntiva. In caso di assoluta mancanza di personale idoneo a ricoprire il ruolo di Commissario liquidatore all'interno della Comunità montana interessata, la Giunta regionale provvede alla nomina del Commissario scegliendolo tra i dirigenti ed i funzionari in servizio presso i Dipartimenti della Giunta regionale.
2. La Giunta regionale, al fine di coordinare, supportare e vigilare l'attività dei Commissari nominati ai sensi del comma 1 del presente articolo, le cui funzioni liquidatorie riguardano comunità le cui sedi ricadono all'interno del territorio di una stessa provincia, nomina, contemporaneamente ai commissari di cui al comma 1, un Commissario coordinatore della gestione liquidatoria per ogni singola provincia.

³ **L'art. 5, comma 19, l.r. 30 dicembre 2013, n. 56, sostituisce le parole "fino al 31.12.2013" con le parole "fino al 30.06.2014". Successivamente l'articolo 4, comma 1, l.r. 7 luglio 2014, n. 11, sostituisce le parole "ha validità fino al 30.06.2014" con le parole "ha validità fino al 31 dicembre 2014". Vedi anche articolo 1, comma 2, l.r. 5 agosto 2016, n. 24, che proroga ulteriormente il termine per la conclusione delle operazioni di liquidazione.**

3. I Commissari coordinatori della gestione liquidatoria esercitano, per le province di propria competenza, funzioni di raccordo, coordinamento e vigilanza a supporto dell'attività dei Commissari di cui al comma 1 e riferiscono direttamente alla Giunta regionale sull'attività prestata e sull'attività liquidatoria dei Commissari delle comunità della provincia. I commissari coordinatori restano in carica fino al termine indicato nel comma 1 del presente articolo e percepiscono per l'attività prestata il compenso di cui all'articolo 82, comma 8, [d.lgs. n. 267/2000](#), così come determinato dal Decreto del Ministero dell'Interno n. 119 del 04 aprile 2000 e s.m.i. per i Sindaci dei comuni compresi tra i 5.001 e 10.000 abitanti. Il compenso in questione, che è da intendersi comprensivo di ogni altro emolumento eventualmente dovuto a qualsiasi titolo e con esclusione di ogni altra indennità, non può in ogni caso essere superiore ai 2.500 euro netti mensili e va opportunamente ridotto a tale cifra ove superasse l'importo indicato.
4. *Entro il termine del 31.03.2014, ogni Commissario liquidatore:*
- a) *provvede per quanto riguarda l'estinzione delle poste passive utilizzando a tal fine le poste attive a disposizione, anche mediante alienazione del patrimonio immobiliare e mobiliare, se necessario, attenendosi a quanto indicato e programmato nel «piano di liquidazione» di cui al comma 5 del presente articolo;*
- b) *trasferisce, attenendosi al criterio di cui all'articolo 2, comma 3, in favore dell'Azienda Calabria Verde, ovvero in favore degli enti locali titolari, secondo quanto indicato nel «piano di trasferimento» di cui al comma 5 del presente articolo:*
- 1) *le funzioni già esercitate dalle soppresse comunità montane ed il personale ancora in forza alla data del 31.03.2014, che non è possibile collocare in quiescenza entro tale data, anche in applicazione di quanto disposto dall'articolo 2 della [Legge n. 135/2012](#), nell'ambito delle misure che le pubbliche amministrazioni debbono adottare in relazione alle situazioni di sovrannumero ed avviando le relative procedure. Il trasferimento investe tutte le funzioni, le risorse ed il personale non strettamente necessari alla gestione liquidatoria della comunità ed ha la decorrenza di cui al comma 3 dell'articolo 13, ovvero 1 aprile 2014;*
- 2) *i rapporti giuridici relativi alle funzioni trasferite, ed in particolare le poste attive e passive residue all'esito delle operazioni di cui alla lettera a), secondo quanto indicato al comma 5, nonché le altre risorse patrimoniali, finanziarie e strumentali, incluse le sedi istituzionali e gli altri beni indisponibili già di proprietà delle comunità, i quali sono assoggettati al regime giuridico di cui all'articolo 11 della [legge regionale 19 ottobre 1992, n. 20](#) (Forestazione, difesa del suolo e foreste regionali in Calabria) ove trasferiti all'Azienda Calabria Verde di cui all'articolo 1 della presente legge. Le risorse patrimoniali, finanziarie e strumentali, le sedi istituzionali e gli altri beni indisponibili già di proprietà delle comunità, rimangono in uso alla Comunità, se necessari alla gestione liquidatoria, fino al termine fissato dal comma 3 dell'articolo 13.⁴*
5. I trasferimenti di cui ai numeri 1) e 2) della lettera b) del comma 4 del presente articolo sono effettuati sulla base di rispettivi piani di trasferimento approvati dalla Giunta regionale. I piani di trasferimento contengono la ricognizione delle funzioni e dei rapporti giuridici e assegnano, in via definitiva, a ciascun ente destinatario, in proporzione alle funzioni e ai rapporti trasferiti, le risorse umane, finanziarie e strumentali. Fino al trasferimento le funzioni, comprese quelle proprie di ciascuno degli organi delle

⁴ **Comma così sostituito dall'art. 5, comma 20, l.r. 30 dicembre 2013, n. 56; precedentemente così recitava:**
"1. Entro il termine del 31.12.2013 di cui al comma 1, ogni Commissario liquidatore: a) provvede all'estinzione delle poste passive utilizzando a tal fine le poste attive a disposizione, anche mediante alienazione del patrimonio immobiliare e mobiliare, se necessario; b) trasferisce, attenendosi al criterio di cui all'articolo 2, comma 3, in favore dell'Azienda Calabria Verde, ovvero in favore degli enti locali titolari: 1) le funzioni già esercitate dalle soppresse comunità montane ed il personale ancora in forza alla data del 31.12.2013, che non è possibile collocare in quiescenza entro tale data; 2) rapporti giuridici relativi alle funzioni trasferite, ed in particolare le poste attive e passive residue all'esito delle operazioni di cui alla lettera a), nonché le altre risorse patrimoniali, finanziarie e strumentali, incluse le sedi istituzionali e gli altri beni indisponibili già di proprietà delle comunità, i quali sono assoggettati al regime giuridico di cui all'articolo 11 della legge regionale 19 ottobre 1992, n. 20 (Forestazione, difesa del suolo e foreste regionali in Calabria) ove trasferiti all'Azienda Calabria Verde di cui all'articolo 1 della presente legge."

soppresse comunità montane, sono esercitate, senza soluzione di continuità, dal Commissario liquidatore, che si avvale delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili e del supporto del Commissario coordinatore della gestione liquidatoria per la provincia di appartenenza. Al personale trasferito all'Azienda Calabria Verde si applica la disposizione del comma 2 dell'articolo 11 della presente legge. Il passaggio del personale delle soppresse comunità montane presso gli enti di cui al comma 4, lettera b) del presente articolo acquista efficacia ad ogni effetto di legge a partire dal 01.01.2014.

6. Il Commissario, prima della redazione del piano di cui al comma 5 del presente articolo, verifica l'eventuale disponibilità degli enti a ricevere ulteriore personale rispetto a quello trasferito, tenendo conto delle relative funzioni; la Giunta regionale provvede, in sede di approvazione del piano, all'assegnazione del personale richiesto, tenuto conto delle relative qualifiche, fatte salve le esigenze di organico dell'Azienda Calabria Verde.
7. Decorso il termine di cui al comma 1, la Giunta regionale esercita poteri sostitutivi, ai sensi dell'articolo 20 della [legge regionale 11 gennaio 2006, n. 1](#) (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario - collegato alla manovra finanziaria regionale per l'anno 2006 art. 3, comma 4, della [legge regionale n. 8/2002](#)).
8. I dipendenti delle comunità montane soppresse ai sensi dell'articolo 2, transitati all'Azienda Calabria Verde ai sensi della presente legge, a domanda possono essere trasferiti alle Unioni di comuni montani che si costituiranno ai sensi dell'articolo 19 del [decreto legge 6 luglio 2012, n. 95](#), convertito con modifiche nella [legge 7 agosto 2012, n.135](#), in relazione alle funzioni che saranno ad esse eventualmente trasferite.

Art. 4

(Funzioni e organi dell'Azienda Calabria Verde)

1. L'Azienda Calabria Verde ha sede legale a Catanzaro e articolazioni territoriali a livello distrettuale ed esercita:
 - a) le funzioni dell'Azienda forestale della Regione Calabria (AFOR) non connesse alla procedura di liquidazione in corso;
 - b) le funzioni già svolte dalle Comunità montane, trasferite ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera a), ovvero delegate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera b);
 - c) le attività regionali di prevenzione e lotta agli incendi boschivi di cui alla lettera m) del successivo articolo 5, con l'ausilio dei Consorzi di bonifica di cui alla [legge regionale 23 luglio 2003, n. 11](#) (Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica) e s.m.i. ed il supporto della Protezione civile regionale;
 - d) le attività di servizio di monitoraggio e sorveglianza idraulica della rete idrografica calabrese, da svolgersi a tempo pieno, con l'ausilio del personale di cui alla [legge regionale 28 dicembre 2009, n. 52](#) (modifiche ed integrazioni alla [legge regionale 19 ottobre 2009, n. 31](#) «norme per il reclutamento del personale - presidi idraulici»).

d-bis) in occasione di calamità naturali, attività di supporto alla Protezione civile regionale, compatibili con le funzioni e le competenze del personale dipendente.⁵
2. Nell'ambito delle aree distrettuali individuate ai sensi dell'articolo 8, per i compiti di propria competenza ed in coordinamento con l'Autorità di Bacino regionale e con gli altri Dipartimenti regionali competenti, l'Azienda Calabria Verde esegue, altresì, interventi di pertinenza della Regione. volti alla prevenzione e al risanamento dei fenomeni di dissesto idrogeologico anche nelle aree protette statali e regionali mediante accordi di programma.
3. L'Azienda Calabria Verde, nell'esercizio delle funzioni indicate nel presente articolo, impronta la propria gestione anche in senso produttivo, valorizzando il patrimonio e attuando una concreta pianificazione delle attività di amministrazione dei beni ad essa affidati, compresa la valorizzazione industriale ed energetica della filiera foresta-legno, con pratiche improntate alla gestione forestale ecocompatibile.

⁵ Lettera aggiunta dall'articolo 1, comma 1, l.r. 5 luglio 2016, n. 18.

4. Restano comunque escluse le funzioni assegnate da legge statale a enti locali o autorità statali e da questi non conferite o delegate.
5. *Sono organi dell'Azienda Calabria Verde:*
 - a) *il direttore generale;*
 - b) *il revisore unico dei conti.*⁶
6. *La Giunta regionale esercita la vigilanza sull'Azienda Calabria Verde per il tramite del dipartimento cui afferisce l'unità organizzativa competente sulle attività in materia di politiche della montagna, foreste e forestazione, nonché, quanto ai bilanci e rendiconti, per il tramite del dipartimento competente in materia di bilancio nell'ambito del procedimento previsto dall'articolo 10.*⁷

Art. 5
(Direttore generale)

1. Il Direttore generale è individuato dalla Giunta regionale tra soggetti aventi i requisiti per assumere l'incarico di dirigente generale ai sensi della [legge regionale 13 maggio 1996, n. 7](#) e s.m.i. (Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale) e di accertata esperienza dirigenziale almeno quinquennale. Il Direttore generale è nominato dal Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Foreste e Forestazione ed il relativo incarico è conferito con contratto di diritto privato per un periodo di tre anni. Il Direttore generale è soggetto a valutazione dei risultati, in relazione al raggiungimento degli obiettivi, ai sensi della [l.r. n. 7/1996](#) e s.m.i. Il trattamento economico è equiparato a quello dei dirigenti generali dei dipartimenti della Giunta regionale, considerando solo le voci relative allo stipendio tabellare, alla retribuzione di posizione e alla retribuzione di risultato, con esclusione di ogni altra indennità.
2. In ogni caso, non può essere nominato Direttore generale:
 - a) colui che ha riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione;
 - b) colui che è sottoposto a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;
 - c) colui che è o è stato sottoposto, anche con procedimento non definitivo, a una misura di prevenzione;
 - d) colui che è sottoposto a misura di sicurezza detentiva, libertà vigilata o provvisoria;
 - e) colui che si trovi in situazione di conflitto, anche potenziale, d'interessi;
 - f) colui che ricopre incarichi politici in partiti o movimenti, nonché incarichi sindacali, ovvero li ha ricoperti nell'ultimo biennio;
 - g) colui che ricopre incarichi elettivi, ovvero li ha ricoperti nell'ultimo triennio.
3. Il ricorrere di una delle condizioni indicate al comma 2 determina la decadenza automatica dall'incarico di Direttore generale. La Giunta regionale, dichiarata la decadenza, provvede a nuova individuazione, previa eventuale nomina di un commissario straordinario.
4. *Il direttore generale è il legale rappresentante dell'azienda, compie gli atti necessari per la realizzazione delle finalità dell'azienda, dirige, sorveglia, coordina la gestione complessiva e ne è responsabile.*⁸

⁶ **Comma sostituito dall'art. 22, comma 1, l.r. 27 dicembre 2016, n. 43; precedentemente così recitava:** "5. Sono organi dell'Azienda Calabria Verde: a) il Direttore generale; b) il Comitato Tecnico di Indirizzo; c) il Collegio dei sindaci."

⁷ **Comma sostituito dall'art. 22, comma 1, l.r. 27 dicembre 2016, n. 43; precedentemente così recitava:** "6. La Giunta regionale, per il tramite del Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione, del Dipartimento Bilancio e Patrimonio e del Dipartimento Controlli, esercita la vigilanza sull'Azienda Calabria Verde."

⁸ **Comma sostituito dall'art. 23, comma 1, l.r. 27 dicembre 2016, n. 43; precedentemente così recitava:** "4. Il Direttore generale è il legale rappresentante dell'azienda, tiene conto delle indicazioni del Comitato Tecnico di Indirizzo di cui all'articolo 6, compie gli atti necessari per la realizzazione delle finalità dell'azienda, dirige, sorveglia, coordina la gestione complessiva e ne è responsabile."

5. *Nell'esercizio delle sue funzioni, il direttore generale è coadiuvato da un dirigente addetto alla segreteria della direzione generale, il quale partecipa alla direzione dell'azienda e concorre, con la formulazione di proposte e di pareri, alla formazione delle decisioni del direttore generale medesimo. Il dirigente di cui al primo periodo è nominato dal direttore generale.*⁹
6. Il Direttore generale, in particolare, provvede a:
- a) deliberare sull'organizzazione degli uffici in attuazione dell'atto aziendale, adottato ai sensi dell'articolo 9 della presente legge;
 - b) attuare il programma regionale della forestazione e redigere i relativi piani annuali di attuazione a norma dell'articolo 6 della [legge regionale 20/1992](#), (Forestazione, difesa del suolo e foreste regionali in Calabria);
 - c) approvare il bilancio preventivo e le variazioni da apportare nel corso dell'esercizio;
 - d) *adottare il rendiconto generale, previa relazione del revisore unico dei conti;*¹⁰
 - e) proporre alla Giunta regionale l'acquisizione di boschi e terreni da rimboschire e *la restituzione di terreni in occupazione;*¹¹
 - f) *deliberare in ordine a concessioni, autorizzazioni, contratti e convenzioni che incidono sulla gestione del patrimonio affidato all'ente o che ne vincolano la disponibilità, ovvero costituiscono diritto obbligatorio a favore di terzi;*¹²
 - g) deliberare atti e contratti, necessari per le attività aziendali;
 - h) deliberare sull'accettazione di lasciti, donazioni e di ogni altro atto di liberalità;
 - i) deliberare sulle liti attive e passive e sulle transazioni, salvo non incidano su diritti reali inerenti il patrimonio immobiliare affidato;
 - j) formulare richieste di assegnazione del personale regionale;
 - k) *[deliberare su tutti gli altri affari che gli siano sottoposti dal Comitato tecnico d'indirizzo (CTI) di cui all'articolo 6 della presente legge;]*¹³
 - l) *nominare i responsabili delle strutture operative dell'Azienda;*¹⁴
 - m) attuare il piano regionale antincendi boschivi, approvato dalla Regione ai sensi della legge n. 353 del 2000 e seguenti, e la progettazione esecutiva ai sensi dell'articolo 38 della [I.r. 20/1992](#).
7. *Le deliberazioni di cui alle precedenti lettere a), b), c), d) ed e) sono soggette all'approvazione della Giunta regionale, su proposta dei dipartimenti competenti, previa trasmissione ai medesimi dipartimenti da parte dell'Azienda Calabria Verde con congruo anticipo. Gli atti di cui alle restanti lettere f), g), h), i), j), l) ed m) sono soggetti alla trasmissione ai dipartimenti di cui all'articolo 4, comma 6, per l'attività di vigilanza in ragione della rispettiva competenza.*¹⁵

⁹ **Comma sostituito dall'art. 23, comma 1, l.r. 27 dicembre 2016, n. 43; precedentemente così recitava:** "5. *Nell'esercizio delle sue funzioni, il Direttore generale è coadiuvato da un Direttore amministrativo e da un Direttore tecnico, i quali partecipano alla direzione dell'azienda, assumono la diretta responsabilità delle funzioni attribuite alla loro competenza e concorrono, con la formulazione di proposte e di pareri, alla formazione delle decisioni del Direttore generale medesimo. Il Direttore amministrativo e il Direttore tecnico sono nominati dal Direttore generale e scelti tra persone aventi i requisiti ai sensi della legge regionale n. 7/1996 e s.m.i. Il trattamento economico del Direttore amministrativo e del Direttore tecnico è equiparato a quello previsto per i dirigenti di settore dei Dipartimenti della Giunta regionale, considerando solo le voci relative allo stipendio tabellare, alla retribuzione di posizione e alla retribuzione di risultato, con esclusione di ogni altra indennità. Il Direttore amministrativo ed il Direttore tecnico sono soggetti a valutazione dei risultati, in relazione al raggiungimento degli obiettivi, ai sensi l.r. 7/1996 e s.m.i.*"

¹⁰ **Lettera sostituita dall'art. 23, comma 2, lettera a), l.r. 27 dicembre 2016, n. 43; precedentemente così recitava:** "d) *adottare il rendiconto generale, previa relazione del collegio dei sindaci;*"

¹¹ **Parole aggiunte dall'art. 23, comma 2, lettera b), l.r. 27 dicembre 2016, n. 43.**

¹² **Lettera sostituita dall'art. 23, comma 2, lettera c), l.r. 27 dicembre 2016, n. 43; precedentemente così recitava:** "f) *deliberare in ordine a concessioni, autorizzazioni, contratti e convenzioni che incidono sulla gestione del patrimonio affidato all'ente o che ne vincolano la disponibilità per una durata superiore ad un anno, ovvero costituiscono diritto obbligatorio a favore di terzi, previa autorizzazione della Regione;*"

¹³ **Lettera soppressa dall'art. 23, comma 2, lettera d), l.r. 27 dicembre 2016, n. 43.**

¹⁴ **Lettera sostituita dall'art. 23, comma 2, lettera e), l.r. 27 dicembre 2016, n. 43; precedentemente così recitava:** "l) *coordinare le attività dei Direttori, amministrativo e tecnico, ai quali assegna gli obiettivi annuali, e nominare i responsabili delle strutture operative dell'Azienda regionale;*"

¹⁵ **Comma sostituito dall'art. 23, comma 3, l.r. 27 dicembre 2016, n. 43; precedentemente così recitava:** "7. *Le deliberazioni di cui alle precedenti lettere a), b), c), d) ed f) sono soggette all'approvazione della Giunta regionale, su proposta dei Dipartimenti competenti, previa trasmissione ai medesimi Dipartimenti da parte dell'Azienda Calabria*

8. *In caso di vacanza dell'ufficio, ovvero nei casi di assenza o di impedimento del direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal dirigente della segreteria, di cui al comma 5. Se l'assenza o l'impedimento si protrae oltre sei mesi, si procede alla sua sostituzione.*¹⁶

Art 6¹⁷

(Comitato Tecnico d'Indirizzo)

1. *Il Comitato Tecnico d'Indirizzo (CTI) supporta la definizione delle linee generali di indirizzo strategico dell'azienda, vigila sulla loro attuazione e ne verifica il conseguimento, relazionando alla Giunta regionale, annualmente o su richiesta. Il Comitato adotta un proprio regolamento entro un mese dall'insediamento.*
2. *Il CTI è nominato con deliberazione della Giunta regionale ed è composto da undici esperti della materia, di cui sei, compreso il presidente, scelti dalla Giunta regionale, quattro designati dalle rappresentanze dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e da queste scelti tra soggetti di comprovata esperienza, uno designato da UNCEM Calabria. Il CTI dura in carica tre anni.*
3. *La partecipazione al CTI è gratuita; ai componenti compete solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, per un massimo di una seduta mensile.*

Art. 7¹⁸

(Revisore unico dei conti)

1. *Il revisore unico dei conti è l'organo di controllo dell'Azienda, costituito in forma monocratica e composto da un membro effettivo e da un membro supplente, nominati dal consiglio regionale tra gli iscritti nel registro dei revisori legali di cui all'articolo 2 del [decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39](#), istituito con Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, per la durata di anni tre. Il compenso del membro supplente è consentito esclusivamente in caso di sostituzione del membro effettivo, in misura corrispondente alla durata della sostituzione stessa, e previa decurtazione della medesima somma al componente effettivo.*
- 1-bis *Fermo restando quanto disposto dal comma 1 per il caso di sostituzione del revisore unico dei conti, il membro supplente, ove disponibile, partecipa alle riunioni dell'organo di controllo dell'Azienda ed esercita le funzioni attribuite a titolo gratuito.*¹⁹
2. *Il revisore unico dei conti esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell'azienda e redige una relazione annuale che viene allegata al rendiconto consuntivo, finanziario, patrimoniale ed economico.*

Verde con congruo anticipo. Gli atti di cui alle restanti lettere e), g), h), i), j), k), l) ed m) sono soggetti alla trasmissione ai Dipartimenti di cui all'articolo 4, comma 6, della presente legge, per l'attività di vigilanza in ragione della rispettiva competenza."

¹⁶ **Comma sostituito dall'art. 23, comma 3, l.r. 27 dicembre 2016, n. 43; precedentemente così recitava:** "8. *In caso di vacanza dell'ufficio, ovvero nei casi di assenza o di impedimento del direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal Direttore amministrativo. Se l'assenza o l'impedimento si protrae oltre sei mesi, si procede alla sua sostituzione."*

¹⁷ **Articolo abrogato dall'art. 28, comma 1, l.r. 27 dicembre 2016, n. 43.**

¹⁸ **Articolo sostituito dall'art. 24, comma 1, l.r. 27 dicembre 2016, n. 43; precedentemente così recitava:** "Art. 7 (Collegio dei sindaci) – 1. *Il Collegio dei sindaci è costituito in forma monocratica e composto da un membro effettivo e da un membro supplente, nominati dal Consiglio regionale tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti, per la durata di anni tre. Il compenso del componente supplente del Collegio è consentito esclusivamente in caso di sostituzione del sindaco effettivo, in misura corrispondente alla durata della sostituzione stessa, e previa decurtazione della medesima somma al componente effettivo.* 2. *Il Collegio esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell'azienda e redige una relazione annuale che viene allegata al rendiconto consuntivo, finanziario, patrimoniale ed economico.* 3. *Il Collegio esercita la funzione di vigilanza sulla gestione finanziaria dell'azienda, riferendo su di essa, annualmente o dietro richiesta, al CTI e alla Giunta regionale; redige relazioni sul bilancio di previsione, sul rendiconto generale e sui risultati di gestione.* 4. *Ai componenti del collegio dei sindaci sono corrisposti i compensi determinati ai sensi dell'articolo 10 della Legge regionale 11 agosto 2010, n. 22 (Misure di razionalizzazione e riordino della spesa pubblica regionale), diminuiti del 20 per cento."*

¹⁹ **Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, l.r. 21 ottobre 2022, n. 34.**

3. *Il revisore unico dei conti esercita la funzione di vigilanza sulla gestione finanziaria dell'azienda, riferendo su di essa, annualmente o dietro richiesta, alla Giunta regionale; redige relazioni sul bilancio di previsione, sul rendiconto generale e sui risultati di gestione.*
4. *Il revisore unico dei conti percepisce un compenso globale determinato in misura corrispondente a quella prevista dalle disposizioni di cui ai commi 1, 3, 6, 7, 7 bis, dell'articolo 10 della [Legge regionale 11 agosto 2010, n. 22](#) (Misure di razionalizzazione e riordino della spesa pubblica regionale), diminuito del 20 per cento.*

Art. 8²⁰

(Distretti territoriali)

1. Su proposta del Direttore Generale²¹, previo parere obbligatorio e vincolante della Commissione consiliare competente, da esprimersi entro il termine di 15 giorni dalla data di ricezione, la Giunta regionale, determina l'articolazione e l'individuazione del numero dei distretti per singola Provincia e definisce la ripartizione del territorio montano e forestale in articolazioni distrettuali in ragione:
 - a) delle peculiarità della superficie territoriale delle foreste già gestite dall'AFOR, ai sensi della [l.r. 20/1992](#);
 - b) degli indicatori fisico-geografici, demografici, patrimoniali e socio economici previsti dall'articolo 6 della [l.r. 4/1999](#) e s.m.i., propri dei territori già interessati dall'esercizio di funzioni delle sopresse Comunità montane;
 - c) della distribuzione territoriale della forza lavoro idraulico forestale.

Art. 9

(Organizzazione)

1. L'organizzazione dell'Azienda Calabria Verde è contenuta in un atto aziendale adottato dal Direttore generale, nel rispetto delle previsioni normative e di contrattazione collettiva in materia di relazioni sindacali e previa determinazione del fabbisogno di personale, approvato dalla Giunta regionale entro 40 giorni dall'invio da parte del Direttore Generale, previo parere obbligatorio della Commissione consiliare competente da esprimersi entro il termine di quindici giorni dalla data di ricezione.
2. L'atto aziendale definisce l'organizzazione interna dell'ente ed individua le strutture operative dei distretti territoriali di cui all'articolo 8.
3. *L'Azienda si articola in massimo quattordici settori, raggruppati in aree funzionali.*²²
4. *[Ciascun settore si articola in servizi non superiori a due. Il settore c), relativamente alla sorveglianza idraulica, opera di concerto con l'Autorità di Bacino nei modi indicati nella deliberazione della Giunta regionale 602/2010.]*²³
5. Nelle more dell'articolazione del territorio in distretti ai sensi all'articolo 8 e dei trasferimenti di cui al comma 4, lettera b), dell'articolo 3 della presente legge, il Direttore generale adotta un atto aziendale provvisorio, anche in ordine al numero dei distretti da istituire per singola Provincia. L'atto aziendale provvisorio, perde ogni efficacia con l'adozione dell'atto aziendale definitivo.

²⁰ Vedi anche quanto previsto dall'art. 34, comma 2, lettera a), l.r. 27 dicembre 2016, n. 43.

²¹ L' art. 25, comma 1, l.r. 27 dicembre 2016, n. 43, sopprime le parole "sentito il CTI che si esprime entro quindici giorni dalla richiesta decorsi i quali si procede".

²² Comma sostituito dall'art. 26, comma 1, lettera a), l.r. 27 dicembre 2016, n. 43; precedentemente così recitava: "3. L'azienda si articola in tre settori: a) amministrativo; b) patrimonio e servizi forestali; c) prevenzione, antincendio boschivo, tutela, conservazione e sorveglianza idraulica."

²³ Comma abrogato dall'art. 26, comma 1, lettera b), l.r. 27 dicembre 2016, n. 43.

Art. 10*(Bilanci e rendiconti)*

1. I bilanci e i rendiconti sono soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 57 della [legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8](#) (Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria). Si applicano i principi della contabilità analitica per centri di costo.

Art. 11²⁴*(Personale)*

1. La pianta organica dell'Azienda Calabria Verde è coperta mediante il personale:
 - a) transitato dall'AFOR, in liquidazione: personale di cantiere con CCNL UNCEM - Parte Operai - per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria; personale impiegatizio di cui alla delibera della Giunta regionale n. 281/2004 con CCNL UNCEM - Parte Impiegati - per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria; personale impiegatizio con CCNL del comparto regioni ed autonomie locali;
 - b) transitato dalle Comunità montane soppresse;
 - c) trasferito o comandato dalla Regione Calabria, su domanda o d'ufficio;
 - d) transitato dall'AFOR, in liquidazione: personale di cui alla [legge regionale 28 dicembre 2009, n. 52](#) (Modifiche ed integrazioni alla [legge regionale 19 ottobre 2009, n. 31](#) «Norme per il reclutamento del personale - Presidi idraulici») ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 comma d) della presente legge.
2. Ciascun dipendente comunque transitato alle dipendenze dell'Azienda rimane sottoposto al regime contrattuale in essere al momento della approvazione della presente legge.
3. Sin dall'adozione dell'atto aziendale provvisorio di cui all'articolo 9, comma 5, e dalla prima regolamentazione organica, gli incarichi del personale di cui al comma 1 sono attribuiti in base alla nuova organizzazione dell'Azienda Calabria Verde e non riproducono automaticamente incarichi, anche di cantiere, e posizioni organizzative, comprese quelle di livello dirigenziale, già assegnati al medesimo personale negli enti di provenienza, fatte salve qualifiche contrattuali proprie del personale stesso ed i livelli retributivi in godimento alla data di pubblicazione della presente legge, con riferimento alla retribuzione base e tabellare, nonché l'anzianità di servizio maturata alla data medesima. (...).²⁵
4. Sino all'approvazione dell'atto aziendale definitivo, l'Azienda Calabria Verde non può procedere a qualsiasi tipo di assunzione, ovvero di trasformazione o modificazione dei rapporti di lavoro in essere. Solo successivamente, può procedere alla copertura dei fabbisogni di personale e alla sostituzione del personale cessato dal servizio, secondo la legislazione vigente, le percentuali stabilite in materia di *turn over* e compatibilmente con le risorse finanziarie assegnate.

Art. 12*(Risorse)*

1. Per la realizzazione dei fini istituzionali, l'Azienda Calabria Verde gestisce anche i relativi progetti da realizzare con l'impiego delle risorse, di competenza dei settori funzionali di riferimento, previste nell'ambito della programmazione comunitaria 2007-2013, secondo le relative regole, e di quelle che risulteranno disponibili nell'ambito della programmazione comunitaria 2014-2020.

²⁴ Vedi anche quanto previsto dall'art. 34, comma 2, lettera b), l.r. 27 dicembre 2016, n. 43.

²⁵ Periodo abrogato dall' articolo 1, comma 1, l.r. 5 luglio 2016, n. 19; precedentemente così recitava: "Il personale di cui al precedente comma 1, lettera a) a carico del Piano Attuativo di Forestazione anno 2013, capitolo 12 punto 3 delle previsioni di spesa, all'entrata in vigore della presente legge transita in un ruolo regionale a parte, conservando l'originario regime contrattuale, il cui onere finanziario permane a carico dei Piani annuali di cui all'articolo 5, comma 6, lettera b) della presente legge."

2. A decorrere dall'1 gennaio 2014 il compenso a titolo di spese generali spettante all'Azienda Calabria Verde per la forestazione e per le politiche della montagna, per gli interventi di cui all'articolo 2 della [l.r. 20/1992](#), non può superare l'aliquota del 3,5 per cento del relativo costo.
3. I commi 5 e 8 dell'articolo 28 della [l.r. 7/2006](#) sono abrogati.
4. *I proventi derivanti dalla utilizzazione forestale o dalla concessione onerosa di beni, nonché dalla vendita del materiale legnoso e dalla gestione, anche mediante concessione, del patrimonio forestale regionale amministrato dall'Azienda ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della [l.r. 20/1992](#), sono riscossi direttamente da Azienda Calabria Verde e destinati al ripiano del disavanzo di gestione e al pagamento dei debiti pregressi dell'Azienda.*²⁶
- 4-bis. *[La Regione può attribuire parte dei proventi di cui al comma 4:*
 - a) *per una quota, commisurata al raggiungimento degli obiettivi strategici, all'Azienda Calabria Verde per il finanziamento delle spese generali per l'esecuzione degli interventi di forestazione ovvero per il finanziamento di spese di ammodernamento;*
 - b) *per altra quota, al bilancio regionale, destinandola al ripianamento della situazione debitoria dell'AFOR.]*²⁷
5. *[La determinazione delle quote di cui al comma 4, è fissata annualmente dalla Giunta regionale, sentito il ²⁸ direttore generale dell'Azienda Calabria Verde.]*²⁹
6. *[I risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni della presente legge concorrono al ripianamento della situazione debitoria dell'AFOR, per come quantificata dal Commissario liquidatore.]*³⁰

Art. 13

(Disposizioni transitorie e finali)

1. In fase di prima applicazione della presente legge, il Direttore generale dell'Azienda Calabria Verde:
 - a) è nominato entro trenta giorni dall'entrata in vigore;
 - b) predispone, entro quaranta giorni dalla nomina, l'atto aziendale di cui all'articolo 9, comma 5; il piano annuale per l'anno 2014, di cui all'articolo 5, comma 6, lettera b); il bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 2014, di cui all'articolo 5, comma 6, lettera c).
2. Entro centoventi giorni dalla nomina di cui al comma 1, lettera a), il direttore generale dell'Azienda Calabria Verde adotta le iniziative di cui all'articolo 9, comma 1, della [legge regionale 11 agosto 2010, n. 22](#) (Misure di razionalizzazione e riordino della spesa pubblica regionale), con le modalità e per gli obiettivi ivi previsti, al fine di conseguire, a partire dal 2014, un risparmio di almeno il 20 per cento rispetto alla spesa per il personale complessivamente sostenuta nell'anno 2011 dall'AFOR in liquidazione.

²⁶ **Comma sostituito dall'art. 27, comma 1, lettera a), l.r. 27 dicembre 2016, n. 43; precedentemente così recitava:** "4. Gli utili netti di gestione risultanti dal conto economico di esercizio e, in particolare, quelli derivanti dalla utilizzazione forestale, nonché dalla vendita del materiale legnoso e dalla gestione, anche mediante concessione, del patrimonio forestale regionale amministrato dall'Azienda ai sensi dell'articolo 11, comma 1, l.r. 20/1992, sono destinati, per una quota, al cofinanziamento del compenso a titolo di spese generali per l'esecuzione degli interventi di forestazione e, per altra quota, al bilancio regionale con destinazione vincolata al ripianamento della situazione debitoria dell'AFOR, per come quantificata dal commissario liquidatore.". **Successivamente l'art. 5, comma 1, lettera a), l.r. 29 novembre 2022, n. 39, a decorrere dal 1° gennaio 2023, sostituisce le parole "sono annualmente destinati alla Regione Calabria" con le seguenti: "sono riscossi direttamente da Azienda Calabria Verde e destinati al ripiano del disavanzo di gestione e al pagamento dei debiti pregressi dell'Azienda".**

²⁷ **Comma inserito dall'art. 27, comma 1, lettera b), l.r. 27 dicembre 2016, n. 43. Successivamente abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2023, dall'art. 5, comma 1, lettera b), l.r. 29 novembre 2022, n. 39.**

²⁸ **L'art. 27, comma 1, lettera c), l.r. 27 dicembre 2016, n. 43 sostituisce le parole "su proposta del" con le parole "sentito il".**

²⁹ **Comma abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2023, dall'art. 5, comma 1, lettera b), l.r. 29 novembre 2022, n. 39.**

³⁰ **Comma abrogato dall'art. 27, comma 1, lettera a), l.r. 27 dicembre 2016, n. 43.**

3. Le funzioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b), c) e d), sono esercitate dall'Azienda Calabria Verde *a decorrere dall'1 aprile 2014*³¹, data a partire dalla quale l'Azienda Calabria Verde acquisisce di diritto la piena operatività gestionale.
4. Dalla data di pubblicazione della presente legge regionale decade di diritto il Commissario liquidatore dell'AFOR, posta in liquidazione ai sensi dell'articolo 4 della [legge regionale 11 maggio 2007, n. 9](#) (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2007, art. 3, comma 4 della [legge regionale n. 8/2002](#)) ed il relativo contratto a tempo determinato cessa di avere efficacia. Entro dieci giorni dalla pubblicazione della presente legge regionale, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, è nominato, con scadenza al 31 dicembre 2014, il nuovo Commissario liquidatore dell'Azienda forestale della Regione Calabria (AFOR). Nelle more di tale nomina si applica l'articolo 6 della [legge regionale 4 agosto 1995, n. 39](#) (Disciplina della proroga degli organi amministrativi e delle nomine di competenza regionale. Abrogazione della [legge regionale 5 agosto 1992, n. 13](#)). La procedura di liquidazione dovrà essere definitivamente conclusa entro il 31 dicembre 2014.
5. Fino al passaggio di funzioni di cui al precedente comma 3, secondo quanto predisposto con il piano di trasferimento di cui al comma 6, lettera a) del presente articolo, il Commissario liquidatore nominato ai sensi del comma 4, oltre alle funzioni finalizzate alla liquidazione, esercita le attività aziendali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), c) e d), avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili.
6. Il commissario liquidatore dell'AFOR:
 - a) entro trenta giorni dalla nomina di cui al comma 4, predispone il piano di trasferimento, in favore dell'Azienda Calabria Verde, delle funzioni, delle risorse patrimoniali, strumentali e finanziarie e del personale ancora in forza alla data del 31.12.2013 che non è possibile collocare in quiescenza entro tale data, nel rispetto del regime contrattuale in essere alla data del 31 dicembre 2012. Tale trasferimento investe tutte le funzioni, le risorse ed il personale non strettamente necessari alla gestione liquidatoria dell'Afor ed ha la decorrenza di cui al comma 3 del presente articolo;
 - b) entro sessanta giorni dalla nomina di cui al comma 4, trasmette alla Giunta regionale, che lo approva previo parere obbligatorio della Commissione consiliare competente, un piano di liquidazione nel quale, anche sulla base di quanto previsto all'articolo 14, sono indicate le poste attive e quelle passive, nonché le modalità di estinzione di queste ultime, da effettuarsi anche previo accordo transattivo con i creditori su un piano di rientro pluriennale. Il piano deve prevedere che le risorse finanziarie disponibili e le poste attive siano destinate alla copertura delle poste passive ed al ripiano di ogni debito dell'Afor. Il piano deve prevedere, inoltre, che le poste ed i residui attivi, eventualmente ancora presenti dopo tale ripiano, siano acquisite dal bilancio della Regione Calabria.
7. In nessun caso, nel corso della gestione liquidatoria, i debiti pregressi dell'AFOR possono gravare sull'Azienda Calabria Verde.
8. Conclusa la liquidazione, il Commissario liquidatore dell'AFOR trasmette alla Giunta regionale un bilancio finale della liquidazione, la quale a sua volta lo trasmette alla Commissione consiliare competente per il preventivo parere obbligatorio. La Giunta regionale delibera sull'approvazione del bilancio finale della liquidazione, assumendo, altresì, le determinazioni eventualmente necessarie alla chiusura della stessa liquidazione.
9. L'approvazione del bilancio finale della liquidazione determina l'estinzione dell'AFOR e il trasferimento all'Azienda Calabria Verde delle risorse strumentali e finanziarie residue, nonché, del personale impiegato nella gestione liquidatoria, nel rispetto del regime contrattuale in essere alla data dell'entrata in vigore della presente legge.
10. Sono abrogati i commi 2, 6, 7, 7-bis, 7-ter, 8, 9, 10 dell'articolo 4 della [l.r. 9/2007](#), nonché tutte le disposizioni di legge regionale incompatibili con quelle della presente legge.

³¹ **L'art. 5, comma 21, l.r. 30 dicembre 2013, n. 56, sostituisce le parole "a decorrere dall'1 gennaio 2014" con le parole "a decorrere dall'1 aprile 2014".**

11. Tutte le disposizioni della [l.r. 20/1992](#), riguardanti l'AFOR e non incompatibili con quelle della presente legge, si applicano all'Azienda Calabria Verde. Tutte le disposizioni della [l.r. 4/1999](#) e s.m.i., riguardanti le funzioni già esercitate dalle sopresse Comunità Montane in materia di forestazione e di politiche della montagna, non incompatibili con quelle della presente legge, si applicano all'Azienda Calabria Verde.
12. Nell'ambito del trasferimento di cui al comma 2 dell'articolo 5 della [l.r. 9/2007](#), così come modificato dall'articolo 11, comma 12, della [legge regionale 20 dicembre 2012, n. 66](#) (Istituzione dell'Azienda regionale per lo sviluppo dell'agricoltura e disposizioni in materia di sviluppo dell'agricoltura), il Commissario liquidatore dell'Azienda per lo sviluppo ed i servizi in agricoltura (A.R.S.S.A.), posta in liquidazione ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della [l.r. 9/2007](#), nel trasferire all'Azienda Calabria Verde il personale preposto al Polo Soprassuoli Boschivi già facente parte del patrimonio dell'A.R.S.S.A. trasferisce, altresì, le risorse finanziarie alla remunerazione del personale in questione, compresi gli accantonati per gli oneri previdenziali.

Art. 14

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3, quantificati in euro 250.000,00 si provvede per l'anno in corso mediante riduzione della disponibilità esistente all'UPB 3.2.04.04 - capitolo 32040409 - dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2013, che viene ridotta del medesimo importo.
2. La disponibilità finanziaria di cui al comma 1 è utilizzata nell'esercizio in corso ponendo la competenza della spesa a carico dell'UPB 3.2.04.04 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2013. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'articolo 10 della [legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8](#).
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11, decorrenti dal 1° gennaio 2014, si provvede annualmente con le rispettive leggi regionali di approvazione del bilancio di previsione e leggi finanziarie di accompagnamento, nonché con le risorse derivanti dagli utili netti di gestione dell'Azienda Calabria Verde, per come previsto dal comma 4 dell'articolo 12.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 13, comma 1, lettera a), dell'articolo 5 comma 5, quantificati in euro 100.000,00 si provvede per l'anno in corso mediante riduzione della disponibilità esistente all'UPB 3.2.04.05 - capitolo 2233211 - dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2013, che viene ridotta del medesimo importo.
5. La disponibilità finanziaria di cui al comma precedente è utilizzata nell'esercizio in corso ponendo la competenza della spesa a carico dell'UPB 3.2.04.05 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2013. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'articolo 10 della [legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8](#).

Art. 15

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Legge regionale 19 ottobre 1992, n. 20
Forestazione, difesa del suolo e foreste regionali in Calabria.
(BUR n. 122 del 22 ottobre 1992)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle LL.RR. 22 settembre 1998, n. 10, 19 marzo 1999, n. 4, 24 maggio 1999, n. 14, 13 settembre 1999, n. 27, 28 agosto 2000, n. 14, 2 maggio 2001, n. 7, 26 giugno 2003, n. 8, 14 luglio 2003, n. 10, 11 maggio 2007, n. 9 e 23 dicembre 2011, n. 47)

(Con l'art. 4 della L.R. 11 maggio 2007, n. 9 l'AFOR è soppressa e posta in liquidazione. Le relative funzioni amministrative sono trasferite o delegate alle Province).

Art. 1
(Finalità)

1. La presente legge disciplina gli interventi in materia di forestazione e assicura la gestione delle foreste regionali al fine di:

- a) migliorare le funzioni produttive e sociali dei boschi esistenti;
- b) concorrere alla tutela dell'ambiente ed alla difesa idrogeologica del territorio;
- c) concorrere alla valorizzazione delle attività agro-silvo-pastorali e turistiche nelle aree interne collinari e montane;
- d) concorre al miglioramento delle condizioni di vita e di sicurezza delle popolazioni interessate.

2. La Regione persegue le finalità di cui alla presente legge nel quadro della programmazione regionale e degli indirizzi stabiliti in materia della legislazione nazionale e comunitaria, nel rispetto degli ambiti di competenza riconosciuti agli enti locali dalla legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 2
(Settori di intervento)

1. Per conseguire gli obiettivi di cui all'art. 1 sono individuati i seguenti settori di intervento:

- a) assetto idro-geologico del territorio al fine di ottenere la correzione dei corsi d'acqua e per conseguire la riduzione del trasporto solido e il rinsaldamento delle sponde; interventi a carattere integrativo e complementare per la sistemazione dei bacini;
- b) assetto forestale con opere di rimboschimento, di miglioramento dei boschi esistenti, di ricostituzione dei boschi degradati, di miglioramento delle aree pascolative, tutte finalizzate alla difesa del territorio ed all'incremento della produttività sia nei boschi del demanio pubblico (comunale, regionale e statale) sia in quelli dei privati, che per estensione e caratteristiche svolgono funzioni preminenti di difesa idrogeologica;
- c) opere infrastrutturali di limitata entità interconnesse agli interventi di cui ai punti a) e b), idonee a favorire lo sviluppo delle aree interne e rendere più redditizia la produzione forestale, anche ai fini energetici per l'utilizzo delle biomasse;

d) opere infrastrutturali intese a migliorare la sistemazione idraulico agraria dei bacini versanti mediante la costruzione di laghetti collinari e la sistemazione delle condotte di adduzione principali, al fine di razionalizzare i piccoli sistemi irrigui esistenti nelle aree interne.

Art. 3
(Inventario Regionale Forestale)

1. La Regione, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, provvederà alla elaborazione dell'inventario forestale.

Art. 4
(Linee programmi provinciali)

1. Le Province elaboreranno ed invieranno alla Regione entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge idonee linee direttrici programmatiche per la determinazione degli indirizzi generali per la difesa del suolo e l'assetto del territorio nelle more della predisposizione del piano territoriale di coordinamento.

2. Le direttrici programmatiche di cui al comma precedente individueranno in particolare le diverse destinazioni del territorio e le linee di intervento per la sistemazione idraulico-forestale ed il consolidamento del suolo.

3. Qualora le Province non abbiano adempiuto all'elaborazione di quanto al comma 1 del presente articolo nel termine previsto, vi provvederà la Giunta regionale entro i successivi sessanta giorni.

Art. 5
(Programma regionale forestazione)

1. Per la realizzazione degli interventi di cui ai precedenti art. 1 e 2 la Regione Calabria elabora il programma regionale per l'attività di forestazione e la gestione delle foreste regionali sulla base delle linee programmatiche di cui al precedente art. 4 ed in armonia al Piano forestale nazionale di cui alla legge 752/86.

2. Il programma di cui al comma 1 costituisce parte integrante dei Piani di bacino di cui alla legge 183/89 di cui recepisce le priorità ed eventuali peculiarità specifiche.

3. Il programma regionale per le attività, di forestazione e per la gestione delle foreste regionali è approvato dal Consiglio regionale.

4. Il programma di cui al comma 1 ha durata non superiore ai cinque anni, si aggiorna per scorrimento e si attua con piani annuali, attraverso progetti esecutivi.

Art. 6
(Piani annuali)

1. I piani annuali di attuazione, la cui esecuzione avverrà prioritariamente utilizzando gli operai idraulico-forestali di cui alla legge 442/84, sono elaborati dall'Azienda di cui all'art. 9 sulla

base del programma di cui all'art.5 e trasmessi alla Giunta regionale entro il 31 agosto di ogni anno.

2. La Giunta regionale, attuate le procedure di cui all'art. 38 della presente legge, provvederà all'approvazione dei Piani annuali entro 90 giorni successivi sentite le Province territorialmente interessate.

Art. 7 **(Esecuzione interventi)**

1. Gli interventi di cui all'art. 2 della presente legge, da effettuarsi prioritariamente con l'impiego degli operai idraulico-forestali di cui alla legge 442/84, sono eseguiti in economia col metodo dell'Amministrazione diretta:

a) dall'A.FO.R. - Azienda Forestale della Regione Calabria - su tutto il territorio appartenente al patrimonio indispensabile regionale;

b) dagli Enti di cui alla L.R. 10 marzo 1988, n. 5, quando gli interventi ricadono sul territorio di appartenenza dei comprensori di bonifica integrale;

c) dalle Comunità Montane nei territori di loro pertinenza e non compresi in quelli di cui alle precedenti lettere a) e b).

2. Gli interventi per i quali sia previsto il ricorso ad appalto, purché espressamente previsti nei programmi di cui all'art. 4, saranno affidati dalla Regione all'A.FO.R., agli Enti di cui alla legge regionale 10 marzo 1988, n. 5, alle Comunità Montane, tenendo conto della ripartizione territoriale di cui alle lettere a), b) e c) di cui al comma 1.

3. Ai fini delle espropriazioni e delle occupazioni dei terreni occorrenti, le opere di cui alle lett. a), b), c) e d) dell'art. 2 sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili, ai sensi della legislazione vigente. Per le occupazioni necessarie alle eventuali acquisizioni od espropriazioni si applicano le norme del R.D. 30/12/1923, n. 3267 e successive modificazioni, e del relativo regolamento approvato con R.D.16/05/1926 e successive modificazioni.¹

Art. 8 **(Impiego Corpo Forestale)**

1. La Regione può impiegare il Corpo Forestale dello Stato operante nel proprio territorio per l'espletamento delle funzioni trasferite o delegate dallo Stato in materia di forestazione, di prevenzione e lotta agli incendi boschivi, di conservazione dell'ambiente naturale e del suolo, secondo le modalità previste nell'apposita convenzione stipulata con il Ministro per l'Agricoltura e Foreste, rinnovabile periodicamente, per come nella stessa convenzione previsto.

Note

¹ Articolo prima integrato dall'art. 6 della L.R. 13 settembre 1999, n. 27 e successivamente così modificato dall'art. 6 ter, comma 1, della L.R. 2 maggio 2001, n. 7

Art. 9²
(Istituzione Azienda Forestale)

1. È istituita l'Azienda Forestale della Regione Calabria (AFOR). L'Azienda è munita di personalità giuridica ed ha sede nel capoluogo della Regione.

Art. 10
(Compiti dell'Azienda)

1. L'Azienda, nell'ambito delle direttive programmatiche del Consiglio regionale, fermo restando quanto previsto dall'art. 11, ha il compito di:

- a) elaborare i programmi annuali di cui all'art. 6, ed eseguire gli interventi di cui all'art. 7;*
- b) contribuire alla difesa del suolo e dalla valorizzazione del territorio sul quale ricadono i beni affidati alla sua gestione;*
- c) conservare e migliorare il patrimonio forestale della Regione;*
- d) promuovere e partecipare alle attività di ricerca e di sperimentazione nel campo delle foreste e del relativo ambiente, nonché della tecnologia del legno, attuate da Istituti o Enti specializzati.*

Art. 11
(I Beni dell'Azienda)

1. L'Azienda, in aggiunta a quanto previsto dall'art. 7, provvede all'amministrazione dei seguenti beni, ad essa affidati dalla Regione:

- a) foreste, terreni, fabbricati ed impianti esistenti nel territorio regionale, già facenti parte del demanio forestale dello Stato o compresi nel patrimonio dell'azienda di Stato per le foreste demaniali o comunque da essa amministrati e trasferiti alla Regione in attuazione dell'art. 11, della legge 16/05/1970, n. 281.*
- b) foreste e terreni suscettibili di coltura forestale che in qualsiasi modo perverranno alla Regione.*

2. Il patrimonio dell'Azienda è costituito esclusivamente da beni mobili, compresi quelli esistenti presso le foreste, i terreni, i fabbricati e gli impianti di cui alle lett. a) e b).

3. I boschi ed i terreni che a qualsiasi titolo perverranno all'Azienda entrano a far parte del patrimonio indisponibile della Regione.

² Vedi l'art. 4 della L.R. 11 maggio 2007, n. 9 con il quale l'AFOR è soppressa e posta in liquidazione. Le relative funzioni amministrative sono trasferite o delegate alle Province secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale.

Art. 12³
(Gestione parchi naturali)

Art. 13
(Organi dell'Azienda)

1. Sono organi dell'Azienda:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 14
(Presidente)

1. Il Presidente dell'Azienda viene eletto dal Consiglio regionale con la procedura prevista dall'art. 16 della L.R.14/12/1978, n. 28, ed è scelto tra esperti di chiara fama nel settore o discipline affini, docenti universitari, liberi professionisti, manager provenienti dal sistema produttivo pubblico o privato.

2. Ai fini della ineleggibilità ed incompatibilità del Presidente e dei consiglieri di amministrazione si applicano le norme vigenti per gli enti soggetti a controllo della Regione. In ogni caso non possono essere eletti Presidente e componenti del Consiglio di amministrazione:

- a) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione;
- b) coloro che sono sottoposti a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;
- c) coloro che siano stati sottoposti, anche con procedimento non definitivo, ad una misura di prevenzione (salvi gli effetti della riabilitazione prevista dall'art. 15 legge 327/88 e dall'art.14 legge 55/90);
- d) coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva, libertà vigilata o provvisoria.

3. Decadono dall'incarico coloro che dopo la nomina si dovessero trovare nelle condizioni di cui ai commi precedenti.

4. Il Consiglio regionale provvederà alla loro surroga entro 30 giorni.

5. Non può ricoprire le funzioni di Direttore o Vice Direttore ecc. coordinatore chi si trova nelle condizioni di cui sopra.

³ Articolo abrogato dall'art. 47, comma 1, della L.R. 14 luglio 2003, n. 10

6. *Il Presidente è il legale rappresentante dell'Azienda, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e ne attua le deliberazioni, compie gli altri atti necessari per la realizzazione delle finalità dell'Azienda e sopra intende alla sua gestione.*

Art. 15
(Consiglio di Amministrazione)

1. *Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da cinque membri di cui tre eletti dal Consiglio regionale, uno designato dall'unione regionale delle Bonifiche ed uno designato dalla Delegazione regionale dell'UNCCEM.⁴*

2. *Il Consiglio di Amministrazione è costituito con Decreto del Presidente della Regione. I suoi componenti durano in carica cinque anni. In caso di dimissioni o comunque di vacanza di posto, il membro che viene nominato in sostituzione, fatta salva la proporzione di cui al comma 1, dura in carica per il periodo di nomina del membro sostituito.*

3. *Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti i consiglieri regionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri delle Comunità Montane, i consiglieri dei comuni della Regione, degli Enti sub regionali, i titolari e gli amministratori di imprese private che risultino vincolate con l'Azienda per contratti di opere di somministrazione o di concessione.*

4. *I membri la cui carica sia divenuta incompatibile devono, entro trenta giorni dal verificarsi della condizione di incompatibilità, rinunciare alla nuova carica o funzione, senza necessità di diffida o invito da parte dell'Ente, pena la decadenza automatica.*

5. *Per i membri per i quali la condizione di incompatibilità sussista al momento della nomina, il termine di trenta giorni di cui al comma 4 decorre dalla notifica o comunicazione del decreto di nomina.*

6. *La decadenza è dichiarata con decreto del Presidente della Giunta regionale.*

7. *La Giunta regionale e l'Assessorato regionale alla Forestazione dispongono ispezioni per accertare il regolare funzionamento dell'Azienda. Il Consiglio di Amministrazione può essere sciolto per gravi violazioni di leggi statali o regionali o dei regolamenti dell'Azienda, con decreto del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione del Consiglio regionale. Il Consiglio di amministrazione può essere inoltre sciolto, sempre previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla Forestazione, in caso di persistente inattività o inefficienza. In caso di scioglimento del Consiglio di amministrazione, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa su proposta dell'Assessore alla Forestazione, nomina un Commissario straordinario e due sub-commissari, per un periodo non superiore a dodici mesi non prorogabili.⁵*

8. *I tre membri del Consiglio di Amministrazione di nomina del Consiglio regionale vengono eletti dal Consiglio regionale stesso con voto limitato a un nominativo.*

Art. 16
(Compiti del Consiglio di Amministrazione)

⁴ comma così modificato dall'art. 33 della L.R. 19 marzo 1999, n. 4

⁵ comma così sostituito dall'art. 7 quater della L.R. 24 maggio 1999, n. 14

1. Il consiglio di Amministrazione provvede a:

- a) adottare il programma regionale della forestazione e redigere i relativi piani annuali di attuazione a norma dell'art. 6;*
- b) approvare il bilancio preventivo e le variazioni che occorre apportare adesso nel corso dell'esercizio;*
- c) approvare il rendiconto generale previa relazione del collegio dei revisori;*
- d) proporre alla Regione l'acquisizione di boschi e terreni da rimboschire;*
- e) formulare alla Regione proposte in ordine alle concessioni, autorizzazioni, contratti e convenzioni che incidono sull'entità del patrimonio ad essa affidato o se vincolino la disponibilità per una durata superiore ad un anno ovvero costituiscono diritti reali a favore di terzi;*
- f) deliberare atti e contratti, necessari per le attività aziendali;*
- g) deliberare sull'accettazione di lasciti, donazioni e di ogni altro atto di liberalità*
- h) deliberare sulle liti attive e passive e sulle transazioni;*
- i) deliberare sull'organizzazione degli uffici mediante l'adozione del regolamento di cui all'art. 37;*
- l) formulare le richieste di comando del personale regionale;*
- m) deliberare su tutti gli altri affari che ad essa siano sottoposti dal Presidente.*

Art. 17

(Riunioni del Consiglio di Amministrazione)

1. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente.

2. Il Presidente ha l'obbligo di convocare il Consiglio almeno una volta al mese e quando ne facciano richiesta almeno 2 consiglieri.

3. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con intervento della maggioranza dei componenti e a maggioranza di voti.

4. Le deliberazioni di cui alle lettere a), b), c), g), e i) dell'articolo 16 sono adottate a maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Art. 18

(Provvedimenti di urgenza)

1. Nei casi di assoluta necessità ed urgenza, in deroga a quanto previsto dall'art. 16, il Presidente compie gli atti ed assume i provvedimenti che si rendono indispensabili per la tutela del patrimonio affidato all'Azienda.

2. Tali provvedimenti sono immediata mente esecutivi e dovranno essere sotto posti alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione.

3. In caso di mancata ratifica il Consiglio di Amministrazione adotta le deliberazioni necessarie per la disciplina dei rapporti giuridici sorti sulla base dei provvedimenti non ratificati.

Art. 19
(Revisori dei conti)

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri effettivi e di 2 supplenti, eletti dal Consiglio regionale di cui uno effettivo ed uno supplente eletti dalla minoranza.

2. I componenti del Collegio dei revisori debbono essere scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti.

3. Esso esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell'Azienda e redige una relazione annuale che viene allegata al rendiconto consuntivo, finanziario, patrimoniale ed economico.

4. Il collegio dei revisori è costituito con decreto del Presidente della Regione.

5. La carica dei revisori ha la stessa durata del Consiglio di Amministrazione.

6. Il Presidente del Collegio, scelto tra i membri effettivi, è nominato dal Presidente della Regione.

7. Il Collegio dei revisori dei conti esercita la funzione di vigilanza sulla gestione finanziaria dell'Azienda, riferendo annualmente su di essa alla Giunta regionale; redige relazioni sul bilancio di previsione, sul rendiconto generale e sui risultati di gestione.

Art. 20
(Vice Presidente dell'Azienda)

1. Il Consiglio di Amministrazione, nella sua prima seduta, elegge al proprio interno un Vice Presidente.

2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

Art. 21
(Indennità di carica)

1. Le indennità di carica del Presidente, del Vice Presidente e dei Consiglieri di amministrazione sono rapportate alle indennità fisse corrisposte ai Consiglieri regionali ai sensi dell'art. 1, lett. f) della legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3. ⁶

2. Il trattamento di trasferta e i rimborsi spese sono riconosciuti nella misura stabilita dalla contrattazione nazionale in vigore per l'area dirigenziale del comparto Regioni – Enti locali. ⁷

⁶ Comma interpretato dall'art. 1, comma 13, della L.R. n. 14/2000, e poi sostituito dalla L.R. 26 giugno 2003, n. 8, all'art. 2 ter, comma 2.

⁷ Comma così sostituito dall'art. 2 ter, comma 3, della L.R. 26 giugno 2003, n. 8.

3. Spetta, altresì, al Presidente, al Vice Presidente, ai consiglieri ed ai revisori dei conti, qualora non usino il mezzo dell'Azienda, un rimborso spese di viaggio dal luogo di residenza alla sede dell'Azienda, sommando andata e ritorno, in misura pari ad un quinto del prezzo di un litro di benzina super per ogni chilometro di distanza ovvero al costo del biglietto dei mezzi pubblici di linea.

Art. 22

(Direzione generale)

1. La Direzione generale dell'A.FO.R, il cui organico sarà definito dal Regolamento di cui al successivo art. 28, avrà al vertice un Direttore generale e due Vice Direttori generali, rispettivamente per il settore Forestazione e Difesa del suolo e per il settore Foreste Regionali.

2. Gli incarichi di Direttore generale e di Vice Direttore vengono conferiti dal Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta medesima.

3. Il Direttore generale ed i due Vice Direttori generali dovranno essere in possesso del diploma di Laurea in Scienze agrarie o forestali, o Ingegneria, o in Giurisprudenza o in Scienze economiche, e di poliennale esperienza professionale e professionalità specifica per aver svolto funzioni a livello apicale che rappresentano titolo preferenziale.

4. Gli incarichi di cui sopra possono essere conferiti a personale regionale, di Enti sub-regionali, o a personale impiegato dalla Regione, ai sensi del D.P.R.11/72 e 616/77, già in possesso della qualifica di secondo livello dirigenziale o equiparato.

5. Gli incarichi di Direttore generale, Vice Direttore generale, Responsabile di servizio o ufficio dell'A.f.o.r non sono cumulabili con altri incarichi, sia relativi a competenze statali che regionali, nonché di altri Enti subregionali.

6. Gli incarichi di Direttore generale e di Vice Direttore generale vengono conferiti per un quinquennio e sono rinnovabili.

7. Al Direttore generale compete, limitatamente al periodo di incarico, il trattamento economico di dirigente regionale di secondo livello comprensivo dell'indennità di funzione nella misura massima prevista dalla L.R. n. 6/91.

8. Ai Vice Direttori generali compete, limitatamente al periodo di incarico, il trattamento economico di dirigente regionale di secondo livello comprensivo dell'indennità di funzione nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione dell'A.f.o.r. nei limiti previsti dalla L.R. n. 6/91.

Art. 23

(Compiti della Direzione Generale dell'Azienda)

1. La Direzione Generale dell'Azienda dirige, sorveglia e coordina tutti i servizi dell'Azienda e ne risponde al Consiglio di Amministrazione e al Presidente; cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dei provvedimenti del Presidente; esegue gli atti inerenti alla gestione, che gli siano affidati dal Presidente o dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 24
(Personale dell'Azienda)

1. Fino a quando non sarà adottato il regolamento organico del personale, e in ogni caso per i primi tre anni a decorre dalla sua costituzione, l'Azienda, per i compiti ad essa assegnati dalla presente legge, impiega il seguente personale:

- a) personale regionale in servizio presso gli uffici regionali della forestazione;*
- b) personale regionale in assegnazione funzionale a termini dell'art. 10 della L.R. 22.11.1984, n. 34;*
- c) il personale di cui alla L.R. n. 25/88;*
- d) personale impiegato dai Consorzi di Bonifica integrale o dall'ESAC nel settore della forestazione all'entrata in vigore della presente legge;*
- e) personale dei Consorzi di Bonifica montana soppressi od in corso di soppressione ai sensi della L.R. n. 5/88;*
- f) personale statale, posto a disposizione della Regione sulla base della convenzione di cui all'art. 8.*
- g) personale di cui alla L.R. 5 maggio 1990, n. 34.⁸*

2. Per la gestione tecnica amministrativa, la consistenza numerica del personale sarà determinata con atto deliberativo della Giunta regionale.

Art. 25
(Personale di cantiere)

1. Il personale preposto all'esecuzione degli interventi di cui alla presente legge è quello degli operai idraulico forestali a tempo determinato e a tempo indeterminato di cui al D.L. 15.06.1984, n. 233, convertito nella legge 04.08.1984 n. 442, utilizzato dagli uffici regionali della forestazione, dai Consorzi di Bonifica e dall'ESAC per l'esecuzione degli interventi di settore.

2. Tutto il personale preposto all'esecuzione degli interventi di cui al comma 1 in coerenza con quanto previsto dal precedente art. 7, sarà gestito dall'A.fo.r. nonché dai Consorzi di Bonifica relativamente a quanto espressamente previsto dallo stesso art. 7.

3. I Consorzi di Bonifica, le Comunità Montane, i Comuni singoli o associati potranno utilizzare detto personale per l'esecuzione di interventi in amministrazione diretta che la presente legge loro affida, relativamente alle esigenze quantitative e alla durata degli stessi.

Art. 26
(Qualifiche ed incarichi personale di cantiere)

1. Il personale della forestazione, impiegato e di cantiere, di cui al decreto legge 15 giugno 1984, n. 23, convertito dalla legge 4 agosto 1984, n. 442, riveste le qualifiche e ricopre i livelli

⁸ comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 24 maggio 1999, n. 14

previsti dai contratti di lavoro vigenti (C.C.N.L. - Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e C.I.R - Contratto Integrativo Regionale). La relativa spesa grava sui capitoli di bilancio relativi agli interventi di forestazione, approvati dalla Regione, e non sulle spese generali riconosciute dalle leggi regionali vigenti agli Enti attuatori, di cui all'articolo 7 della legge regionale 19 ottobre 1992, n. 20. La norma si applica al personale in servizio presso gli Enti attuatori le attività di forestazione, alla data del 31 dicembre 2011, che abbia svolto la funzione impiegatizia presso lo stesso Ente nell'ultimo anno in maniera ininterrotta⁹.

2. Gli incarichi di capo squadra e capo operaio da conferirsi in base al contratto di lavoro agli operai a tempo indeterminato, qualificati e specializzati, a far tempo dall'approvazione della legge 442/84 e pienamente in regola con la normativa e la legislazione nazionale e regionale sulla trasparenza e la lotta alla criminalità comune e mafiosa, dovranno essere conferiti dall'Azienda forestale mediante atto deliberativo sulla base di valutazione complessiva che tenga conto delle comprovate capacità, dell'anzianità ed eventuale titolo di studio e previo parere favorevole della commissione paritetica di cui al contratto circoscrizionale.

Art. 27
(Anagrafe)

1. L'Azienda provvede annualmente a comunicare alla Regione gli elenchi anagrafici di tutto il personale utilizzato nei cantieri (operai a tempo determinato e tempo indeterminato) ai fini della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 28
(Articolazione aziendale e Regolamento A.fo.r)

1. Al fine della razionale esecuzione degli interventi e per la migliore gestione delle foreste regionali, l'A.fo.r si articola in servizi provinciali ed in uffici sub provinciali.

2. Ciascun servizio avrà competenza a livello provinciale e si articolerà in uffici.

3. In base al Regolamento dell'A.fo.r da emanarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge sarà individuato, altresì, presso ciascun servizio provinciale, specifico ufficio per la gestione delle foreste regionali.

Art. 29
(Produttività interventi)

1. Il lavoro forestale deve essere produttivo. La Regione adotterà, nella normativa di attuazione della presente legge, criteri per garantire agli operai la produttività del loro lavoro.

Art. 30
(Costituzione Aziende produttive)

1. La A.FO.R., per le finalità e nei limiti di cui al successivo art. 31, può costituire:

a) Aziende per la utilizzazione del legno di prima lavorazione;

⁹Comma così sostituito dall'art. 34, comma 1, della L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, che precedentemente così recitava: «Gli operai idraulico-forestali di cui all'art. 25 rivestono le qualifiche e ricoprono i livelli previsti dai contratti di lavoro vigenti (C.C.N.L. e contratto circoscrizionale).».

b) altre Aziende di trasformazione dei prodotti di bosco.

Art. 31
(Gestione Aziende)

1. Per la gestione delle Aziende di cui all'art. 30 deve essere adoperato lavoro forestale.

2. Le suddette Aziende costituite, potranno essere concesse per tre anni rinnovabili in gestione a cooperative di operai forestali di età compresa tra i 21 e i 40 anni a condizione che gli stessi siano esclusi dagli elenchi anagrafici di settore alla fine del primo triennio di concessione e che siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Art. 32
(Formazione Professionale)

1. Agli operai delle Aziende produttive sarà assicurata, durante i primi tre anni di concessione, la possibilità di partecipare a corsi di formazione professionale finalizzati alla specializzazione del lavoro nel loro settore.

Art. 33
(Controllo e vigilanza)

1. La vigilanza sulla gestione dell'Azienda è esercitata dalla Regione.

2. Le deliberazioni di cui alle lett. a), b), c) e i) dell'art. 16 sono soggette all'approvazione del Consiglio regionale quelle di cui alle lett. d), e), f), g), h), l), m) dello stesso art. 16 sono soggette al controllo di legittimità del Comitato regionale di controllo, secondo le modalità indicate nella L.R. sui controlli prevista dagli artt. 41 e 44 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 34
(Bilancio e rendiconto)

1. Il documento di programmazione annuale ed il bilancio di previsione dell'Azienda devono essere presentati alla Giunta regionale entro il 31 agosto dell'anno precedente a cui si riferiscono.

2. Il bilancio è allegato a quello della Regione ed è sottoposto contestualmente a quello all'approvazione del Consiglio regionale.

3. Il rendiconto generale deve essere presentato alla Giunta regionale entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce e da questa trasmesso al Consiglio regionale che lo esamina insieme con il rendiconto generale della Regione¹⁰.

4. In materia di bilancio e di contabilità l'Azienda è tenuta ad osservare la normativa prevista ai titoli III e IV della L.R. 22.05.1978, n. 5, in quanto applicabile.

Art. 35
(Entrate)

¹⁰ comma così modificato dall'art. 37 della L.R. 22 settembre 1998, n. 10.

1. *L'Amministrazione regionale, concorre nelle spese di impianto e di gestione dell'A.fo.r. erogando un contributo ordinario annuo a carico del proprio bilancio.*

2. *L'Azienda realizza i propri compiti e provvede alla gestione del personale mediante le seguenti entrate:*

a) aliquota spese generali sull'esecuzione degli interventi affidati alla A.fo.r. da erogarsi da parte della Regione Calabria nella misura fissa dell'11 per cento;

b) contributi ordinari della Regione;

c) contributi straordinari della Regione;

d) eventuali contributi dello Stato;

e) eventuali contributi degli Enti Locali;

f) introiti a qualunque titolo derivanti dalla gestione dell'Azienda;

g) proventi derivanti da lasciti, donazioni e ogni altro atto di liberalità

h) eventuali altre entrate o contributi.

3. *Gli eventuali utili netti di gestione risultanti dal conto economico di esercizio sono devoluti al bilancio della Regione.*

Art. 36
(Servizio di tesoreria)

1. Per la gestione del servizio di tesoreria, sono estesi all'Azienda, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella L.R. 20.08.1973, n. 10 e nel regolamento regionale di attuazione 26.06.1982, n. 1, nonché la convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria, negli stessi termini, alle stesse condizioni, vigente per la Regione Calabria.

Art. 37
(Regolamento pianta organica)

1. Entro un anno dalla costituzione degli organi della A.fo.r., il Consiglio di Amministrazione adotterà il regolamento funzionale dell'Azienda, il quale dovrà stabilire la pianta organica del personale della stessa, nonché i servizi e i compiti specifici delle strutture esecutive.

Art. 38
(Approvazione progetti)

1. I progetti, comunque affidati all'Azienda, sono soggetti alle norme di cui alla L.R. 10.11.1975, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Titolare delle funzioni di istruttoria tecnico- amministrativa, di approvazione dei progetti, di altra sorveglianza e di collaudo, in deroga a quanto previsto dall'art. 8 della L.R. n. 31/75, è la

Giunta regionale, che a tal fine si avvarrà delle strutture tecnico-amministrative in via di istituzione all'interno della costituenda Area funzionale 19 "Prevenzione rischi, forestazione, protezione civile", in base alle modifiche ed integrazioni alle LL.RR. nn.11/87 e 55/90.

3. Comunque la Giunta regionale è titolare delle funzioni di istruttoria tecnico-amministrativa, di approvazione dei progetti, di altra sorveglianza e di collaudo per tutti i progetti esecutivi del piano annuale, facente parte del programma regionale per le attività di forestazione e di gestione delle foreste regionali; per questo si avvarrà delle strutture tecnico-amministrative in via di istituzione all'interno della costituenda Area funzionale 19 "Prevenzione rischi - Forestazione - Protezione civile".

Art. 39

(Norma transitoria)

1. Il Consiglio regionale dovrà provvedere all'elezione degli organi dell'Azienda di cui all'art. 13 entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Qualora il Consiglio regionale non provveda all'elezione degli organi dell'Azienda entro il termine di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, provvederà alla nomina di un Commissario e di un Direttore provvisorio dell'Azienda, i quali resteranno in carica, rispettivamente, fino alla costituzione degli organi dell'A.fo.r. e fino alla nomina dei coordinatori a norma dell'art. 22.

3. Allo scopo di evitare soluzione di continuità degli interventi la Regione continua negli interventi fino a quando l'A.fo.r. non sarà operante.

Art. 40

(Norma finanziaria)

1. All'onere derivante dall'art. 5 della presente legge, valutato in L.500.000.000 per l'anno 1992, si fa fronte con il fondo di dotazione per la gestione delle foreste demaniali di cui al cap. 2132201 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio 1992.

2. Con successiva legge regionale si provvederà ad apportare le opportune variazioni al bilancio di previsione dell'Azienda Foreste Demaniali, approvato dall'art. 13 della L.R. 08.07.1992, n. 10 e gestito ai sensi dell'art. 11, secondo comma, della L.R. 17.08.1974, n. 10.

Legge regionale 25 giugno 2019, n. 29
Storicizzazione risorse del precariato storico.
 (BURC n. 70 del 26 giugno 2019)

(Testo coordinato con le modifiche e integrazioni di cui alle seguenti leggi regionali: 28 dicembre 2021, n. 42; 6 maggio 2022, n. 11)

Art. 1

(Superamento del precariato dei lavoratori di cui alla [l.r. 1/2014](#),
[l.r. 40/2013](#) e [l.r. 31/2016](#))

1. Al fine di favorire il superamento del precariato dei lavoratori di cui [leggi regionali 13 gennaio 2014, n. 1](#) (Indirizzi volti a favorire il superamento del precariato di cui al D.L. 31 agosto 2013, n. 101 convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125), [2 agosto 2013, n. 40](#) (Norme per l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità nel bacino regionale e non ancora utilizzati) e [8 novembre 2016, n. 31](#) (Norme per l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili, di pubblica utilità ed ex articolo 7 [D.lgs. n. 469/1997](#) nel bacino regionale calabrese), è confermata l'autorizzazione annuale di spesa di 40.375.402,64 euro, allocata alla Missione 15, Programma 03 (U15.03) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2019-2021.
 2. La Regione, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, sostiene gli enti locali interessati alla contrattualizzazione dei lavoratori di cui alle leggi regionali [40/2013](#) e [31/2016](#), erogando per ciascun lavoratore:
 - a) nel caso di assunzione a tempo indeterminato, il contributo fisso annuo del valore di 11.157,24 euro *nel limite massimo dell'autorizzazione annuale di spesa prevista dalla legge di bilancio*;¹
 - b) nel caso di assunzione a tempo determinato, per i primi due anni del rapporto il contributo fisso annuo del valore di 11.157,24 euro e, successivamente, qualora l'ente proceda all'assunzione a tempo indeterminato, il contributo fisso per un ulteriore anno di 11.157,24 euro;
 - c) nel caso di assunzione a tempo determinato, per il primo anno del rapporto il contributo fisso annuo del valore di 11.157,24 euro e, successivamente, qualora l'ente proceda all'assunzione a tempo indeterminato, il contributo fisso per due ulteriori anni di 11.157,24 euro.
 3. La Regione sostiene, altresì, la contrattualizzazione e la stabilizzazione dei lavoratori di cui all'articolo 2 della [legge regionale 13 giugno 2008, n. 15](#) (Provvedimento Generale di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2008 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8), nel limite massimo dell'autorizzazione annuale di spesa, allocata alla Missione 15, Programma 03 (U15.03) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2019-2021, approvato con [legge regionale 21 dicembre 2018, n. 49](#) (Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2019-2021).
- 3-bis. *Nell'ambito delle politiche volte alla eliminazione del precariato dei lavoratori di cui all'articolo 2 della l.r. 15/2008, allo stato utilizzati dagli enti locali, la Regione eroga un contributo fisso annuo dell'importo di 11.157,24 euro agli enti utilizzatori nel caso in cui provvedano, a partire dal 1° luglio 2022, alla stipula di contratti di lavoro a tempo indeterminato. Nelle more dell'espletamento delle procedure amministrative, la Regione può erogare il suddetto contributo nei limiti degli stanziamenti di bilancio.*
- 3-ter. *Per i lavoratori di cui all'articolo 2 della l.r. 15/2008 attualmente contrattualizzati a tempo determinato da Azienda Calabria Lavoro, la Regione riconosce un contributo fisso annuo dell'importo di 13.138,18 euro finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato. Azienda Calabria Lavoro procede all'assunzione di cui al periodo precedente e, nelle more*

¹ **L'art. 1, comma 1, lettera a), l.r. 28 dicembre 2021, n. 42, ha sostituito le parole "per i primi tre anni del rapporto" con le parole "fino al collocamento in quiescenza". L'art. 1, comma 1, l.r. 20 aprile 2022, n. 11, ha poi sostituito le parole "fino al collocamento in quiescenza" con le parole "nel limite massimo dell'autorizzazione annuale di spesa prevista dalla legge di bilancio".**

*nell'espletamento delle procedure amministrative, provvede alla proroga dei contratti in essere.*²

Art. 1-bis³

(Modalità attuative)

1. *Ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, il dipartimento competente è autorizzato ad adottare i provvedimenti necessari a garantire la prosecuzione delle attività prestate dai lavoratori interessati dalla presente legge.*

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o ulteriori oneri per il bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

² **Commi 3-bis e 3-ter aggiunti dall'art. 1, comma 1, lettera b), l.r. 28 dicembre 2021, n. 42 e successivamente così sostituiti dall'art. 2, comma 1, lettera b), l.r. 6 maggio 2022, n. 11. Precedentemente così recitavano:** "3-bis. Ai fini del comma 3, per ciascuno dei lavoratori di cui all'articolo 2 della legge regionale 13 giugno 2008, n. 15 (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2008), per i quali gli Enti locali utilizzatori provvedano alla stipula di contratti di lavoro a tempo indeterminato, la Regione eroga un contributo fisso annuo dell'importo di 11.157,24 euro, fino al loro collocamento in quiescenza. 3-ter. Sempre ai medesimi fini del comma 3, l'Azienda Calabria Lavoro è autorizzata a procedere alla stabilizzazione dei lavoratori di cui all'articolo 2 della l.r. n. 15/2008, attualmente contrattualizzati a tempo determinato, riconoscendo un contributo fisso annuo dell'importo di 13.138,18 euro, per ciascuno dei predetti lavoratori assunti a tempo indeterminato, fino al loro collocamento in quiescenza."

³ **Articolo aggiunto dall'art. 2, comma 1, l.r. 28 dicembre 2021, n. 42.**

Legge regionale 13 giugno 2008, n. 15

Provvedimento Generale di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2008 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8).

(BUR n. 12 del 16 giugno 2008, supplemento straordinario n. 1 del 21 giugno 2008)

(Testo coordinato con le modifiche ed integrazioni di cui alle LL.RR. 16 ottobre 2008, n. 37, 11 novembre 2008, n. 38, 12 dicembre 2008, n. 40, 31 dicembre 2008, n. 44, 12 giugno 2009, n. 19, 17 agosto 2009, nn. 26 e 29, 31 dicembre 2009, n. 58, 26 febbraio 2010, n. 8, 13 luglio 2010, n. 18, 11 agosto 2010, n. 22, 29 dicembre 2010, n. 34, 30 giugno 2011, n. 18, 7 ottobre 2011, n. 36, 23 dicembre 2011, n. 47, 28 giugno 2012, n. 28 e 15 novembre 2012, nn. 55 e 58, 20 dicembre 2012, n. 66, 27 dicembre 2012, nn. 67 e 69, 10 gennaio 2013, n. 1, 1 luglio 2014, n. 9 e 9 maggio 2017, n. 17)

(La Corte Costituzionale con sentenza n. 271/2011, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 44, comma 2)

(La Corte Costituzionale con sentenza n. 159/2013, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 16, comma 2)

(La Corte Costituzionale con sentenza n. 186/2016, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 50, comma 4)

TITOLO I

(Disposizioni di carattere finanziario)

Articolo 1

(Copertura finanziaria somme pignorate)

1. Al fine di garantire la copertura della spesa, diversa da quella inerente al servizio sanitario regionale - derivante da atti giudiziari di pignoramento per l'anno 2007, di cui ai residui attivi accertati nel capitolo 60000039 dell'entrata del bilancio relativo all'esercizio finanziario 2008 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 2008 la spesa di euro 6.700.000,00, con accantonamento nell'apposito fondo di riserva di cui all'UPB 8.2.01.04 (capitolo 82010415) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2008.

2. La Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio atto il prelevamento di somme dal fondo di riserva di cui al precedente comma e la loro iscrizione nei corrispondenti capitoli di bilancio, al fine di regolarizzare le relative obbligazioni dopo che l'Avvocatura regionale trasmetterà alla Ragioneria Generale i dati necessari per l'individuazione del beneficiario e della natura della spesa.

Articolo 2

(Interventi di sostegno al reddito)

1. La Giunta regionale, previo parere della Commissione permanente competente, in riferimento ad accordi istituzionali già intercorsi, è autorizzata all'attivazione di forme di sostegno al reddito, nonché di azioni di carattere formativo finalizzate al reimpiego, in favore di lavoratori ultracinquantenni espulsi da settori ed aziende in crisi¹.

¹ **Secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 1, l.r. 20 novembre 2013 n. 49 l'inciso "in favore di lavoratori ultracinquantenni espulsi da settori ed aziende in crisi" si interpreta nel senso che "lo stesso si riferisce non esclusivamente agli ultracinquantenni, bensì si riferisce ai lavoratori, prevalentemente ultracinquantenni, espulsi da settori ed aziende in crisi".**

2. La spesa per gli interventi da realizzare nell'esercizio 2008 in attuazione del precedente comma, è quantificata in euro 8.900.000,00, con allocazione all'UP 4.3.02.01 (capitolo 43020107) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2008.

Articolo 3

(Disposizioni finanziarie diverse)

1. Al fine di garantire la copertura finanziaria per gli anni a partire dal 2007 delle obbligazioni giuridicamente vincolanti assunte nei confronti dei comuni compresi nel programma urbano dei parcheggi di cui alla deliberazione della Giunta regionale 31 luglio 1995, n. 4498, predisposto ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 marzo 1989, n. 122, è autorizzata la spesa annua, fino alla estinzione delle stesse, di euro 1.732.028,17, con allocazione all'UPB 3.2.02.04 (capitolo 32020409) della spesa del bilancio 2008.

2. Per far fronte alle obbligazioni giuridicamente vincolanti assunte con precedenti deliberazioni della Giunta regionale n. 3731 del 29 dicembre 1999 e n. 154 del 20 marzo 2000 nei confronti del Comune di Fiumefreddo Bruzio, la Giunta regionale è autorizzata a concedere allo stesso Comune un contributo costante di durata ventennale di euro 40.000,00 finalizzato alla contrazione di un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti per la realizzazione di opere infrastrutturali connesse all'approdo turistico, con allocazione all'UPB 3.2.03.01 (capitolo 320301 57) della spesa del bilancio 2008.

3. Al fine di procedere alla restituzione al Ministero dell'Economia e delle Finanze di somme non utilizzate dalla Comunità Montana Versante Ionico Meridionale nell'ambito degli interventi di cui alla legge n. 482 del 15 dicembre 1999, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2008, la spesa di euro 20.888,00, con allocazione all'UPB 5.2.01.02 (capitolo 52010257) della spesa del bilancio 2008.

4. Per il finanziamento della quota parte a carico del bilancio regionale del Piano Triennale di edilizia scolastica 2007-2009 - approvato con deliberazioni della Giunta regionale n. 797 del 10 settembre 2007 e n. 736 del 9 novembre 2007 ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23 - è autorizzata per il triennio 2007-2009 la spesa complessiva di euro 17.606.187,00, con allocazione all'UPB 4.2.01.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2008. Alla copertura finanziaria della quota relativa al biennio 2007-2008, pari ad euro 10.537.615,00, si provvede con le risorse allocate all'UPB 3.2.02.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2008.

5. La quota a carico del bilancio regionale destinata al cofinanziamento degli investimenti nel settore sanitario attuati ai sensi dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 è determinata in euro 5.000.000,00 ed allocata all'UPB 6.1.06.01 (capitolo 61060120) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2008.

6. Per far fronte alla copertura finanziaria di obbligazioni giuridicamente vincolanti assunte negli esercizi precedenti a seguito del ricorso da parte degli organi di direzione politica a forme di collaborazione professionale, ai sensi della legge regionale 8 giugno 1996, n. 13, è autorizzata la spesa di euro 400.000,00, allocata all'UPB 1.1.01.02 (capitolo 11010212) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2008.

7. Al fine di garantire la copertura finanziaria delle attività aggiuntive rispetto ai programmi approvati e svolti dalle Associazioni di prodotto per il piano qualità latte e carni 2005-2006, e dalle Associazioni allevatori per il Piano SATA aggiuntive rispetto ai programmi approvati, già espletate, rendicontate e non liquidate per insufficienza di fondi, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2008 la spesa di euro 547.037,12, con allocazione all'UPB 2.2.04.02 (capitolo 22040212) dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo.

8. La copertura finanziaria del contributo di euro 3.000.000,00 concesso per l'esercizio finanziario 2008 all'Associazione regionale allevatori ai sensi dell'articolo 35, comma 14, della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9, allocato all'UPB 2.2.04.02, è garantita dalle risorse

allocate all'UPB 2.2.04.08 (capitolo 5125201) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2008.

9. Al fine di garantire il completamento dei lavori di prolungamento del pontile "Aeroporto dello Stretto", già finanziato ai sensi dell'articolo 3, commi 7 e 8, della legge regionale 2.5.2001, n. 7, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2008 la spesa di euro 619.748,28, con allocazione all'UPB 2.3.01.04 (capitolo 2301 0404) dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo.

10. Per la predisposizione del piano di gestione integrata delle zone costiere di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 572 del 8 agosto 2006, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2008 la spesa di euro 50.000,00, con allocazione all'UPB 3.2.02.03 (capitolo 32020316) dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo.

11. Per garantire la gestione dei servizi di interesse della Regione offerti dalla Fondazione Terina onlus, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2008 la spesa di euro 300.000,00, con allocazione all'UPB 2.2.04.03 (capitolo 22040316) dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo. La Giunta regionale concede il suddetto finanziamento previo parere della competente commissione consiliare, sulla base di un piano di attività che tenga conto delle finalità istituzionali della fondazione stessa.

12. A valere sulle risorse allocate all'UPB 1.2.04.02 (capitolo 1004102) dello stato di previsione della spesa, l'importo di euro 100.000,00 è destinato alla delegazione di Roma per l'attuazione di iniziative istituzionali a favore della cultura del dialogo, della cooperazione, della pace e della difesa dei diritti umani.

13. Al fine di contribuire alla corresponsione degli emolumenti al personale in servizio all'Ente Autonomo Fiere di Cosenza e per l'attuazione dell'articolo 28, comma 4, della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2008 la spesa di euro 300.000,00 allocata all'UPB 2.2.03.02 (capitolo 22030206) dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo.

14. La Giunta regionale, a seguito di una ricognizione e verifica effettuata dal competente Dipartimento "Attività produttive", può concedere agli Enti Fiera della Calabria un contributo una *tantum* a ripiano del disavanzo accertato in sede di approvazione dell'ultimo bilancio approvato, derivato dallo svolgimento delle attività statutarie.

15. La Giunta regionale è autorizzata a concedere all'Ente Fiera di Lamezia Terme un contributo una *tantum* per lo svolgimento di attività statutarie per un importo complessivamente determinato in euro 60.000,00 ed allocato all'UPB 2.2.03.02 (capitolo 22030204) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2008.

16. Al fine di garantire la copertura finanziaria di una parte delle richieste relative ad annualità precedenti giacenti presso il Dipartimento Lavori Pubblici per interventi finalizzati al superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati ai sensi della legge regionale 9 gennaio 1989, n. 13, come modificata dall'articolo 9 della legge regionale 26 giugno 2003, n. 8, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2008 la spesa di euro 500.000,00 con allocazione all'UPB 3.2.02.04 dello stato di previsione della spesa del bilancio stesso. Alla copertura dei relativi oneri si provvede con le risorse allocate all'UPB 3.2.02.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2008.

17. Al fine di sostenere le iniziative relative al centenario del terremoto e maremoto del 1908 in Calabria, da realizzarsi nel corso dell'anno, la Giunta regionale è autorizzata a definire un progetto strategico integrato. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, si fa fronte a valere sulle risorse allocate all'UPB 1.2.04.02 (capitolo 1004102) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2008.

18. Al fine di far acquisire al patrimonio comunale l'immobile di grande pregio storico ed artistico di proprietà degli eredi Cefaly, la Giunta regionale è autorizzata a concedere al

Comune di Cortale un contributo pari ad euro 400.000,00 per l'acquisto di Palazzo Cefaly onde procedere con immediatezza ai necessari interventi di restauro e conservazione, con allocazione all'UPB 3.2.03.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2008.

19. Il piano di cui all'articolo 6, comma 3, della legge regionale 21 agosto 2006, n. 7, è approvato in via straordinaria con provvedimento unico da parte del Direttore Generale del Dipartimento Lavori Pubblici entro *il 15 novembre 2008*². Scaduto tale termine si applica la procedura prevista dalla norma vigente.

20. All'articolo 2 della legge regionale 20 giugno 2007, n. 13 è aggiunto il seguente comma: "3. In fase di prima applicazione della presente legge, la predetta somma di euro 100.000,00 è destinata alla quota di partecipazione della Regione Calabria al capitale sociale della Fondazione".

21. La Giunta regionale è autorizzata a concedere per l'esercizio finanziario 2008 un contributo di euro 250.000,00 alla "Officine Meccaniche Bus S.r.l.", società al servizio dell'azienda operante nel settore del trasporto pubblico locale, al fine di fronteggiare il danno conseguente all'incendio doloso, di chiaro stampo mafioso, avvenuto nel territorio del Comune di San Donato di Ninea, che ha distrutto, oltre al parco autobus, impianti ed officine di manutenzione. La copertura finanziaria è garantita con le risorse allocate all'UPB 7.2.01 .02 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2008.

22. Al fine di completare le opere di consolidamento, viabilità ed arredo urbano dell'area circostante il Castello Ducale del Comune di Corigliano Calabro, la Giunta regionale è autorizzata a concedere allo stesso Comune un contributo costante poliennale decorrente dall'esercizio finanziario 2009 di euro 250.000,00 finalizzato alla contrazione di un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti o con altri istituti di credito abilitati, della durata massima di 15 anni, allocato all'UPB 3.2.03.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2009 e successivi.

23. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Vibo Valentia un contributo straordinario di euro 50.000,00 per la realizzazione della redazione del Piano Regolatore del Porto di Vibo Marina, a valere sulle risorse allocate all'UPB 3.2.02.03 (capitolo 2311101) della spesa di bilancio 2008, che sono incrementate dello stesso importo.

24. A valere sulle risorse finanziarie relative all'attuazione dell'Accordo di programma "Beni ed attività culturali per il territorio della regione Calabria", le somme di euro 40.000,00 e di euro 150.000,00 sono destinate rispettivamente al Comune di Verbicaro per la realizzazione di lavori di ristrutturazione e di restauro degli affreschi della Chiesa della Madonna della Neve ed al Comune di San Lorenzo per interventi di ristrutturazione della Casa del Santo Gaetano Catanoso e della strada di accesso alla stessa.

25. Al fine di sostenere la realizzazione del progetto di ricerca, studio e diffusione degli indicatori microeconomici e sull'andamento dei prezzi per accrescere la competitività del sistema delle piccole e medie imprese calabresi, la Giunta regionale è autorizzata a concedere alla Confesercenti regionale della Calabria un contributo di euro 60.000,00, con allocazione all'UPB 2.2.03.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2008.

26. La Regione Calabria riconosce la validità delle attività sociali svolte dall'Associazione Dipendenti Ente Regione (A.D.E.R.) a favore del personale regionale e ne favorisce e promuove lo svolgimento attraverso la stipula di apposita convenzione che preveda forme di collaborazione e di sostegno anche attraverso l'attribuzione di risorse finanziarie ed umane. Per l'esercizio delle attività istituzionali della Associazione, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare per l'anno 2008 un contributo di euro 15.000,00 allocato all'UPB 1.2.01.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2008.

27. Alla ripartizione tra i consiglieri e le consigliere provinciali e regionali di parità delle somme dello stanziamento di bilancio previsto dall'articolo 12, comma 3, della legge regionale 21

² **Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, l.r. 16 ottobre 2008, n. 37, che sostituisce le parole "30 giorni dalla approvazione della seguente legge" con le parole "il 15 novembre 2008".**

agosto 2006, n. 7, provvede, in quote eguali, il Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza della Giunta regionale della Calabria.³

28. Al fine di assicurare la piena funzionalità degli impianti di depurazione dei comuni costieri, in vista della imminente stagione balneare, la Giunta regionale è autorizzata a concedere alle Province, in base a specifiche urgenze e necessità, da certificare a cura e responsabilità delle Province stesse, anticipazioni nel limite complessivo di euro 5.000.000,00 - allocati all'UPB 3.2.05.01 (capitolo 32050133) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2008 - per la realizzazione dei necessari interventi di messa in efficienza degli impianti medesimi. Alla relativa copertura si fa fronte con le risorse allocate nella stessa UPB al capitolo 32050124 della spesa.

29. Al fine di sostenere la manifestazione d'interesse regionale denominata "Tarantella Power", la Giunta regionale è autorizzata a concedere per l'anno 2008 un contributo di euro 100.000,00 al Comune di Caulonia, a valere sulle risorse allocate all'UPB 1.2.04.02 (capitolo 1004102) dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2008.

30. Al fine di sostenere la manifestazione di interesse regionale del "Carnevale di Castrovillari" in occasione del cinquantennale, la Giunta regionale è autorizzata a concedere per l'anno 2008 un contributo di euro 80.000,00 al Comune di Castrovillari, a valere sulle risorse allocate all'UPB 1.2.04.02 (capitolo 1004102) dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2008.

31. A valere sulle risorse allocate all'UPB 5.2.02.01 (capitolo 52020111), l'importo di euro 60.000,00 è destinato, per 30.000,00 euro ciascuno, alla Società sportiva "Felice Gimondi" ed alla Società sportiva "Sporting Club 1917" di Reggio Calabria per contribuire alle spese sostenute per l'organizzazione rispettivamente del Giro Ciclistico della Provincia di Cosenza e per quello della Provincia di Reggio Calabria.

32. Al fine di diffondere tra i giovani il senso della sicurezza stradale, della solidarietà e dell'ecologia attraverso lo sport, la Giunta Regionale è autorizzata a concedere all'Associazione "Arcobaleno VM 2005" onlus con sede in Reggio Calabria un contributo di euro 100.000,00 a valere sulle risorse allocate all'UPB 5.2.02.01 (capitolo 52020111), che sono contestualmente incrementate per lo stesso importo, per l'organizzazione della manifestazione "Arcobaleno Motor Show 2008".

33. La Regione Calabria istituisce il "Fondo integrativo regionale di solidarietà alle vittime di fenomeni estorsivi e di usura". Per l'esercizio 2008 la dotazione del fondo è determinata in euro 400.000,00 con allocazione all'UPB 7.2.01.02 dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio. Alla relativa copertura si provvede con la contestuale riduzione dello stanziamento di cui all'UPB 8.1.01.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2008. Il Consiglio regionale si impegna ad approvare, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge apposito provvedimento di legge per l'accesso al Fondo.

Articolo 4

(Riallocazione di somme non impegnate negli esercizi precedenti)

1. La somma di euro 90.000,00 - destinata ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 17 agosto 2005, n. 13 al funzionamento del Polo didattico universitario di Vibo Valentia - non utilizzata nel corso dell'esercizio finanziario 2008, è riprodotta nel bilancio di competenza 2008, con allocazione all'UPB 4.2.02.03 (capitolo 42020311) dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio.

2. La somma di euro 100.000,00 - destinata ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge regionale 11 gennaio 2006, n. 1 all'Istituto per la Dieta Mediterranea e Nutrigenomica di

³**Comma sostituito dall'art. 45, comma 8, l.r. 29 dicembre 2010, n. 34; il testo precedente era così formulato:** "27. La Regione contribuisce al sostegno delle attività poste in essere dall'Ufficio del Consigliere regionale di parità di cui all' articolo 9 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, prevedendo nei bilanci apposito stanziamento, compatibilmente con le risorse disponibili. ".

Reggio Calabria - non utilizzata nel corso dello stesso esercizio finanziario, è riprodotta nel bilancio di competenza 2007, con allocazione all'UPB 6.1.01.04 (capitolo 61010409) dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio.

3. La somma di euro 181.994,49 - destinata ai sensi della legge regionale 17 aprile 1990, n. 24 ai corpi di polizia municipale - non utilizzata nel corso dell'esercizio finanziario 2006, è riprodotta nel bilancio di competenza 2008, con allocazione all'UPB 7.2.01.01 (capitolo 2312101) dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio.

4. La somma di euro 54.000,00 - destinata ai sensi della legge regionale 2 maggio 2001, n. 14 alla Fondazione Rubettino, con sede in Cosenza - non utilizzata nel corso dell'esercizio finanziario 2007, è riprodotta nel bilancio di competenza 2008, con allocazione all'UPB 5.2.01.02 (capitolo 3132170) dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio.

5. La somma di euro 125.000,00 - destinata ai sensi dell'articolo 12, commi 11 e 12, della legge regionale 26 giugno 2003, n. 8 al finanziamento delle attività della Società consortile a responsabilità limitata CERERE - non utilizzata nel corso dell'esercizio finanziario 2007, è riprodotta nel bilancio di competenza 2008, con allocazione all'UPB 5.2.01.01 (capitolo 52010110) dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio.

6. La somma di euro 103.291,37 - destinata ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge regionale 22 maggio 2002, n. 23 al Comune di Catanzaro *per il restauro della Chiesa di San Giovanni Battista*⁴ - non utilizzata nel corso dell'esercizio finanziario 2005, è riprodotta nel bilancio di competenza 2008, con allocazione all'UPB 3.2.03.01 (capitolo 32030123) dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio.

7. La somma di euro 45.000,00 - destinata ai sensi dell'articolo 4, comma 6, della legge regionale 11 agosto 2004, n. 18 al Comune di Santa Severina per il sostegno alle attività didattico-culturali della Libera Accademia delle Lingue Europee ed Orientali (L.A.L.E.O.) - non utilizzata nel corso dell'esercizio finanziario 2007, è riprodotta nel bilancio di competenza 2008, con allocazione all'UPB 5.2.01.02 (capitolo 52010246) dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio.

8. La somma di euro 100.000,00 - destinata al finanziamento della legge regionale 20 novembre 2006, n. 11 - non utilizzata nel corso dell'esercizio finanziario 2007, è riprodotta nel bilancio di competenza 2008, con allocazione all'UPB 6.1.01.04 (capitolo 61010410) dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio.

9. La somma di euro 80.000,00 - destinata ai sensi della legge regionale 29 novembre 1996, n. 35 al funzionamento dell'autorità di bacino regionale e per le attività di ricerca, elaborazione e studio connesse alla formulazione dei piani di bacino - non utilizzata nel corso dell'esercizio finanziario 2007, è riprodotta nel bilancio di competenza 2008, con allocazione all'UPB 3.2.04.03 (capitolo 2112104) dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio.

10. La somma di euro 100.000,00 - destinata ai sensi della legge regionale 20 giugno 2007, n. 13 alla Fondazione Angelo Frammartino *onlus* - non utilizzata nel corso dell'esercizio finanziario 2007, è riprodotta nel bilancio di competenza 2008, con allocazione all'UPB 5.2.01.02 (capitolo 52010255) dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio.

11. La somma di euro 400.000,00 - destinata ai sensi dell'articolo 35, commi 2 e 3, della legge regionale 2 maggio 2001, n. 7 alla promozione del sistema aeroportuale regionale - non utilizzata nel corso dell'esercizio finanziario 2007, è riprodotta nel bilancio di competenza 2008, con allocazione all'UPB 2.3.01.06 (capitolo 6133205) dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio.

12. A valere sulle risorse di cui alla legge regionale 29 marzo 1999, n. 8, inerente alle provvidenze in favore di soggetti affetti da particolari patologie - allocate all'UPB 6.1.02.01

⁴ **L'art. 5 comma 3, l.r. 12 dicembre 2008, n. 40** **sostituisce le parole** "per i lavori di consolidamento del complesso monumentale S. Giovanni e via Carlo V°" **con le parole** "per il restauro della Chiesa di San Giovanni Battista".

(capitolo 4341105) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2008 - l'importo di euro 1.207.406,88 è destinato alla copertura finanziaria delle richieste giacenti presso il Dipartimento sanità relative ad annualità precedenti.

13. La somma di euro 340.861,55 rinveniente dalle economie di cui all'articolo 1, comma 8, della legge regionale del 5 ottobre 2007, n. 22 relativa alla copertura finanziaria di progetti a sostegno dell'occupazione è riprodotta nel bilancio di competenza 2008 con allocazione all'UPB 3.2.04.05 (capitolo 2323201) dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio al fine di finanziare il progetto di pari importo, finalizzato al sostegno dell'occupazione, presentato dal Comune di Plataci.

14. La somma di euro 10.000,00 - destinata ai sensi dell'articolo 34, comma 5, della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9, al Centro Calabrese di Studi filosofici *onlus* di Reggio Calabria - non utilizzata nel corso dell'esercizio finanziario 2007, è riprodotta nel bilancio di competenza 2008, con allocazione all'UPB 5.2.01.02 (capitolo 52010254) dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio.

Articolo 5

(Interventi a sostegno delle situazioni di povertà)

1. Al fine di contrastare il problema del disagio economico delle famiglie e dei soggetti in stato di povertà, nonché per favorire l'inclusione sociale delle famiglie e dei soggetti a rischio povertà, la Giunta regionale definisce ed approva un piano di interventi volto a sostenere ed a favorire:

- a) le famiglie incapienti ed indigenti;
- b) le giovani famiglie con lavoro precario;
- c) le famiglie con anziani o disabili a carico in particolare stato di disagio socioeconomico;
- d) la qualità abitativa delle famiglie;
- e) l'inclusione sociale dei soggetti a rischio.

2. Possono beneficiare degli interventi di cui ai seguenti commi 4, 5 e 6 le famiglie con reddito equivalente, inferiore ai 2/3 della soglia di povertà, le famiglie con reddito equivalente compreso fra i 2/3 ed i 4/3 della soglia di povertà ed i disoccupati di lunga durata all'interno di nuclei familiari.

3. Per definire la soglia di povertà in base al nucleo familiare, secondo i criteri dell'ISTAT, si utilizzerà l'indicatore di situazione economica equivalente ISEE, riportato nella seguente tabella, così come prevede il decreto legislativo 31 marzo 1988, n. 109 e modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130:

Nucleo familiare	Coefficiente	Soglia di povertà Istat mese /2006
1 unità	0.60	582,20
2 unità	1.00	970,34
3 unità	1.33	1.290,55
4 unità	1.63	1.581,65
5 unità	1.90	1.843,65
6 unità	2.16	2.095,93
7 unità ed oltre	2.40	2.328,82
	Soglia ISEE	13.500

4. Gli interventi previsti a favore delle famiglie o dei soggetti con ISEE inferiore ai 2/3 della soglia ISEE sono: ticket per acquisti beni primari infanzia - *voucher* formativi - buoni casa - microcredito e mutui agevolati - misure per l'inserimento lavorativo.

5. Gli interventi previsti a favore delle famiglie o dei soggetti con ISEE compreso fra i 2/3 ed i 4/3 della soglia ISEE sono: *voucher* formativi - agevolazioni attività di cura - buoni casa - microcredito e mutui agevolati - misure per l'inserimento lavorativo.

6. Gli interventi previsti a favore dei disoccupati di lunga durata all'interno di nuclei familiari sono: microcredito e misure per l'inserimento lavorativo.

7. *L'attuazione degli interventi di cui ai commi precedenti è demandata alle Amministrazioni Provinciali ed al competente Dipartimento per le materie di competenza della Regione.*⁵

8. La spesa per gli interventi di cui ai commi precedenti, da realizzare per il triennio 2008-2010 è quantificata, sulla base dei dati forniti dai principali istituti statistici e di ricerca, in euro 120.000.000,00, di cui euro 40.000.000,00 per l'anno 2008.

9. La Regione provvede, nei confronti delle Province e dei Comuni, ad esercitare, come previsto dagli articoli 4, comma 3 e articolo 8, comma 1, della legge 8 novembre 2000, n. 328, funzioni di programmazione, coordinamento e indirizzo degli interventi previsti, nonché al cofinanziamento degli stessi secondo il seguente schema di riparto:

Fonte di finanziamento	%	Annualità 2008	Annualità 2009	Annualità 2010
REGIONE CALABRIA: risorse proprie	5%	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
REGIONE CALABRIA: risorse comunitarie	60%	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00
REGIONE CALABRIA: risorse trasferite (Legge 328/2000)	20%	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
EE.LL. (Compartecipazione Province e Comuni)	15%	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
Totale	100%	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00

10. L'importo inerente alle risorse proprie ed a quelle comunitarie è ripartito tra i cinque territori provinciali sulla base dei coefficienti percentuali definiti dal protocollo d'intesa tra Province e Regione in sede di attuazione della legge regionale 12 agosto 2002, n. 34.

11. Al fine di favorire ulteriori interventi a sostegno delle situazioni di povertà, la Giunta regionale è autorizzata a concedere al Banco Alimentare della Calabria - onlus un contributo di euro 150.000,00 annuali, per gli anni 2008, 2009 e 2010, per le spese di gestione e di funzionamento, con allocazione All'UPB 6.2.01.05 (capitolo 62010522) dello stato di previsione della spesa.

12. *L'indicatore di situazione economica equivalente di cui al comma 3 è aggiornato in modo dinamico dal Dipartimento Politiche Sociali sulla base dell'aggiornamento annuale ISTAT della soglia di povertà.*⁶

⁵ **Comma così sostituito dall'art. 9, comma 11, l.r. 12 dicembre 2008, n. 40; il testo precedente era così formulato:** "7. *L'attuazione degli interventi di cui ai commi precedenti è demandata alle Amministrazioni provinciali.*"

⁶ **Comma aggiunto dall'art. 5, comma 9, l.r. 12 dicembre 2008, n. 40.**

Articolo 6*(Finanziamento dei Programmi Operativi Regionali 2007 - 2013)*

1. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del Programma Operativo Regionale Calabria FESR 2007-2013 - approvato con decisione n. C (2007) 6322 del 7.12.2007 - ammontanti a complessivi euro 2.998.240.051,64 per tutto il periodo 2007-2013 - di cui euro 814.664.249,10 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 2008 - si fa fronte con le risorse provenienti dai seguenti canali di finanziamento:

a) quanto ad euro 1.499.120.026,00 - di cui euro 407.332.124,00 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 2008 - con risorse derivanti dal FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale), iscritte all'UPB 4.6.10 dell'entrata ed alle corrispondenti UPB della spesa dei bilanci di previsione annuale 2008 e pluriennale 2008-2010 e successivi della Regione, in base al Piano Finanziario per assi prioritari e settori di intervento approvato con deliberazione della Giunta regionale;

b) quanto ad euro 1.174.384.016,00 - di cui euro 319.096.756,00 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 2008 - con risorse derivanti dal Fondo di rotazione previsto dall'articolo 5 della legge 16.4.1987, n. 183, iscritte all'UPB 4.4.39 dell'entrata ed alle corrispondenti UPB della spesa dei bilanci di previsione annuale 2008 e pluriennale 2008 - 2010 e successivi della Regione, in base al Piano Finanziario per assi prioritari e settori di intervento approvato con deliberazione della Giunta regionale;

c) *(soppressa)*; ⁷

d) quanto ad euro 11.650.000,00⁸ a valere sulle risorse allocate all'UPB 2.2.02.02 (capitolo 6125201) della spesa dei bilanci di previsione annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 e successivi della Regione, relative al fondo unico per le imprese trasferito alla Regione ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

e) quanto ad euro 306.591.289,45⁹ - di cui euro 67.773.587,05 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 2008 - con risorse proprie regionali derivanti dal ricorso all'indebitamento attuato ai sensi degli articoli 26 e 27 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, iscritte alle pertinenti UPB della spesa dei bilanci di previsione annuale 2008 e pluriennale 2008-2010 e successivi della Regione, in base al Piano Finanziario per assi prioritari e settori di intervento approvato con deliberazione della Giunta regionale;

f) quanto ad euro 6.494.720,19 - di cui euro 1.764.707,35 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 2008 - con risorse proprie regionali iscritte alle pertinenti UPB della spesa dei bilanci di previsione annuale 2008 e pluriennale 2008-2010 e successivi della Regione, in base al Piano Finanziario per assi prioritari e settori di intervento approvato con deliberazione della Giunta regionale.

2. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del Programma Operativo Regionale Calabria FSE 2007-2013 - approvato con decisione n. C (2007) 6711 del 17.12.2007 - ammontanti a complessivi euro 860.498.748,00 per tutto il periodo 2007-2013 - di cui euro 233.797.509,82 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 2008, si fa fronte con le risorse provenienti dai seguenti canali di finanziamento:

a) quanto ad euro 430.249.374,14 - di cui euro 116.898.754,52 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 2008 - con risorse derivanti dal FSE (Fondo Sociale Europeo), iscritte all'UPB 2.3.11 dell'entrata ed alle corrispondenti UPB della spesa dei bilanci di previsione

⁷**Lettera soppressa dall'art. 28, comma 1, lettera A), n. 1), l.r. 27 dicembre 2012, n. 69; il testo originario era così formulato** "c) quanto ad euro 18.697.074,70 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 2008 - a valere sulle risorse allocate all'UPB 2.4.01.06 della spesa del bilancio di previsione annuale 2008, relative all'Accordo di Programma Quadro "Sviluppo Locale";

⁸**L'art. 28, comma 2, l.r. 27 dicembre 2012, n. 69 sostituisce l'importo di "euro 50.114.485,75" con l'importo di "euro 11.650.000,00".**

⁹**L'art. 28, comma 3, l.r. 27 dicembre 2012, n. 69 sostituisce l'importo di "euro 249.429.729,00" con l'importo di "euro 306.591.289,45".**

annuale 2008 e pluriennale 2008-2010 e successivi della Regione, in base al Piano Finanziario per assi prioritari e settori di intervento approvato con deliberazione della Giunta regionale;

b) quanto ad euro 344.199.498,86 - di cui euro 93.519.004,26 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 2008 - con risorse derivanti dal Fondo di rotazione previsto dall'articolo 5 della legge 16.4.1987, n. 183, iscritte all'UPB 2.1.27 dell'entrata ed alle corrispondenti UPB della spesa dei bilanci di previsione annuale 2008 e pluriennale 2008-2010 e successivi della Regione, in base al Piano Finanziario per assi prioritari e settori di intervento approvato con deliberazione della Giunta regionale;

c) quanto ad euro 80.049.875,00¹⁰ con risorse proprie regionali *derivanti dal ricorso all'indebitamento attuato ai sensi degli articoli 26 e 27 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8*,¹¹ di cui euro 23.379.751,04 a carico del bilancio 2008, e la parte restante iscritta su base pluriennale nei bilanci dal 2009 al 2013 alle pertinenti UPB della spesa, in base al Piano Finanziario per assi prioritari e settori di intervento approvato con deliberazione della Giunta regionale.

d) quanto ad euro 6.000.000,00 con risorse proprie regionali iscritte all'UPB della spesa 4.9.02.01 del bilancio di previsione annuale 2014.¹²

3. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del Programma Operativo Regionale Calabria FEASR (Fondo Europeo Agricolo di Sviluppo Rurale) 2007-2013 - approvato con decisione n. C (2007) 6007 del 29.11.2007 - per la sola quota relativa al cofinanziamento a carico del bilancio regionale, pari a complessivi euro 81.294.264,00 per tutto il periodo 2007 - 2013 - di cui euro 10.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2008 - si fa fronte con risorse proprie regionali derivanti dal ricorso all'indebitamento attuato ai sensi degli articoli 26 e 27 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, iscritte all'UPB della spesa 2.7.01.01 dei bilanci di previsione annuale 2008 e pluriennale 2008 - 2010 e successivi della Regione, in base al Piano Finanziario approvato con apposita deliberazione della Giunta regionale.

Articolo 7

(Aiuti per la ricerca e l'innovazione)

1. La Giunta regionale può concedere contributi a favore di imprese, anche di tipo consortile e con eventuale partecipazione di Enti e Istituzioni pubblici e privati di ricerca, che svolgono attività di ricerca fondamentale, industriale, sviluppo sperimentale ed innovazione.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nel rispetto delle disposizioni contenute nella Disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2006/c 323/01), nonché nei limiti e secondo le modalità previsti a livello nazionale dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 3 dicembre 2007 "Agevolazioni ai sensi degli articoli 5, 6, 7 e 8 della legge 15 maggio 1989, n. 181, e successive estensioni. Attuazione in regime di esenzione ai sensi del Regolamento (CE) n. 1628/2006, del Regolamento (CE) n. 70/2001 come prorogato dal Regolamento (CE) n. 1976/2006. (Decreto n. 747)" (pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 19 alla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 19 del 23 gennaio 2008 e corretto con errata *corrige* pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 26 del 31 gennaio 2008)", con il quale è istituito, ai sensi dell'articolo 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il regime di aiuto relativo agli aiuti per la ricerca, sviluppo, e innovazione nell'ambito dei Progetti di Innovazione Industriale, così come notificato alla Commissione europea e da quest'ultima ritenuto compatibile con il mercato comune con Decisione C (2007) 6461 del 12-12-2007 (Aiuto di Stato N. 30212007).

¹⁰ L'art. 4, comma 5, primo trattino, l.r. 1 luglio 2014, n.9 sostituisce l'importo di "euro 86.049.875,00" con l'importo di "euro 80.049.875,00".

¹¹ Parole aggiunte dall'art. 3, comma 3, l.r. dicembre 2008, n. 40.

¹² Lettera aggiunta dall'art. 4, comma 5, secondo trattino, l.r. 1 luglio 2014, n. 9.

3. L'Amministrazione regionale si impegna, secondo quanto disposto dall'articolo 9 del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 3 dicembre 2007 di cui al precedente comma 2, a dare comunicazione agli uffici preposti del medesimo Ministero, al fine di assicurare gli adempimenti in termini di monitoraggio degli interventi, nonché l'omogenea applicazione del regime di aiuto autorizzato dalla Commissione Europea.

Articolo 8 (Contributi diversi)

1. Per la realizzazione di interventi di costruzione, ristrutturazione, ampliamento e straordinaria manutenzione di opere di culto e di ministero pastorale, la Giunta regionale è autorizzata a concedere ai titolari delle parrocchie interessate contributi *una tantum* in conto capitale, anche in deroga alle procedure della legge regionale 12 aprile 1990, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Per gli interventi di cui al precedente comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2008 la spesa di euro 265.000,00, allocata all'UPB 5.2.03.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2008.

3. Per la realizzazione di interventi di promozione e sostegno di attività di spettacolo nelle diverse articolazioni della prosa, della musica, del cinema, degli audiovisivi, della danza, e di altre manifestazioni artistiche, la Giunta regionale è autorizzata a concedere in favore di Comuni, Province, Associazioni ed Enti regolarmente costituiti, contributi *una tantum* in deroga alle procedure di cui all'art. 9 della legge regionale 2 maggio 2001, n. 7.

4. Per gli interventi di cui al precedente comma 3 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2008, la spesa di euro 130.000,00, allocata all'UPB 5.2.01.06 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2008.

5. Per la realizzazione di interventi in materia di promozione culturale, la Giunta regionale è autorizzata a concedere in favore di Comuni, Province, Fondazioni, Associazioni, Istituti culturali, Università ed altri Enti regolarmente costituiti, contributi *una tantum* in deroga alle procedure stabilite dalla legge regionale 19 aprile 1985, n. 16.

6. Per gli interventi di cui al precedente comma 5 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2008, la spesa di euro 471.000,00 allocata all'UPB 5.2.01.02 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2008.

7. Per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblico interesse di competenza di Comuni, Province, Associazioni e Consorzi di Comuni, la Giunta regionale è autorizzata a concedere agli Enti locali interessati, contributi *una tantum* in conto capitale, anche in deroga alle procedure stabilite dalla legge regionale 31 luglio 1987, n. 24.

8. Per gli interventi di cui al precedente comma 7 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2008, la spesa di euro 260.000,00 allocata all'UPB 3.2.03.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2008.

9. La Giunta regionale è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2008, a concedere contributi *una tantum* in favore di Fondazioni, Associazioni, Istituti, Enti ed organismi diversi che operano nel campo socio assistenziale e del volontariato, per un importo complessivo di euro 205.000,00, con allocazione all'UPB 6.2.01.07 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2008.

10. Per lo svolgimento di attività di sostegno e promozione dello sport e del tempo libero, la Giunta regionale è autorizzata a concedere in favore di Comuni, Province, Enti, Istituzioni, Associazioni e Società sportive operanti in Calabria, contributi *una tantum* di parte corrente ed in conto capitale, in deroga alle procedure della legge regionale 12 novembre 1984, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni.

11. Per gli interventi di cui al precedente comma 10 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2008 la spesa di euro 150.000,00, allocata all'UPB 5.2.02.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2008.

12. L'attuazione degli interventi di cui ai precedenti commi è effettuata sulla base di specifici programmi definiti dal Consiglio regionale da approvarsi con specifiche deliberazioni della Giunta regionale, predisposte dai Dipartimenti competenti per materia, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Articolo 9

(Interventi socio-assistenziali)

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla Salute, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva, in via sperimentale, un "Progetto demenza senile" da realizzare in misura di almeno uno per ogni Azienda Sanitaria Provinciale, finalizzato all'organizzazione di "Centri diurni" per l'erogazione di servizi socio-sanitari a favore dei soggetti affetti dal morbo di *Alzheimer*.

2. L'attuazione del progetto di cui al comma precedente è affidata alle ASP che si avvalgono esclusivamente delle cooperative sociali presenti sul territorio regolarmente iscritte negli appositi albi regionali.

3. Il fabbisogno finanziario, stimato per l'anno 2008 in euro 1.000.000,00, è assicurato mediante l'impiego delle risorse allocate all'UPB 6.2.01.02 (capitolo 4331105) dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo.

Articolo 10

(Disposizioni in materia di edilizia sociale)

1. In accordo con quanto previsto nel DPEFR 2007/2009, la Giunta regionale è autorizzata a predisporre ed approvare un piano triennale di edilizia sociale. Al relativo finanziamento si farà fronte con i trasferimenti di cui all'accordo di programma sottoscritto con il Ministero delle Infrastrutture il 22 marzo 2001 ed all'intesa raggiunta in sede di Conferenza Unificata il 18 ottobre 2007 ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 12. A tal fine la Giunta regionale è autorizzata all'utilizzo di quota parte delle somme già trasferite dallo Stato ed allocate all'UPB 3.2.02.01 (capitolo 32020134) - e di quota parte delle successive annualità 2008/2009/2010 che lo Stato deve trasferire alla Regione Calabria ai sensi della citata intesa raggiunta in Conferenza Unificata il 18 ottobre 2007.

2. Il piano di cui al precedente comma 1 è trasmesso al Consiglio regionale per il parere vincolante della competente commissione.

TITOLO II

(Misure per la razionalizzazione del bilancio e dell'azione pubblica)

Articolo 11

(Organizzazione del bilancio regionale)

1. La Giunta regionale è autorizzata, in via sperimentale, a predisporre il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009 anche secondo una nuova classificazione, integrativa rispetto alla precedente struttura basata sui centri di responsabilità e per UPB. La proposta sarà strutturata analogamente in analogia al bilancio dello Stato ed alla riforma del sistema di bilancio proposta dal Fondo Monetario Internazionale, che prevede la stesura secondo "*Missioni*" e "*Programmi*" ed anche attraverso un processo di analisi e valutazione della spesa (*spending review*) dei Dipartimenti regionali.

2. I Dipartimenti e le altre unità operative regionali titolari di funzioni finali di cui all'articolo 4, comma 3, della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7, dovranno individuare e comunicare al Dipartimento Bilancio e Patrimonio, tenendo conto degli atti programmatici

dell'amministrazione ed in tempo congruo da consentire la presentazione del bilancio al Consiglio regionale da parte della Giunta, le attività da realizzare nel corso dell'esercizio finanziario 2009, in modo da consentire un'articolazione del bilancio per missioni e programmi in coerenza con i piani del sistema regionale di controllo interno.

3. Le attività da realizzare dovranno essere collegate con le risorse necessarie per il loro svolgimento, secondo criteri di razionale efficiente ed efficace utilizzo, specificando la natura e la provenienza delle stesse, individuando le priorità e le linee di comportamento nell'attuazione.

Articolo 12

(Bilancio sociale, bilancio di genere e bilancio generazionale)

1. La Giunta regionale, attraverso il Dipartimento Bilancio e Patrimonio, cura la redazione del bilancio sociale quale strumento di rendicontazione e trasparenza dell'operato dell'ente a beneficio della collettività. A tal fine per migliorare la partecipazione del cittadino e la comprensibilità e trasparenza del bilancio stesso, la Giunta predispone oltre al bilancio sociale di rendicontazione, anche il bilancio di genere e il bilancio generazionale.

2. La Giunta regionale cura la predisposizione di un programma per sperimentare il Bilancio di Genere della Regione, che preveda la riclassificazione del bilancio dell'ente in chiave di genere, utilizzando specifici indicatori creati in base ai principi di equità, trasparenza, consapevolezza ed efficienza per verificare l'uguaglianza tra i generi delle politiche dell'ente.

3. Con l'obiettivo di garantire equità di opportunità tra le generazioni, dando particolare attenzione ai giovani, la Giunta regionale cura la predisposizione di un programma sperimentale di Bilancio Generazionale. Tale programma utilizzerà il metodo dei conti generazionali, ma valuterà, oltre che l'aspetto demografico, anche l'efficacia sui giovani delle politiche regionali (di convergenza e coesione) nonché dell'applicazione dei fondi POR.

4. Alle spese necessarie per il raggiungimento delle finalità di cui ai commi precedenti si farà fronte con i fondi previsti all'UPB 1.3.01.04 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2008.

Articolo 13

(Controlli interni)

1. Nell'organizzazione dei sistemi di controllo interni, gli enti strumentati della Regione si attengono ai principi definiti dalla Giunta regionale con regolamento del 28 dicembre 2006 n. 4, in esecuzione del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ferma restando l'unitarietà del sistema di controllo strategico ivi previsto.

Articolo 14

(Abrogato) ¹³

¹³**Articolo abrogato sia dall' art. 62, comma 2, che dall'art. 63, comma 2, l.r. 12 giugno 2009, n. 19; il testo originario era così formulato:** "Art. 14 (Semplificazione amministrativa, razionalizzazione della spesa, certificazione della qualità e carte dei servizi) - 1. La Giunta regionale è autorizzata a definire ed approvare un "manuale dei procedimenti e della semplificazione amministrativa" attraverso uno o più provvedimenti amministrativi, norme regolamentari volti al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza, dell'economicità e della trasparenza dell'attività amministrativa regionale. 2. Il manuale dei procedimenti e della semplificazione amministrativa di cui al comma precedente dovrà servire al permanente miglioramento della qualità dei servizi e misurazione della soddisfazione degli utenti con particolare riguardo a: a) dare certezza degli iter procedurali e velocizzare i tempi di attuazione e casistica dei procedimenti amministrativi; b) ottimizzare l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali; c) ridurre i costi e gli sprechi nell'erogazione dei servizi. 3. I Dipartimenti regionali titolari di funzioni finali di cui all'articolo 4, comma 3, della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7, ognuno per la parte di propria competenza, trasmetteranno al Segretariato Generale della Giunta, ai fini della loro approvazione da parte della Giunta, la proposta di "carta dei servizi dipartimentali" per la partecipazione e la trasparenza nei rapporti fra la Regione, le altre pubbliche amministrazioni ed i cittadini/utenti."

Articolo 15

(Interventi per il coordinamento delle procedure di spesa)

1. Al fine di coordinare e razionalizzare gli interventi della Regione nell'ambito delle politiche di sviluppo delineate dagli strumenti di programmazione degli interventi della politica di coesione per il periodo 2007/2013, la Giunta regionale presenta un programma di semplificazione amministrativa per l'attuazione delle leggi regionali di spesa.

2. Il programma è finalizzato alla verifica della coerenza delle disposizioni di spesa con gli obiettivi della programmazione comunitaria espressi nel POR FESR, nel POR FSE e nel PSR e alla predisposizione di interventi di razionalizzazione legislativa, da attuarsi prioritariamente con il ricorso allo strumento del Testo Unico previsto dall'articolo 44 dello Statuto, che consentano un'univoca disciplina delle procedure di spesa, uniformando le modalità di attuazione delle leggi di spesa regionali alle previsioni comunitarie in materia. A tal fine la Giunta è delegata a riordinare e coordinare la materia in un testo unico da sottoporre al Consiglio regionale entro sei mesi.

Articolo 16

(Ordinamento contabile della Regione)

1. All'articolo 16 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, è aggiunto il seguente comma:

"3. Ove non sia stato approvato il bilancio nei termini di scadenza dell'esercizio provvisorio, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti degli stanziamenti del progetto di bilancio presentato al Consiglio regionale. La gestione provvisoria è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, di obblighi tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, di altre spese obbligatorie, delle spese gravanti sui fondi comunitari ed alle operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi per la Regione."

[2. L'articolo 43 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 s'interpreta nel senso che i provvedimenti, i contratti, gli accordi che comportano spese a carico della Regione, ivi inclusi i deliberati delle assemblee delle società a partecipazione regionale, sono inefficaci, e comunque non impegnano l'Amministrazione, sino a che non sussista autorizzazione nei modi di legge ed impegno contabile regolarmente registrato sul pertinente capitolo del bilancio di previsione.**]**¹⁴

3. All'articolo 43 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 è aggiunto il seguente comma:

"10. Nel caso in cui vi sia stata acquisizione di beni o servizi in assenza del preventivo impegno di spesa, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 45 bis, tra il privato e l'amministratore, il dirigente o il funzionario che abbia determinato la generazione del debito. Per le prestazioni continuative o periodiche, detto effetto si estende ai dirigenti che hanno reso possibili le singole prestazioni."

4. Dopo l'articolo 45 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 è aggiunto il seguente articolo:

"Articolo 45 bis

(Riconoscimento dei debiti fuori bilancio)

1. Con apposito provvedimento del dirigente competente, congruamente motivato quanto all'utilità tratta dalla Regione, fatte salve le eventuali responsabilità a carico di chi ha determinato la spesa, può avvenire il riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da:

a) provvedimenti giudiziali o lodi arbitrali esecutivi;

¹⁴ La Corte costituzionale, con sentenza n. 159/2013 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

- b) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- c) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.

2. Per il pagamento dei debiti di cui al comma 1, il dirigente provvede con le risorse a disposizione. In mancanza di queste, il competente Dipartimento, riconosce il debito e richiede al Dipartimento Bilancio e Patrimonio le opportune variazioni al bilancio da sottoporre all'approvazione della Giunta, che vi provvede, ricorrendone le condizioni, ai sensi dell'articolo 23, comma 2, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8. Il riconoscimento del debito acquista efficacia solo dopo che sia intervenuta la relativa variazione. Al pagamento può provvedersi anche mediante un piano di rateizzazione.

3. Il provvedimento di riconoscimento del debito è trasmesso alla Corte dei Conti."

Articolo 17

(Contenimento della spesa per beni e servizi)

1. Per l'anno 2008 la Regione Calabria e i suoi Enti strumentali, nonché gli Istituti, le Agenzie, le Aziende e gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione e le società da essa controllate, le Aziende sanitarie provinciali e le Aziende ospedaliere, dovranno realizzare un risparmio di spesa di almeno il 5 per cento rispetto all'anno 2007 per incarichi di studio, di consulenza e prestazione d'opera professionale a soggetti esterni, fermo restando il disposto di cui all'articolo 9 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9. Gli atti di affidamento dei predetti incarichi devono indicare, al momento dell'adozione del provvedimento, ovvero all'atto di stipula del contratto, l'ammontare della spesa, anche presuntiva, prevista per l'esercizio finanziario in corso e per i due esercizi successivi.

2. È fatto divieto di conferire i predetti incarichi ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano inadempienti rispetto alle prescrizioni dettate dalla Giunta regionale, in esecuzione dell'articolo 9 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9.

3. Al fine di consentire il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi precedenti la Giunta Regionale e gli organi degli enti indicati al comma 1 adottano un apposito provvedimento con il quale, sulla base delle spese sostenute nell'anno 2007, quantificano il limite di spesa per l'anno 2008. Gli enti indicati al comma 1 trasmettono il detto provvedimento, munito del visto di asseverazione dei rispettivi organi di controllo, entro cinque giorni dall'adozione, al Dipartimento Bilancio e Patrimonio che, in caso di inottemperanza, provvederà alla nomina di un commissario *ad acta* con oneri a carico del funzionario o dirigente inadempienti, fatte salve le eventuali ulteriori responsabilità.

4. Gli incarichi di cui al comma 3 sono soggetti agli adempimenti di cui all'articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5. Ai fini del controllo dell'andamento delle spese di cui ai commi 1 e 3, i dipartimenti regionali e gli Enti strumentali, nonché gli Istituti, le Agenzie, le Aziende e gli altri enti dipendenti dalla Regione, le aziende sanitarie provinciali e le aziende ospedaliere, trasmettono *semestralmente*¹⁵ al Dipartimento Bilancio e Patrimonio un elenco degli atti comportanti le spese sopra indicate e degli incarichi affidati corredati da una relazione sull'andamento della spesa. La prima relazione è prodotta entro il 31 luglio 2008. Il Dipartimento Bilancio e Patrimonio predispose successivamente una relazione di sintesi che è inoltrata al Presidente della Giunta regionale e alla Sezione regionale di controllo presso la Corte dei Conti *nonché alla competente Commissione consiliare*¹⁶.

¹⁵ L'art. 9, comma 6, l.r. 12 dicembre 2008, n. 40 sostituisce la parola "trimestralmente" con la parola "semestralmente".

¹⁶ Parole aggiunte dall'art. 9, comma 6, l.r. 12 dicembre 2008, n. 40.

Articolo 18

(Rispetto del patto di stabilità)

1. Al fine di assicurare il rispetto degli obblighi derivanti dalle norme relative al Patto di Stabilità, il Dipartimento Bilancio e Patrimonio, effettua nel corso di ogni anno un periodico monitoraggio dell'andamento delle spese e, sulla base dei risultati di tali verifiche adotta, ove il caso, appositi provvedimenti ed azioni correttive anche limitando l'operatività degli stanziamenti iscritti in bilancio, per perseguire l'obiettivo del rispetto del patto di stabilità interno.

Articolo 19

(Norme in materia di società a partecipazione regionale)

1. Anche in attuazione delle norme di principio di cui all'articolo 1, comma 730, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la Giunta regionale dà indirizzo ai propri rappresentanti, nelle Società partecipate o interamente possedute, direttamente o indirettamente, dalla Regione, di conseguire o promuovere l'obiettivo della riduzione di almeno il 20 per cento delle spese per la gestione ed il funzionamento delle stesse.

2. La Giunta regionale è autorizzata, in attuazione dell'articolo 3, comma 27, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a dismettere le partecipazioni, anche indirette, in società non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, nonché a valutare l'opportunità di dismettere le proprie quote di partecipazione nelle società che hanno chiuso in perdita negli ultimi tre esercizi. La Regione non potrà assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

3. Il Dipartimento Attività produttive, entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, definisce un piano di riduzione delle quote di partecipazione possedute dalla Regione nei Consorzi per le Aree, i Nuclei e le Zone di sviluppo industriale.

TITOLO III

(Misure per favorire lo sviluppo dell'economia e l'accesso al credito)

Articolo 20

(Programma di interventi in materia di credito alle imprese)

1. Al fine di migliorare le condizioni di base per lo sviluppo della imprenditoria regionale, la Regione promuove l'iniziativa "*Diamo credito allo sviluppo*": che prevede azioni utili a:

a) finalizzare il processo di aggregazione del sistema dei Cofidi regionali previsto dall'articolo 25, comma 10, della legge regionale 21 agosto 2006, n. 7;

b) attivare il Fondo di Garanzia di cui all'articolo 25, comma 1, della legge regionale 21 agosto 2006, n. 7;

c) migliorare le condizioni di accesso al credito per le imprese regionali in termini di contenimento del costo del danaro.

2. Per l'attuazione delle azioni di cui alla lettera a) del precedente comma 1, si dispone che entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge debba emanarsi il bando per la selezione dei progetti di aggregazione da ammettere alle agevolazioni in coerenza con quanto indicato nelle norme di attuazione della Linea di intervento 7.1.3.1 del POR Calabria 2007/2013.

3. Per l'attuazione delle azioni di cui alla lettera b) del precedente comma 1, la Giunta regionale approva un Regolamento di gestione del Fondo di Garanzia, che disciplini in particolare i criteri di riparto settoriale dello stesso, avviando di seguito le procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione del soggetto gestore in coerenza con quanto indicato dalle norme di attuazione della Linea d'intervento 7.1.3.1 del POR Calabria 2007/2013.

4. Per l'attuazione delle azioni di cui alla lettera c) del precedente comma 1, la Giunta regionale promuove la sottoscrizione, da parte del Presidente della stessa, del Patto per il Credito e lo Sviluppo nella Regione Calabria tra le rappresentanze delle organizzazioni imprenditoriali regionali, l'ABI e la Regione Calabria, con l'obiettivo di:

a) contenere il costo del danaro per le imprese regionali, con particolare riferimento alle aziende condotte da giovani imprenditori, attraverso la mitigazione del rischio del credito per gli istituti bancari che operano nel territorio regionale;

b) promuovere, anche in collaborazione con gli Enti locali, campagne di sensibilizzazione e informazione sul territorio regionale riguardo le problematiche dell'accesso al credito;

c) raccogliere dati costantemente aggiornati sul sistema del credito e sui fenomeni che ne limitano l'efficacia in Calabria;

d) individuare nuovi ambiti e modalità di intervento rispetto alle azioni poste in essere dalla Regione sul tema del credito.

5. Il Patto di cui al precedente comma 4 riconosce la valenza sociale delle politiche del credito e allo scopo dispone un programma articolato di interventi a favore delle giovani coppie per l'abbattimento degli interessi sui mutui per l'acquisto della prima casa, demandando ad uno specifico regolamento regionale le relative modalità di attuazione.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con le risorse programmate per la Linea di intervento 7.1.3.1 del POR Calabria 2007/2013 per le annualità 2007 e 2008, allocate all'UPB 2.9.05.01 (capitolo 29050103) dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo.

Articolo 21

(Rapporti con il partenariato economico e sociale)

1. Al fine di rafforzare la trasparenza dei processi decisionali e la partecipazione attiva alle politiche di sviluppo, la Regione istituisce con il Partenariato Economico e Sociale un sistema di confronto e consultazione attraverso il riconoscimento del loro ruolo di portatori di interessi collettivi.

2. La Giunta regionale provvede ad approvare apposito regolamento, come disposto dall'articolo 30, comma 1, della legge regionale 11 gennaio 2006, n. 1, per determinare forme, modalità e tempi di partecipazione ai processi decisionali dei soggetti di cui al comma precedente, definendo forme e modi del ciclo della programmazione.

Articolo 22

(Sportello unico regionale per le attività produttive)

1. Al fine di razionalizzare e semplificare le procedure amministrative inerenti il sistema produttivo, la Regione Calabria promuove l'attivazione dello Sportello Unico per le attività produttive (SUAP) presso i Comuni, anche in forma associata. Il SUAP è responsabile di tutti i procedimenti amministrativi relativi alle attività economiche e produttive di beni e servizi e di tutti i procedimenti amministrativi inerenti alla realizzazione, all'ampliamento, alla cessazione, alla riattivazione, alla localizzazione ed alla rilocalizzazione di impianti produttivi, ivi incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie.

2. Il Dipartimento regionale delle Attività Produttive svolge funzioni di indirizzo nei confronti dei SUAP comunali. Esso cura l'istruttoria e rappresenta la Regione nel procedimento unico regionale ed opera al fine di garantire un'attività amministrativa fondata sulla certezza dei tempi e delle procedure nonché sulla promozione delle potenzialità di sviluppo delle diverse comunità locali.

3. Con successivo provvedimento, la Giunta regionale adotterà, entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge, le Linee Guida regionali sugli Sportelli Unici. Tali Linee Guida sono realizzate attraverso un processo di concertazione con gli Enti Locali a cui sono chiamati a partecipare anche le Parti Economico-Sociali.

Articolo 23

(Imposta Regionale sulle Attività Produttive)

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmette al Consiglio regionale la proposta di legge istitutiva dell'IRAP, quale tributo proprio della Regione, ai sensi dell'articolo 1, comma 43, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

TITOLO IV

(Modifiche ed integrazioni a leggi regionali vigenti)

Articolo 24

(Trasformazione degli istituti regionali di cultura)

1. La Giunta regionale è autorizzata a procedere alla trasformazione degli istituti regionali di cultura di cui all'articolo 10 della legge regionale 30 ottobre 2003, n. 15, in fondazioni con il compito di promuovere la tutela delle tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni calabresi considerate dalla stessa legge.

2. L'articolo 11 della legge regionale 30 ottobre 2003, n. 15 è abrogato.

3. Tutte le norme di cui alla legge regionale 30 ottobre 2003, n. 15, in contrasto con quanto disposto dai commi precedenti, sono da intendersi abrogate.

Articolo 25

(Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 maggio 2007, n. 9)

1. All'articolo 4 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9 è aggiunto il seguente comma:

"7 bis. I contratti di collaborazione coordinata e continuativa e quelli di assunzione a tempo determinato in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi inclusi i collaboratori a progetto di cui alla delibera del Commissario Liquidatore Afor n. 43 del 29 febbraio 2008, in servizio al 31 maggio 2008, sono trasferiti alle Province, secondo il criterio di residenza. Il rapporto di lavoro è trasferito nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e senza interruzione di continuità."

2. L'organo commissariale di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9, predispone, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente normativa, un cronoprogramma recante la tempistica del trasferimento delle funzioni ai soggetti destinatari delle stesse, unitamente alle relative risorse, nonché la tempistica della successiva liquidazione dell'Ente. Il trasferimento delle funzioni e delle risorse deve avvenire *entro il 30 giugno 2013*¹⁷. Il cronoprogramma è approvato dalla Giunta regionale ed obbliga l'organo commissariale ad

¹⁷L'art. 1, comma 1, primo alinea, l.r. 31 dicembre 2008, n. 44 sostituisce le parole "31 dicembre 2008" con le parole "30 giugno 2009". Successivamente l'art. 1, comma 1, l.r. 17 agosto 2009, n. 29, sostituisce l'espressione "entro e non oltre il 30 giugno 2009" con l'espressione "improrogabilmente entro il 31 dicembre 2009". L'art. 3, comma 1, l.r. 31 dicembre 2009, n. 58, modifica ancora l'espressione "improrogabilmente entro il 31 dicembre 2009" con l'espressione "entro il 30 giugno 2010". Successivamente l'art. 1, comma 1, l.r. 13 luglio 2010, n. 18, modifica ulteriormente il termine "entro il 30 giugno 2010" con il termine "entro il 31 dicembre 2010". L'articolo 40, comma 1, l.r. 29 dicembre 2010, n. 34 proroga il termine al 30 giugno 2011. L'art. 1, comma 1, primo alinea, l.r. 30 giugno 2011, n. 18 differisce ulteriormente il termine al 31 dicembre 2011. L'art. 30, comma 1, l.r. 23 dicembre 2011, n. 47, proroga ancora il termine al 30 giugno 2012. L'art. 1, comma 1, l.r. 28 giugno 2012, n. 28, proroga il termine al 31 dicembre 2012. L'art. 28, comma 1, lett. B), l.r. 27 dicembre 2012, n. 69 proroga ulteriormente il termine al 30 giugno 2013.

eseguire ogni conseguente azione ed iniziativa, tenendo costantemente informati i competenti uffici regionali.

3. All'articolo 5, comma 2, della legge 11 maggio 2007, n. 9 è aggiunto il seguente capoverso:

"È consentita la trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato degli addetti ai centri Sperimentali Dimostrativi dell'ARSSA e strutture connesse del comparto agricolo dell'ente, già assunti con contratto di diritto privato a tempo determinato, allorché gli stessi siano impiegati per la realizzazione di specifici progetti finanziati con fondi comunitari, nazionali o interventi di sponda regionali."

4. All'articolo 13, comma 1, lettera a), della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9 le parole "entro sessanta giorni" sono sostituite dalle parole "entro il 31 dicembre 2008".

5. All'articolo 20, comma 1, della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9, le parole "30 novembre 2006" sono sostituite dalle parole "19 gennaio 2007".

6. All'articolo 26, comma 1, della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9, così come integrato dall'articolo 11, comma 6, della legge regionale 5 ottobre 2007, n. 22, la parola "trimestrale" è sostituita con la parola "semestrale".

7. All'articolo 26, comma 2, della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9, le parole "al primo trimestre" sono sostituite dalle parole "al primo semestre" e le parole "al trimestre decorso" sono sostituite dalle parole "al semestre decorso".

Articolo 26

(Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2007, n. 5)

1. L'articolo 11, comma 1, della legge regionale 10 gennaio 2007, n. 5 recante "Promozione del sistema integrato di sicurezza" è così sostituito:

"1. Gli interventi e i progetti di cui alla presente legge, sono valutati da un'apposita commissione regionale per la sicurezza che sarà istituita, previa Deliberazione della Giunta Regionale, con provvedimento del Presidente della Giunta e formata dai Dirigenti Generali dei Dipartimenti:

a) Presidenza;

b) Programmazione Nazionale e Comunitaria;

c) Attività Produttive;

d) Urbanistica e Governo del Territorio;

e) Lavoro, Politiche della Famiglia, Formazione Professionale, Cooperazione e Volontariato;

f) Cultura, Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione Tecnologica, Alta Formazione."

2. La Commissione di cui al precedente comma 1 sarà costituita entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e sarà coordinata dal Dipartimento "Presidenza", che curerà anche l'assistenza tecnica ai lavori della Commissione stessa.

3. La Commissione regionale per la sicurezza, istituita ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della legge regionale 10 gennaio 2007, n. 5, cesserà le sue funzioni all'atto della costituzione della commissione di cui al precedente comma 2.

Articolo 27

(Modifiche alla legge regionale sul Corecom - Calabria)

1. Alla legge regionale 22 gennaio 2001, n. 2 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) all'articolo 5, comma 1, dopo le parole "compreso il Presidente," sono aggiunte le seguenti parole "di cui uno in rappresentanza delle minoranze".

b) l'articolo 5, comma 2, è sostituito dal seguente:

"2. I componenti del CORECOM - CALABRIA sono eletti dal Consiglio regionale all'inizio di ogni legislatura a votazione segreta con voto limitato a due nomi. In caso di parità di voti, risulta eletto il più anziano d'età".

c) l'articolo 5, comma 3, è sostituito dal seguente:

"3. Immediatamente dopo l'elezione dei componenti del CORECOM - CALABRIA, il Consiglio procede, a votazione segreta e con voto limitato a un solo nome, all'elezione, tra i componenti eletti ai sensi del comma 2, del Presidente e del Vice Presidente. Risulta eletto Presidente il primo per voti ottenuti e Vice Presidente il secondo per voti ottenuti. In caso di parità di voti risulta eletto Presidente il più anziano d'età. Il terzo eletto assume le funzioni di Segretario".

Articolo 28

(Modifiche alle leggi regionali in materia urbanistica)

1. Alla legge regionale 16 aprile 2002, n. 19, così come modificata ed integrata dalla legge regionale 28 dicembre 2007, n. 29, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) all'articolo 65, comma 1, la parola "diciotto" è sostituita con la parola "ventisette";

b) all'articolo 65, comma 2, primo capoverso, la parola "diciotto" è sostituita con la parola "ventisette";

c) all'articolo 65, comma 2, secondo capoverso, le parole "Decorso il predetto termine si stabilisce che:" sono sostituite dalle seguenti parole:

"Per i Comuni che alla data del 19 giugno 2008 non hanno avviato la procedura di redazione del Piano Strutturale Comunale o in forma Associata, il termine loro concesso per l'avvio di detta procedura è prorogata di ulteriori tre mesi. Ove dovesse decorrere infruttuosamente anche tale ulteriore termine, il Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio della Regione procederà alla nomina di Commissari *ad acta*, con tecnici da reperire dagli albi degli Ordini Professionali, che entro sei mesi dovranno provvedere all'avvio della procedura di redazione dello strumento urbanistico, con oneri a carico dei Comuni inadempienti. Decorsi i termini di cui ai precedenti commi 1 e 2 si stabilisce che:";

d) all'articolo 65, comma 2, secondo capoverso, lettera a), la parola "trenta" è sostituita con la parola "quarantadue";

e) all'articolo 65, comma 2, secondo capoverso, lettera c), la parola "trenta" è sostituita con la parola "quarantadue";

f) all'articolo 65, comma 2, terzo capoverso, dopo le parole "entro 15 giorni dal conferimento dell'incarico è inserito il seguente periodo: "Per i comuni che entro il termine ultimo fissato nel secondo capoverso, lettere a) e c) non abbiano adottato il piano strutturale, il Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio della Regione provvede a revocare gli eventuali contributi che siano stati concessi per la redazione degli strumenti urbanistici.".

g) all'articolo 65, comma 2, sono aggiunti, infine, i seguenti capoversi:

- "Nei Comuni in regola con le previsioni della legge urbanistica in materia di adozione dei Piani Strutturali, il requisito del finanziamento pubblico, per le opere di interesse pubblico ad iniziativa di soggetti privati, non è richiesto. La mancata realizzazione o il mancato completamento dell'opera nel termine previsto determina la retrocessione del terreno alla destinazione d'uso originaria."

- "Entro tre mesi dall'avvenuto deposito dei Piani Strutturali da parte dei tecnici incaricati che ne devono dare comunicazione al Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio, i comuni interessati sono tenuti ad adottare il proprio strumento urbanistico. Decorso inutilmente tale termine il Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio della Regione attiva i poteri sostitutivi mediante la nomina dei commissari *ad acta*".

Articolo 29

(Modifiche alle leggi regionali in materia di edilizia pubblica residenziale)

1. Alla legge regionale 30 marzo 1995, n. 8 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 3, lettera b), le parole "L. 42.000.000" sono sostituite dalle parole "€ 28.212,74".

b) all'articolo 1, comma 3, lettera c), le parole "L. 50.000.000" sono sostituite dalle parole "€ 33.586,59" e le parole "L. 5.000.000" sono sostituite dalle parole "€ 3.358,65".

2. L' articolo 12, comma 1, e l'articolo 14 della legge regionale 5 ottobre 2007, n. 22, sono abrogati.

3. Al comma 6 dell'articolo 11 della legge regionale 14 aprile 2004, n. 18 le parole: "sono riaperti per 180 giorni a decorrere dall'entrata in vigore della presente norma" sono sostituite dalle parole:"sono riaperti a tutto il 31 dicembre 2008".

4. L'articolo 59 bis della legge regionale 25 novembre 1996, n. 32, è interamente sostituito dal seguente testo:

"1. Gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica, di proprietà o gestiti dall'Aterp provinciali, che alla data del 31 dicembre 2007, siano morosi nel pagamento del canone di locazione e di ogni altro eventuale onere accessorio, possono sanare la propria posizione debitoria versando l'importo dovuto in unica soluzione o con rateizzazioni concordate dalle parti, nel termine di 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Gli assegnatari, in deroga all'articolo 38, comma 4, della legge regionale 25 novembre 1996, n. 32, nello stesso termine di 12 mesi, possono, inoltre, presentare in sanatoria, ai fini della rideterminazione del canone di locazione del proprio alloggio, l'effettivo reddito complessivo del nucleo familiare. Ai relativi adempimenti le Aterp possono provvedere attraverso soggetti concessionari previo affidamento con procedure di evidenza pubblica".

2. Gli atti relativi alle operazioni ed alle procedure di cui ai commi precedenti sono trasmessi in copia all'Assessorato regionale ai Lavori Pubblici entro trenta giorni dalla loro definizione.

3. Gli adempimenti procedurali di applicazione della presente normativa sono stabiliti dalle Aterp competenti."

Articolo 30

(Modifiche a leggi regionali in materia di commercio)

1. All'articolo 17 della legge regionale 11 giugno 1999, n. 17 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

"3 bis. L'avvio per il periodo dei saldi estivi ed invernali, di norma, è rispettivamente previsto per la prima decade del mese di luglio e gennaio, secondo le modalità del successivo comma 4".

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:

"5. Le vendite promozionali possono essere liberamente effettuate salvo le prescrizioni derivanti dal diritto comunitario vigente in materia. Per lo svolgimento delle vendite promozionali, effettuate all'interno degli esercizi commerciali, non occorre l'ottenimento di autorizzazioni preventive né si applicano limitazioni di ordine temporale o quantitativo. Le vendite promozionali non possono essere effettuate nei 15 (quindici) giorni precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti".

2. Il comma 2 dell'articolo 29 della legge regionale 11 gennaio 2006, n. 1, è abrogato. La Giunta regionale, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvederà a presentare un disegno di legge organico in materia di commercio.

Articolo 31

(Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 maggio 1996, n. 9)

1. Le Amministrazioni Provinciali, in via derogatoria rispetto a quanto previsto dall'articolo 22, commi 3 e 4, della legge regionale 17 maggio 1996, n. 9, possono utilizzare le risorse finanziarie non spese ovvero non riconosciute in fase di rendicontazione dell'annualità 2005, secondo le indicazioni del settore regionale preposto.

2. Alla legge regionale 17 maggio 1996, n. 9, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) al comma 6-ter dell'articolo 2 le parole: "secondo capoverso" sono soppresse;

b) all'articolo 17, comma 7, le parole: "sono a totale carico della Regione" sono sostituite dalle seguenti: "trovano imputazione tra le somme di cui all'articolo 22, comma 2, ovvero sull'ammontare complessivo delle risorse annualmente allocate al pertinente capitolo di bilancio".

Articolo 32

(Modifiche alla legge regionale inerente al funzionamento dell'Autorità di Bacino regionale)

(abrogato)¹⁸

¹⁸ **Articolo abrogato dall' art. 3, comma 1, lett. e), l.r. 9 maggio 2017, n. 17; precedentemente così recitava:** "Articolo 32 (Modifiche alla legge regionale inerente al funzionamento dell'Autorità di Bacino regionale) - **1.** Alla legge regionale 29 novembre 1996, n. 35, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni: **a)** all'articolo 4, dopo le parole "lo presiede", sono inserite le parole "solo ove formalmente richiesto da taluno dei membri del Comitato"; **b)** all'articolo 5, il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Per la validità delle sedute del Comitato Istituzionale è necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà più uno dei componenti aventi diritto di voto deliberativo. In seconda convocazione è sufficiente la presenza di 1/3 più uno dei componenti aventi diritto di voto deliberativo". **c)** all'articolo 6: - al comma 1, lettera c la parola "il dirigente" è sostituita dalle parole "un funzionario designato dal direttore generale"; - al comma 1, lettera d, la parola "il dirigente" è sostituita dalle parole "un funzionario designato dal direttore generale"; - al comma 1, lettera g, la parola "il Direttore Generale" è sostituita dalle parole "un funzionario designato dal direttore generale"; - il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Per la validità delle adunanze del Comitato Tecnico è richiesta, in prima convocazione, la presenza della metà più uno dei componenti insediati. In seconda convocazione è sufficiente la presenza di 1/3 più uno dei componenti insediati. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti, a parità di voti prevale quello del Presidente." **d)** All'articolo 11, il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Ai componenti del Comitato Tecnico non appartenenti all'Amministrazione regionale, che prestino la loro attività fuori dall'orario di ufficio, compete, quale forma esclusiva di compenso, un gettone di presenza pari a quello previsto per i componenti della Consulta Tecnica Regionale per ciascuna seduta effettivamente svolta e per un massimo di 12 sedute annue con un intervallo non inferiore a trenta giorni tra ciascuna seduta, oltre al rimborso delle spese di viaggio, nella misura stabilita per i dipendenti regionali dalla normativa vigente. La relativa

Articolo 33

(Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)

1. All'articolo 13 della legge regionale 28 agosto 2000, n. 16, è aggiunto il seguente comma:

"4. Una ulteriore quota pari al 10 per cento della restante parte dell'introito derivante dall'applicazione della presente legge è utilizzato al fine di favorire tutte le iniziative volte al definitivo rientro alla ordinarietà nel settore del sistema integrato dei rifiuti."

Articolo 34

(Modifiche alla legge regionale in materia di servizi di vigilanza ecologica)

1. Alla legge regionale 21 agosto 2007, n. 19, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) l'articolo 3, comma 1, lettera b), è così integralmente sostituito:

"b) emana direttive per l'organizzazione dei corsi di formazione delle aspiranti guardie ecologiche volontarie e cura l'organizzazione degli stessi, nonché i corsi di aggiornamento e specializzazione dei volontari, dei responsabili locali e dei coordinatori del servizio di volontariato di vigilanza ecologica;"

b) all'articolo 3, comma 2, lettera b, le parole: "e dei Comuni capoluoghi di provincia" sono soppresse;

c) l'articolo 3, comma 3, è così integralmente sostituito:

"3. L'organizzazione delle Guardie ecologiche volontarie è affidata al Dipartimento Regionale Politiche dell'Ambiente in collaborazione con le Province, i Parchi, le Riserve regionali e le Comunità montane".

d) il comma 1 dell'articolo 4 è soppresso.

Articolo 35

(Liquidazione del Consorzio di Bonifica Sibari - Valle Crati)

1. All'articolo 2 le parole: "a partire dal 2007 fino al 2027" sono sostituite dalle seguenti: "a partire dalla stipula del contratto di mutuo ventennale e sino all'estinzione di questo".

2. All'articolo 2 della legge regionale 20 novembre 2006, n. 12 è aggiunto il seguente comma:

"2. Per la parte di mutuo a carico dei contributi oggetto di delegazioni consortili, potrà essere fornita apposita garanzia fideiussoria regionale con diritto di regresso da parte della Regione sui medesimi contributi e/o sul patrimonio consortile. Agli eventuali oneri per garanzia fideiussoria, derivanti dal presente comma si farà fronte con apposito stanziamento da prevedersi attraverso l'istituzione di un apposito capitolo in entrata ed in uscita del bilancio di previsione per l'esercizio 2009 e da proporsi nei bilanci di previsione degli anni successivi sino all'estinzione del mutuo."

spesa è posta a carico del bilancio a valere sulle risorse allocate All'UPB 3.2.04.03 (capitolo n. 2112104) dello stato di previsione della spesa."

Articolo 36*(Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 13 maggio 1996, n. 8)*

1. Alla legge regionale 13 maggio 1996, n. 8, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 10, commi 1 e 4, le parole "il Presidente della Commissione per il Piano" nonché le parole "ed i Presidenti dei Gruppi consiliari" sono abrogate, e le parole "il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti" sono sostituite dalle parole "il Presidente del Comitato regionale di controllo contabile";

b) il supporto di due unità di personale di cui all'art. 10, comma 7bis come aggiunto dall'art. 1 bis, comma 5 della legge regionale 2 maggio 2001, n. 7 e successivamente interamente sostituito dall'art. 2 della legge regionale 29 ottobre 2003, n. 25, può essere costituito da n. 4 unità di personale. Qualora si scegliesse di utilizzare quattro unità di supporto a ciascuno degli stessi sarà corrisposto il 50 per cento del trattamento economico previsto per il supporto tecnico, senza aggravio di spesa rispetto a quanto disposto dall'art. 1, comma 2 della legge regionale 19 aprile 2007, n. 8;

c) il supporto tecnico di cui all'art. 10, comma 7bis come aggiunto dall'art. 8 della legge regionale 10 ottobre 2002, n. 39, può essere costituito da n. 2 unità di personale. Qualora si scegliesse di utilizzare due unità di supporto a ciascuno degli stessi sarà corrisposto il 50 per cento del trattamento economico previsto per il supporto tecnico, senza aggravio di spesa rispetto a quanto disposto dall'art. 1, comma 2 della legge regionale 19 aprile 2007, n. 8.

Articolo 37*(Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 26 maggio 1997, n. 8)*

1. Alla legge regionale 26 maggio 1997, n. 8, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 1, le parole "il Presidente della Commissione per il Piano, i Gruppi Consiliari" nonché le parole "ed i Presidenti dei Gruppi consiliari" sono abrogate, e le parole "il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti" sono sostituite dalle parole "il Presidente del Comitato regionale di controllo contabile".

b) *(abrogata)*¹⁹

c) *(abrogata)*²⁰

2. Restano comunque ferme le decisioni assunte dall'Ufficio di Presidenza in tema di trattamento salariale accessorio del personale ex legge regionale 29 ottobre 2001, n. 25, nonché le norme di cui all'articolo 10 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 8, e successive modifiche.

Articolo 38*(Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 15 marzo 2002, n. 13)*

1. Alla legge regionale 15 marzo 2002, n. 13, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 3, comma 3, sono aggiunte le parole: "nei limiti di cui al tetto di spesa complessivo annuo di cui al successivo art. 4";

¹⁹ **Lettera abrogata dall'art. 23, comma 2, l.r. 11 agosto 2010, n. 22, il testo originario era così formulato:** "b) l'articolo 1, comma 5, è così sostituito: "5. I Consiglieri regionali non titolari di strutture speciali ed i Presidenti dei Gruppi consiliari, si potranno avvalere di una struttura speciale la cui composizione numerica sarà pari al 50 per cento rispetto a quella dei Presidenti delle Commissioni e comunque non superiore a due unità."

²⁰ **Lettera abrogata dall'art. 23, comma 2, l.r. 11 agosto 2010, n. 22; il testo originario era così formulato:** "c) all'articolo 1 è aggiunto il seguente comma: "5-bis. Una delle due unità della Struttura speciale dei Presidenti dei Gruppi consiliari, di cui al comma precedente, può svolgere le funzioni di autista seguendo la disciplina di cui all'articolo 4"."

b) l'art. 4, è così sostituito:

"1. Per le spese organizzative, di funzionamento, di rappresentanza, di aggiornamento, studio e documentazione, comprese l'assegnazione di pubblici dipendenti comandati da altre Pubbliche Amministrazioni ovvero estranei ai ruoli della Pubblica Amministrazione con rapporto regolato da contratto di diritto privato, l'acquisizione di consulenze qualificate e la collaborazione professionale di esperti, e per far conoscere l'attività dei Gruppi consiliari, è assegnato a ciascun Gruppo consiliare un contributo a carico dei fondi a disposizione del Consiglio regionale, entro i limiti del tetto di spesa complessivo annuo determinato con legge regionale.

2. L'Ufficio di Presidenza suddivide tra i gruppi le risorse disponibili nel rispetto dei principi di eguaglianza e proporzionalità.

3. A ciascun gruppo è innanzi tutto assegnata una quota di risorse pari al quoziente tra il 50 per cento della somma annua disponibile ed il numero dei gruppi regolarmente costituiti in Consiglio.

4. Il restante 50 per cento è assegnato ai Gruppi in proporzione al numero di componenti il gruppo stesso. L'Ufficio di Presidenza, in questo caso, determinerà un "quoziente di assegnazione" che sarà pari alla somma residua da assegnare suddivisa per il numero dei consiglieri in carica. A ciascun Gruppo sarà riconosciuto un importo determinato moltiplicando il "quoziente" per il numero dei Consiglieri appartenenti a ciascun gruppo.

5. Se nel corso dell'anno a seguito di nuovi elezioni o per qualsiasi altra causa, un Gruppo viene a cessare o viene a costituirsi un nuovo Gruppo o varia la consistenza numerica dei Gruppi esistenti, le conseguenti variazioni, nella assegnazione dei contributi, decorrono dal mese immediatamente successivo a quello in cui la cessazione, la nuova costituzione o la variazione numerica del Gruppo è intervenuta".

c) l'art. 8 è abrogato;

d) l'art. 9, comma 1, è sostituito dal seguente:

"1. Il personale di cui all'art. 4 è richiesto nominativamente dai Presidenti dei Gruppi consiliari al Segretario Generale del Consiglio regionale che provvede all'assegnazione, ovvero se trattasi di personale dipendente da altra Pubblica Amministrazione, attiva la procedura di comando per la successiva assegnazione ai Gruppi".

e) all'art. 9, comma 4, dopo le parole "a termine" sono aggiunte le parole "Per la gestione di tale personale i Gruppi possono avvalersi del supporto degli Uffici del Consiglio regionale della Calabria".

f) all'art. 9, comma 5, dopo le parole "trattamento economico" sono aggiunte le parole "del personale comandato".

g) l'art. 11 è abrogato;

h) all'art. 12, dopo le parole "di ciascuna componente" sono aggiunte le parole "sulla scorta delle direttive fissate dall'Ufficio di Presidenza".

i) l'allegato 1 recante la "Tabella A", richiamata dall'art. 8, è abrogato.

2. Il tetto massimo annuo di cui all'articolo 4 della legge regionale 15 marzo 2002, n. 13, per come modificato dal presente articolo, è pari all'importo complessivo di spesa sostenuto per i gruppi per l'anno 2007 certificato dall'Ufficio di Presidenza, ridotto di un milione di euro.

Articolo 39

(Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3)

1. L'articolo 3 della legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3, è sostituito dal seguente:

- "1. È dovere dei Consiglieri partecipare ai lavori del Consiglio e delle Commissioni.
2. Gli Uffici del Consiglio regionale operano una trattenuta sull'indennità di carica pari ad euro 200,00 per ogni assenza dalle sedute del Consiglio, delle Commissioni, della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi e dell'Ufficio di Presidenza.
3. Si intendono assenti i Consiglieri che non partecipano del tutto alla seduta dell'organo ovvero che vi prendono parte senza concorrere alle assunzioni di almeno il trenta per cento delle deliberazioni ivi prodotte.
4. Non si dà luogo alla trattenuta nel caso di congedo regolato dall'art. 46 del Regolamento interno o negli altri casi stabiliti dall'Ufficio di Presidenza.
5. Nel caso di convocazione in tutto o in parte contemporanea di sedute di più organi tra quelli indicati al primo comma, non si dà luogo a trattenuta nel caso in cui il Consigliere partecipi almeno alla seduta di un organo pur risultando assente alle altre".

Articolo 40

(Soppressione delle ARDIS)

1. L'articolo 11, comma 3, della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9, è così modificato:

"3. Fermo restando il sostegno finanziario della Regione, le funzioni svolte dalle Aziende regionali per il diritto allo studio istituite ai sensi della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni, sono trasferite alle Università territorialmente competenti sulla base di apposite convenzioni sottoposte all'approvazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente. Le predette convenzioni dovranno prevedere la rendicontazione annuale degli obiettivi e dei risultati raggiunti da trasmettere al competente Dipartimento regionale. Con la conseguente estinzione delle Aziende regionali cessano gli effetti dei contratti e di ogni altra convenzione stipulata dalle soppresse Aziende regionali, eccetto quelli fatti salvi nelle suddette convenzioni."

2. L'articolo 2, comma 1, della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 34, è così modificato:

"1. I servizi ed i benefici determinati in attuazione della presente legge sono destinati agli studenti, indipendentemente dall'area geografica di provenienza, iscritti ai corsi di studio dell'Università, degli Istituti universitari e degli Istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli aventi valore legale, comprese le Accademie di belle arti e i Conservatori di musica."

3. L'articolo 14 è così modificato:

"Articolo 14

(Vigilanza e controllo)

1. La Giunta regionale può esercitare, previa diffida che prevede un termine di almeno trenta giorni, funzioni sostitutive, adottando i relativi provvedimenti, qualora siano ritardati adempimenti previsti dalla legge nella specifica convenzione."

4. Gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, [26]²¹, 28, 29 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 34, sono abrogati. Nelle norme rimaste in vigore la parola "Ardis" è sostituita con la parola "Università".

Articolo 41

(Misure per la razionalizzazione del sistema di trasporto pubblico locale)

1. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 18 è così sostituito:

"3. La Regione affida i servizi con contratto dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, secondo lo schema approvato dalla Giunta regionale, sentite le Province, i Comuni delle città capoluogo, le Associazioni delle Aziende di trasporto e le OO.SS. stipulanti il CCNL. Gli accenti erogati nei limiti dello stanziamento di bilancio alle Aziende di trasporto per i servizi esercitati nell'anno 2007, nelle forme previste dall'articolo 3, comma 4, ultimo periodo, sono da considerarsi contributi erogati a titolo definitivo ai sensi della legge regionale 13 agosto 2001, n. 18. Allo scopo di accelerare l'attuazione del processo di riforma del trasporto pubblico locale, la Giunta regionale è autorizzata ad affidare nelle forme previste dal comma 1, i servizi fino al 31 dicembre 2009 ai nuovi soggetti, costituiti nelle forme previste dalla presente legge che sottoscriveranno il contratto di servizio entro il 31 luglio 2008."

Articolo 42

(Modifiche a leggi regionali diverse)

1. All'articolo 1, comma 1, della legge regionale 26 maggio 1997, n. 9, le parole "quattro membri esterni" sono sostituite da "due membri esterni".

2. All'articolo 45, comma 3, della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 la parola "gratuito" è soppressa.

3. All'articolo 26, comma 1, della legge regionale 21 agosto 2007, n. 18, dopo la parola "commerciale" è aggiunta la parola "agricola".

4. L'articolo 10, comma 2, della legge regionale 26 luglio 1999, n. 19, così come modificato dall'articolo 13, comma 1, della legge regionale 5 ottobre 2007, n. 22, s'interpreta nel senso che, in assenza di un'associazione di divulgazione agricola disponibile a proseguire il rapporto con il personale di cui alla medesima norma, nel rapporto medesimo subentra, ai medesimi termini e condizioni, la Regione Calabria, ferma restando la possibilità in futuro di un successivo passaggio ad un'associazione, che dovesse manifestare nel prosieguo la propria disponibilità. L'attuazione di tale dispositivo non può comportare un incremento dei costi a carico del bilancio regionale.

5. Alla lettera c), comma 1, dell'articolo 1 della legge regionale 2 febbraio 2004, n. 2 dopo le parole "delle Commissioni speciali" sono aggiunte le parole "e per i Presidenti dei gruppi consiliari".

TITOLO V

(Disposizioni in materia di personale e di sostegno all'occupazione)

Articolo 43²²

(Norme in materia di personale)

1. La Giunta regionale, nei limiti dei posti disponibili in organico, determinati dalla programmazione triennale del fabbisogno di personale ed in coerenza con la normativa statale di principio, è autorizzata a predisporre un piano per la progressiva stabilizzazione del personale non dirigenziale, con rapporto diretto, utilizzato dalla Regione, anche in

²¹ Numero soppresso dall' art. 18, comma 1, l.r. 11 agosto 2010, n. 22 con il conseguente ripristino, si ritiene (pur se non espressamente indicato), della vigenza dell'articolo 26 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 34.

²² Vedi anche art. 54, comma 2, l.r. 12 giugno 2009, n. 19.

ottemperanza alla legge regionale 7 agosto 2002, n. 31 ad esclusione del personale di diretta collaborazione degli organi politici e dirigenziali, previo parere della competente Commissione consiliare.

2. *Il piano di stabilizzazione di cui al precedente comma 1 riguarderà i dipendenti che matureranno i requisiti di legge entro il 31 dicembre 2009. Il rimanente personale che maturerà i requisiti di legge successivamente al 31 dicembre 2009 sarà progressivamente stabilizzato. Il piano dovrà tenere conto anche del personale contrattualizzato a seguito dell'attuazione di progetti ministeriali.*²³

3. In prosecuzione al piano delle assunzioni avviato per la prima annualità con l'articolo 14, comma 2, della legge regionale 17 agosto 2005, n. 13, l'Arpacal, al fine di dare compiuta attuazione alla propria struttura organizzativa, è autorizzata alle assunzioni programmate per la seconda annualità.

4. All'articolo 10, comma 3, della legge regionale 11 agosto 2004, n. 18, le parole: "ed in servizio da almeno due anni nel Dipartimento nell'ambito del quale i medesimi incarichi sono conferiti" sono abrogate.

5. Nel quadro dell'attribuzione alle Province delle funzioni di soggetto d'ambito, come previsto in via prioritaria dal comma 38 dell'art. 2 della legge finanziaria dello Stato per l'anno 2008, al fine di assicurare alle stesse oltre il termine del 30 giugno 2008 e sino al *30 giugno 2010*²⁴ il supporto tecnico ed amministrativo tramite i Responsabili della Segreteria Tecnico Operativa previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 94 del 31 gennaio 2008, i rapporti giuridico-amministrativi con gli attuali Dirigenti Generali responsabili delle Segreterie Tecnico Operative sono prorogati fino all'approvazione della legge organica di trasferimento delle funzioni.

Articolo 44

(Interpretazione autentica art. 7 legge regionale 2 marzo 2005, n. 8)

1. L'articolo 7, comma 1, della legge regionale 2 marzo 2005, n. 8, deve essere inteso nel senso che la retribuzione lorda spettante alla data di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, utile ai fini della definizione della indennità supplementare prevista nella medesima legge, è quella individuata, per il personale in posizione dirigenziale alla cessazione volontaria dal servizio, all'articolo 33 del CCNL 1996 e successive modifiche con esclusione nella determinazione della citata indennità del rateo di tredicesima mensilità e *retribuzione di risultato*²⁵.

[2. L'articolo 7, comma 6, della legge regionale 2 marzo 2005, n. 8, deve essere inteso nel senso che la retribuzione lorda spettante alla data di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, utile ai fini della definizione della indennità supplementare prevista nella medesima legge, è quella individuata, per il personale in posizione non dirigenziale alla cessazione volontaria dal servizio, all'articolo 52, lettera c), del CCNL 1999 e successive modifiche con esclusione nella determinazione della citata indennità del rateo di tredicesima mensilità e *retribuzione di risultato*²⁶.**]**²⁷

Articolo 45

²³**Comma sostituito dall'art. 54, comma 1, l.r. 12 giugno 2009, n. 19, il testo precedente era così formulato:**"2. Il piano di cui al precedente comma 1 tiene conto anche del personale contrattualizzato a seguito dell'attuazione di progetti ministeriali".

²⁴ **L'art. 1, comma 1, terzo alinea, l.r. 31 dicembre 2008, n. 44, sostituisce le parole "31 dicembre 2008" con le parole "30 giugno 2009". Successivamente l'art. 1, comma 1, l.r. 17 agosto 2009, n. 26, in attesa dell'iter avviato dalla competente Commissione consiliare in relazione al riordino delle Segreterie Tecnico Operative, proroga il termine al 30 giugno 2010.**

²⁵**Parole aggiunte dall'art. 54, comma 3, l.r. 12 giugno 2009, n. 19.**

²⁶**Parole aggiunte dall'art. 54, comma 4, l.r. 12 giugno 2009, n. 19.**

²⁷ **La Corte Costituzionale, con sentenza n. 271/2011, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.**

(Norme a tutela dell'occupazione)

1. La Giunta regionale, previo parere vincolante della competente Commissione, definisce progetti finanziabili con risorse comunitarie, nazionali e regionali, particolarmente in materia di riassetto, prevenzione e salvaguardia del territorio regionale, incluso l'ausilio nello spegnimento degli incendi, attraverso la cui realizzazione si rende possibile assicurare opportunità di occupazione durevole, nel rispetto dei principi di economicità, efficienza e produttività, dei lavoratori di cui all'articolo 1, comma 5, della legge regionale 2 marzo 2005, n. 8.
2. Con la delibera di cui al comma 1, la Giunta regionale individua altresì nell'ambito degli organismi e strutture previsti dalla vigente legislazione regionale, i soggetti chiamati a definire i quadri progettuali relativi alle attività ed iniziative di cui al comma 1 e le relative modalità di gestione da parte dei soggetti istituzionali competenti.
3. Nelle more di una compiuta disciplina regionale in materia di lavori pubblici, gli interventi di forestazione, di sistemazione idraulica e di sistemazione dei bacini montani, possono essere eseguiti in amministrazione diretta, senza limiti di importo, da parte dei soggetti di cui all'articolo 2 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, per come novellata dall'articolo 3 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
4. La Giunta regionale è autorizzata ad assumere criteri di selezione di progetti per investimenti nelle aree urbane che privilegiano l'impiego di lavoratori appartenenti alle cooperative di tipo B per categorie di lavori a gestione diretta in economia da parte dei comuni e di altri soggetti pubblici beneficiari nell'ambito della programmazione unitaria 2007-2013.

Articolo 46²⁸

(Programmi di sostegno alle politiche occupazionali)

1. *Per la programmazione, l'attuazione e la gestione di programmi innovativi di elevato valore strategico in materia di sostegno alle politiche integrate di emersione, di sviluppo alle politiche del lavoro, di promozione dell'attrattività del territorio calabrese per investimenti esogeni, di accompagnamento ed animazione dei sistemi locali e territoriali, di affiancamento e supporto alle PP.AA. regionali per il miglioramento della loro capacità istituzionale di governo, per la gestione ed il funzionamento del Centro Studi Ricerche e Formazione - Laboratorio FIELD di Tiriolo, la Giunta regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione FIELD, organismo in house della Regione Calabria, istituita con l'articolo 8 della legge regionale 26 giugno 2003, n. 8, dall'anno 2010 un contributo annuo pluriennale di euro 1.200.000,00 per le spese di funzionamento della Fondazione stessa.*
2. *La Fondazione FIELD presenta periodicamente un piano triennale delle attività articolato in azioni ed interventi.*

²⁸ **Il presente articolo, già modificato dall'art. 9, comma 3, l.r. 12 dicembre 2008, n. 40, è stato interamente sostituito dall'art. 15, comma 1, l.r. 12 giugno 2009, n. 19; il testo precedente era così formulato:** "Art. 46. Programmi di sostegno alle politiche occupazionali. 1. Per la programmazione, l'attuazione e la gestione di programmi innovativi di elevato valore strategico in materia di sostegno alle politiche integrate di emersione e di promozione dell'occupazione, di promozione dell'attrattività del territorio calabrese per investimenti esogeni e di affiancamento consulenziale alle Pubbliche Amministrazioni regionali per il miglioramento della loro capacità istituzionale di governo, la Giunta regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione per lo Sviluppo della Formazione e per l'attuazione di politiche per l'emersione del lavoro irregolare, organismo in house della Regione Calabria, istituita con l'articolo 8 della legge regionale 26 giugno 2003, n. 8, un contributo annuo pluriennale di euro 600.000,00 utilizzato anche per le spese di funzionamento della Fondazione stessa. 2. Entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, la Fondazione presenta un piano triennale delle attività articolato in azioni ed interventi finalizzati agli scopi di cui al precedente comma che tenga conto anche di quanto disposto in materia di sostegno all'occupazione dall'articolo 28 del decreto legge n. 248 del 31 dicembre 2007, coordinato con la legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31. 3. La Giunta regionale approva il Piano delle attività di cui al comma 2, disponendo il riparto dello stanziamento tra le azioni individuate e lo trasmette per il parere vincolante alla competente Commissione consiliare. 4. In sede di prima applicazione ed in deroga ad altre disposizioni legislative, il parere è espresso entro e non oltre il 31 dicembre 2008."

3. La Giunta regionale approva il Piano delle attività di cui al comma 2 e lo trasmette per il parere alla competente commissione consiliare.

TITOLO VI
(Disposizioni in materia sanitaria)

Articolo 47
(Trasformazione del rapporto di lavoro dei medici specialisti ambulatoriali veterinari)

1. Le Aziende sanitarie, valutato il permanere delle esigenze organizzative e di servizio, possono trasformare, previa verifica del possesso dei prescritti requisiti, i rapporti di lavoro dei Medici Veterinari specialisti ambulatoriali, già incaricati a tempo determinato ai sensi dell'Accordo Collettivo Nazionale 23 marzo 2005, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, in incarichi a tempo indeterminato con applicazione del relativo trattamento economico e normativo previsto dall'ACN. La trasformazione del rapporto di lavoro è possibile assegnando 28 ore settimanali per ogni singolo specialista ambulatoriale veterinario. La trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro dei professionisti convenzionati deve assicurare una riduzione di spesa pari ad almeno il 20 per cento, rispetto allo stesso numero di ore a tempo determinato.

2. Le Aziende sanitarie provinciali, sulla base delle medesime condizioni di cui al comma 1, possono procedere alla trasformazione dei rapporti di lavoro libero professionali instaurati con Medici Veterinari, in rapporti convenzionali a tempo determinato ai sensi dell'ACN 23 marzo 2005, purché i suddetti professionisti abbiano espletato almeno un anno di attività nell'ultimo triennio, ancorché reso in forma non continuativa. Il rapporto di lavoro avrà durata annuale e potrà essere soggetto a rinnovazione, attribuendo ad ogni singolo professionista incaricato almeno 20 ore settimanali.

3. Il rapporto di lavoro a tempo determinato dei Medici Veterinari specialisti ambulatoriali, previa verifiche delle condizioni di cui ai precedenti commi, è trasformato a tempo indeterminato con provvedimento del Direttore Generale da comunicare al Comitato Zonale. Parimenti, i contratti a tempo determinato predisposti ai sensi del comma 2, che si siano svolti in forma continuata per almeno un anno, sussistendone le condizioni di cui al presente comma, possono essere trasformati a tempo indeterminato. A tal fine, ai contratti a tempo indeterminato così instaurati, si applicheranno le disposizioni di cui al precedente comma 1. La non accettazione da parte del Veterinario Specialista ambulatoriale dell'incarico a tempo indeterminato comporta la revoca del rapporto convenzionale.

4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi conservano la loro efficacia sino alla definizione e alla stipula di successivi accordi o sino all'intervento di nuove disposizioni di legge.

Articolo 48
(Trasformazione del rapporto di lavoro dei medici convenzionati del 118)

1. In relazione al combinato disposto di cui all'articolo 8, comma 1bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, e dall'Accordo Collettivo Nazionale della Medicina Generale del 23 marzo 2005, la Regione provvede all'inquadramento nel ruolo sanitario della dirigenza medica dei medici incaricati a tempo indeterminato nell'emergenza sanitaria, previo giudizio di idoneità secondo le procedure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 1992, n. 502, a condizione che gli stessi abbiano maturato almeno cinque anni di attività nell'area dell'emergenza e comunque al compimento di tale periodo di servizio.

2. Le Aziende sanitarie provinciali e ospedaliere, valutato il permanere delle esigenze organizzative e di servizio, possono conferire l'incarico a tempo indeterminato, ai sensi dell'accordo collettivo dei Medici di Medicina Generale del 23 marzo 2005, ai medici dell'emergenza sanitaria già incaricati in regime di convenzione a tempo determinato.

3. Il conferimento dell'incarico per 38 ore settimanali a tempo indeterminato è possibile solo per i medici titolari di incarichi provvisori e non di sostituzione purché abbiano espletato almeno tre anni di attività nella stessa Azienda sanitaria.
4. Ai fini del comma precedente è considerato utile il servizio prestato, sempre nella stessa Azienda sanitaria, ancorché reso in forma non continuativa.
5. Il conferimento a tempo indeterminato ai medici convenzionati di cui ai commi precedenti non deve comportare un aumento di spesa per le Aziende sanitarie.
6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti conservano la loro efficacia sino alla definizione ed alla stipula di successivi accordi nazionali di categoria o sino all'intervento di nuove disposizioni di legge.

Articolo 49

(Tariffe in materia sanitaria)

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 10 della legge regionale 5 ottobre 2007, n. 22, le tariffe ivi indicate restano determinate, con decorrenza dal 1° gennaio 2008, nelle misure indicate nella delibera della Giunta regionale n. 285 del 5 aprile 2008, integrate con riferimento alla riabilitazione ambulatoriale a piccoli gruppi e alla riabilitazione domiciliare negli importi, rispettivamente, di euro 18,69 e di euro 68,24. Le tariffe relative ai centri di riabilitazione estensiva extraospedaliera sono comunque riconosciute entro i limiti quantitativi massimi applicati, per analoghe prestazioni, in relazione alle strutture pubbliche, da definire sulla base di apposite verifiche congiunte con le parti pubbliche e private interessate.
2. Le tariffe quali determinate ai sensi delle presenti disposizioni trovano applicazione solo per le strutture in possesso dei prescritti requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici, fino alla data di entrata in vigore di apposita legge regionale, da approvarsi entro il 31 luglio 2008, per la riforma organica della disciplina in materia di accreditamenti delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, nell'ambito della quale saranno ridefiniti i requisiti necessari per gli accreditamenti stessi. I termini di cui alla normativa indicata al comma 1 sono prorogati fino alla predetta data.

Articolo 50

(Disposizioni varie in materia sanitaria)

1. Le Aziende sanitarie provinciali e le Aziende ospedaliere predispongono un piano di accelerazione dei tempi per la erogazione delle prestazioni specialistiche riguardanti i malati oncologici, coordinato dal competente Dipartimento Tutela della Salute.
2. Entro 60 giorni dalla approvazione della presente legge, il Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie è impegnato a determinare in via definitiva la corretta definizione della categoria "Radiologia Tradizionale" utilizzata negli atti di convenzione delle strutture sanitarie private che erogano prestazioni di specialistica ambulatoriale in forza di contratti stipulati entro il 31.12.2007.
3. All'articolo 1, comma 2, della legge regionale 28 dicembre²⁹ 2007, n. 30, dopo le parole "attività sanitarie" e prima di "per le strutture", è aggiunta la parola "socio-sanitarie".
4. Per il recupero delle quote tuttora rimaste insolute inerenti gli assistiti deceduti, trasferiti o irreperibili, trovano applicazione le disposizioni di cui all'accordo (A.I.R) del 16 settembre 2006. Le relative modalità per la conseguente applicazione da parte delle Aziende sanitarie provinciali sono definite dal Dipartimento regionale "Tutela della Salute e Politiche Sanitarie".³⁰

²⁹ Nel Bollettino Ufficiale il provvedimento è indicato erroneamente con la data del 28 novembre 2007.

³⁰ La Corte Costituzionale, con sentenza n. 186/2016, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

5. All'articolo 4 della legge regionale 11 agosto 1986, n. 36, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole "Unità Sanitarie Locali" sono sostituite da "Aziende sanitarie provinciali" e le parole "di familiari o di terzi", sono sostituite da "di familiari, di terzi o di accompagnatori";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le istanze relative al riconoscimento ed alla liquidazione dei contributi di cui ai commi precedenti vanno presentate all'Azienda sanitaria provinciale territorialmente competente che provvederà alla relativa liquidazione;

c) il comma 3 è soppresso.

Articolo 51

(Investimenti nel settore della Sanità)

1. Al fine dell'attuazione dell'accordo di programma integrativo per il settore degli investimenti sanitari del 13 dicembre 2007, intervenuto tra la Regione ed il Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, nel quale è prevista la realizzazione del nuovo Ospedale di Catanzaro, nell'ambito dell'istituenda Azienda unica ospedaliero-universitaria, la Giunta regionale è autorizzata a procedere al commissariamento dell'Azienda ospedaliera mista *Mater Domini* di Catanzaro.

2. Il Commissario straordinario, in vista dell'accorpamento delle Aziende ospedaliere Pugliese Ciaccio e *Mater Domini*, le cui modalità saranno stabilite dal Piano Sanitario Regionale, procede, nel rispetto del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, alla riorganizzazione dell'Azienda commissariata, al fine di renderne immediatamente integrabili le strutture nella sostituenda nuova Azienda secondo le prescrizioni dell'accordo di programma predetto e le eventuali direttive del Dipartimento regionale competente, garantendo comunque, nelle more, il complessivo rispetto dei livelli essenziali di assistenza. Analoghe direttive sono assunte nei confronti dell'Azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro.

3. Il piano di riorganizzazione, di cui al comma precedente, è sottoposto all'approvazione della Giunta regionale.

4. Sempre al fine dell'attuazione dell'accordo di programma integrativo per il settore degli investimenti sanitari del 13 dicembre 2007, è autorizzata la realizzazione di un programma urgente per la dismissione o la valorizzazione del patrimonio immobiliare delle Aziende sanitarie ed ospedaliere regionali, non utilizzato per le finalità proprie delle stesse. Per i relativi interventi, qualora non siano ricompresi nei programmi di azione del Commissario delegato per l'emergenza socio-economico-sanitaria nella Regione Calabria, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 4, della legge regionale 5 ottobre 2007, n. 22.

5. Alla relativa attuazione provvedono in via congiunta i competenti Dipartimenti Bilancio e Patrimonio e Tutela detta Salute.

6. I conseguenti proventi concorrono a favorire l'equilibrio finanziario del sistema sanitario regionale.

7. La Giunta regionale è autorizzata a finanziare la progettazione e la realizzazione del nuovo presidio ospedaliero dell'Azienda ospedaliera di Cosenza in sostituzione di quelli esistenti, utilizzando le risorse finanziarie già assegnate alla Regione ai sensi dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67. Si autorizza, anche l'eventuale valorizzazione e dismissione del

*patrimonio immobiliare dell'Azienda, al fine di reperire risorse aggiuntive con il coinvolgimento dei soggetti privati (progetto di finanza).*³¹

*7.bis La Giunta regionale è impegnata a verificare la fattibilità tecnica economica e finanziaria della realizzazione di un nuovo presidio ospedaliero nella città di Reggio Calabria che sostituisca l'attuale presidio «Bianchi - Melacrino» e nella città di Crotona che sostituisca l'attuale ospedale S. Giovanni di Dio. A tal fine le Aziende ospedaliere predisporranno lo studio di fattibilità entro 3 mesi dall'approvazione della presente legge, utilizzando le risorse disponibili sia comunitarie, sia statali ex articolo 20 della legge 11 marzo 1988 n. 67 sia quelle rivenienti dalla valorizzazione e/o dalla dismissione del patrimonio immobiliare del vecchio presidio e della relative aree di pertinenza.*³²

8. Al fine di garantire la copertura finanziaria della quota a carico del bilancio regionale del piano di cui al precedente comma 7, la Giunta regionale è autorizzata a ricorrere all'indebitamento sulla base delle disposizioni di cui al Titolo III della legge regionale 8 febbraio 2002, n. 8.

9. Il mutuo o prestito obbligazionario di cui al comma 8, quantificato nella misura massima di euro 40.000.000,00, sarà contratto, per una durata massima di anni venti, anche in più soluzioni a mezzo di più atti di erogazione e quietanza³³.

Articolo 52

(Misure urgenti di ripianamento dei disavanzi del SSR per l'anno 2007)

1. L'articolo 25 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9 è abrogato e non produce effetto sui redditi prodotti nell'anno 2008.

2. La copertura finanziaria del disavanzo di gestione del Servizio sanitario della Regione Calabria per l'anno 2007, determinato in euro 116.306.000,00 nel relativo bilancio di esercizio consolidato approvato con decreto n. 112008 del Presidente della Giunta della Regione Calabria - Commissario *ad acta* ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modifiche ed integrazioni, è assicurata attraverso le variazioni di bilancio indicate nel prospetto allegato al decreto n. 2/2008 dello stesso Presidente della Giunta della Regione Calabria - Commissario *ad acta*, ivi comprese le conseguenti maggiori entrate per l'anno 2008 derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, determinate in euro 20.870.000,00.

TITOLO VII

(Disposizioni varie)

Articolo 53

(Misure in materia di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili)

1. Il Dipartimento regionale dette attività produttive, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente normativa:

a) accerta il numero di autorizzazioni uniche alla costruzione ed all'esercizio di impianti da fonte rinnovabile (eolica, solare, idroelettrica, biomassa, ecc) rilasciate ed il quantitativo di potenza autorizzata;

³¹**Comma sostituito dall'art. 36, comma 1, l.r. 26 febbraio 2010, n. 8; il testo precedente era così formulato:** "7. La Giunta regionale, entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, predispone un piano di fattibilità tecnico e finanziario concernente la realizzazione del nuovo presidio ospedaliero dell'Azienda ospedaliera di Cosenza in sostituzione di quelli esistenti, utilizzando le risorse finanziarie già assegnate alla Regione ai sensi dell'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 ed ancora disponibili, quelle derivanti dalla valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare dell'Azienda, quelle reperibili con il coinvolgimento dei soggetti privati (progetto di finanza).".

³²**Comma aggiunto dall'art. 36, comma 2, l.r. 26 febbraio 2010, n. 8.**

³³**L'art. 36, comma 3, l.r. 26 febbraio 2010, n. 8 sopprime le parole** "subordinatamente al verificarsi delle condizioni di volta in volta ritenute necessarie in relazione all'attuazione del Piano di cui al precedente comma 7".

b) procede a dichiarare la decadenza delle autorizzazioni uniche, per le quali non sia stato adempiuto, da parte del richiedente o da chi ne abbia avuto causa, l'impegno sottoscritto al rispetto dei termini di inizio e fine lavori, tenuto conto delle eventuali proroghe concesse, con conseguente escussione delle fideiussioni allo scopo prestate;

c) procede alla verifica del rispetto degli ulteriori impegni assunti dai titolari di impianti in funzione o dai loro danti causa, avviando, in caso di accertata inadempienza, la conseguente procedura di revoca.

2. La Giunta regionale, entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente normativa ed alla luce delle risultanze emerse dai precedenti accertamenti, presenta al Consiglio regionale, che s'impegna ad approvarla, con procedura d'urgenza, entro i successivi sessanta giorni, una proposta di provvedimento, che:

a) in attesa della ripartizione nazionale tra le Regioni delle produzioni di energia da fonti rinnovabili e dell'adeguamento del Piano energetico ambientale regionale (PEAR), per come prescritto dal POR Calabria FESR 2007/2013 - Asse II° - Energia, determini le soglie annuali di potenza autorizzabili per ciascuna fonte, riservandosi una quota strategica, finalizzata ad interventi di sviluppo sociale ed economico del territorio calabrese;

b) anche in base alle misure introdotte in forza della precedente lettera a), definisca le opportune puntualizzazioni al procedimento autorizzatorio in vigore, introducendo il principio della valutazione integrata delle proposte progettuali e fissando criteri per la valutazione tecnico-economica delle singole richieste.

3. Nelle more di quanto previsto ai commi che precedono e, comunque, per non oltre *120 giorni*³⁴ dalla data di entrata in vigore della presente normativa, per impedire l'uso squilibrato e disomogeneo del territorio regionale e delle sue risorse ed il superamento degli obiettivi da determinarsi con il provvedimento di cui al comma 2, sono sospese le procedure di rilascio di nuove autorizzazioni, nonché la realizzazione di impianti assentiti, i cui lavori non abbiano avuto materialmente inizio alla data del 28 maggio 2008 e ciò risulti da atto avente natura fidefacente, rilasciato da pubblico ufficiale, fatti salvi quelli che sono i diritti maturati da terzi nell'iter procedurale.

4. La sospensione di cui al comma precedente non opera ai procedimenti ed alle opere destinati in via esclusiva ad alimentare l'erogazione di energia in favore di uffici pubblici statali, regionali, di enti locali o di società a capitale interamente pubblico, nonché di quelli ammessi a contributo nell'ambito della programmazione POR 2000/2006.

Articolo 54

(Adeguamento al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)

1. Le imprese che operano in regime di convenzione con la Regione Calabria, sono tenute ad adeguare, entro il 31 dicembre 2008, i propri modelli organizzativi alle disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la "disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società, e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300", dandone opportuna comunicazione ai competenti uffici regionali.

2. L'attuazione dei dispositivi contrattuali che regolano l'esercizio di nuove attività convenzionate, ovvero il rinnovo di convenzioni in scadenza, è subordinata al rispetto delle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo.

Articolo 55

(Copertura finanziaria)

³⁴ L'art. 1, comma 1, l.r. 11 novembre 2008, n. 38 proroga il termine di 60 giorni; l'art. 5, comma 4, l.r. 29 dicembre 2008, n. 42 lo proroga ulteriormente sino alla data in vigore della suddetta legge.

1. Alla copertura finanziaria delle disposizioni contenute nella presente legge si provvede, per la quota parte corrispondente, con le maggiori risorse rese disponibili con la manovra di bilancio approvata contestualmente alla presente legge.
2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie modifiche ed integrazioni al documento tecnico di cui all'articolo 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

Articolo 56
(Pubblicazione)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

L.R. 2 marzo 2005, n. 8 ⁽¹⁾.

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2005, art. 3, comma 4, della [legge regionale n. 8/2002](#)) ⁽²⁾ ⁽³⁾.

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 1° marzo 2005, n. 4, suppl. straord. 9 marzo 2005, n. 6.

(2) La legge finanziaria 2005 con la quale è stata attuata la manovra di finanza regionale per l'anno 2005, è stata approvata con L.R. 2 marzo 2005, n. 9.

(3) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'[art. 3, comma 1, L.R. 10 agosto 2011, n. 28](#), in relazione all'allegato B, n. 26), della stessa legge, ad eccezione dell'art. 2, commi 7 e 9, dell'art. 3, commi 1, 2, 3, 4 e 5, dell'art. 5, commi 1, 2, 3, 4 e 5, dell'art. 6, dell'art. 7, commi da 1 a 9, dell'art. 8, dell'art. 9, commi 2 e 4, dell'art. 10, commi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 10 e dell'art. 11, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5 della medesima legge). Vedi anche, per le norme transitorie, il comma 2 del suddetto [art. 3, L.R. n. 28/2011](#).

TITOLO I

Disposizioni di carattere finanziario

Art. 1 ⁽⁴⁾

[1. Il termine finale per l'attuazione del piano di stabilizzazione previsto dall'art. 8 della legge regionale 30 gennaio 2001, n. 4, come modificato da ultimo dall'art. 1 della legge regionale 16 marzo 2004, n. 7, è fissato al 30 giugno 2005.

2. Alla copertura degli oneri di cui al precedente comma 1 si provvede con le risorse del Fondo per l'Occupazione di cui all'[art. 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81](#) e con le risorse regionali determinate con legge finanziaria regionale, allocate all'UPB 4.3.02.02 (capitoli 2323214 e 43020209) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2005.

3. La Giunta regionale è autorizzata a detrarre in compensazione dalle somme da erogare per l'anno 2005 agli Enti sottoscrittori di apposite convenzioni per l'attuazione delle finalità di cui alla legge regionale 30 gennaio 2001, n. 4 e alla legge regionale 30 ottobre 2003, n. 20, le risorse attribuite in applicazione della legge regionale 30 luglio 1996, n. 18 e non utilizzate dagli enti medesimi.

4. La Giunta regionale, sulla base dei principi e degli obiettivi della [legge regionale 19 ottobre 1992, n. 20](#), predispone specifici programmi triennali concernenti azioni di valorizzazione, salvaguardia, manutenzione, ripristino e recupero dei territori montani delle aree ricadenti nei comuni di Acri, Casabona, Fabrizia, Longobucco, Nardodipace, San Demetrio Corone, San Giovanni in Fiore e della Comunità Montana di Verbicaro.

5. I programmi sono realizzati dall'AFOR a cui è affidata la predisposizione dei progetti annuali e la gestione degli stessi. L'AFOR utilizzerà la sua struttura tecnico-amministrativa ed i lavoratori che hanno prestato la propria opera con i Comuni

interessati dalla presente norma. Il numero dei suddetti lavoratori è riportato nel decreto n. 17179 del 21 ottobre 2004 del Dipartimento Forestazione e non può essere incrementato e/o reintegrato neanche a seguito di pensionamenti e/o fuoriuscite dal bacino.

6. Per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 4 e 5, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2005 la spesa di euro 10.000.000,00 con allocazione all'UPB 3.2.04.05 (capitolo 32040511) dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio].

(4) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'*art. 3, comma 1, L.R. 10 agosto 2011, n. 28*, in relazione all'allegato B, n. 26), della stessa legge, ad eccezione dell'*art. 2, commi 7 e 9, dell'art. 3, commi 1, 2, 3, 4 e 5, dell'art. 5, commi 1, 2, 3, 4 e 5, dell'art. 6, dell'art. 7, commi da 1 a 9, dell'art. 8, dell'art. 9, commi 2 e 4, dell'art. 10, commi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 10 e dell'art. 11, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5 della medesima legge). Vedi anche, per le norme transitorie, il comma 2 del suddetto *art. 3, L.R. n. 28/2011*.*